Digitized by Google

53

Digitized by Google

586084 Palat. XLIV 212

PROGETTO

DELLA

REALE ORDINANZA

PEL SERVIZIO

DELLE TRUPPE IN CAMPAGNA.

NAPOLI
Reale Tipografia Militare
1851.

Digitized by Google

TITOLO I.

DELL' ORDINAMENTO DELL' ESERCITO E DEI COMANDI.

CAPITOLO I.

DELL' ORDINAMENTO DELLO ESERCITO.

1. I corpi di fanteria e cavalleria destinati a far parte di un esercito di operazione verranno riuniti in *brigate* ed in *divisioni*.

2. Ogni brigata sarà composta di non meno di due reggimenti o di un corrispondente numero di battaglioni, ed ogni divisione di due o più brigate.

3. La riunione di due o più divisioni di fanteria col corredo delle armi necessarie prenderà nome di *corpo di esercito*.

4. La riunione di più divisioni di cavalleria sotto un comando si dirà *riserva di cavalleria*.

5. La ripartizione in divisioni sarà base dell' ordinamento dell' esercito.

6. Alle divisioni, a seconda del bisogno e delle circostanze, saranno assegnati dei battaglioni di cacciatori, delle batterie di artiglieria, delle compagnie di truppe del genio, degli squadroni di cavalleria leggiera, e dei distaccamenti di gendarmeria.

7. I corpi di esercito verranno composti da tutte le armi nella proporzione richiesta dalle circostanze.

8. Potranno formarsi delle brigate composte da varie armi, specialmente per servire di vanguardia.

9. Trovandosi riunite truppe di varie armi senza un comandante designato, il comando ne sarà preso dall'ufiziale più elevato in grado o più antico, con le norme prescritte nel num. 436 della ordinanza di piazza; però se per ordine superiore un corpo di cavalleria sia addetto presso un corpo di farteria, il comandante di quella non prenderà il comando della intera truppa se non nel caso sia di grado maggiore dell'ufiziale comandante la fanteria. Lo stesso avrà luogo pel comandante di un corpo di fanteria che fosse addetto presso un corpo di cavalleria.

10. La ripartizione delle truppe in brigate, delle brigate in divisioni, e delle divisioni in corpi di esercito o riserve, e la nomina dei generali preposti a ciascuna di queste frazioni, sarà fatta nell'uscire in campagna dal ministro della guerra e marina: il generale in capo potrà proporvi quei cambiamenti che riputerà necessarî, e ne' casi urgenti potrà eseguirli e darne conto: oltrepassata la frontiera potrà ordinarli.

11. I corpi di esercito, le divisioni e le brigate avranno un numero progressivo: nei rapporti di azioni di guerra gli uni e le altre saranno designate col nome de' generali che le avranno personalmente comandate.

12. I corpi di esercito, le divisioni o riserve e le brigate prenderanno ordinariamente posto dalla dritta alla

sinistra secondo il loro ordine numerico: i reggimenti prenderanno posto tra essi nelle brigate a seconda de' loro numeri o della loro anzianità, ed in generale le truppe prenderanno rango a seconda dello stabilito nell'ordinanza di piazza, ma la fanteria leggiera avrà la precedenza su quella di linea, e la cavalleria leggiera sulla cavalleria di linea. Quest'ordine pertanto non sarà invariabile, potendosi per circostanze variare dai generali comandanti, salvo a darne conto.

13. Nel caso avvenga la vacanza del comandante di un corpo di esercito, l'ufiziale più graduato o più anziano che fa parte di esso corpo ne prenderà il comando temporaneamente, e ne darà parte al generale in capo, il quale potrà destinarvi altro ufiziale generale a sua scelta: lo stesso si praticherà nelle divisioni, nelle riserve e nelle brigate.

CAPITOLO II.

DE' DEPOSITI.

14. Le compagnie e gli squadroni di deposito de' corpi che formano l'esercito di operazione rimarranno sotto la direzione degl'ispettori di arma; i quali vi faranno versare le reclute necessarie, e provvederanno al loro ordinamento ed alla loro amministrazione e disciplina.

15. I comandanti de' depositi corrisponderanno co' comandanti de' corpi respettivi e li terranno a giorno di tutto ciò che può interessarli.

16. Allorchè i depositi si ravvicineranno all' esercito, o quando se ne formeranno degl' intermedì, si stabiliranno entro piazze convenevolmente distanti dalla linea di operazione, e verranno nominati degli ufiziali generali o superiori per comandarli e per disporne la marcia allorchè dovranno raggiungere l' esercito.

17. Se le circostanze lo esigeranno, ciascuna divisione stabilirà un piccolo deposito, il quale verrà comandato da ufiziali per ferite o età resi disadatti ad un servizio attivo. Tali depositi comprenderanno, per quanto sarà possibile, gli ospedali e gli stabilimenti di convalescenza, ed allorchè sarà necessario si nominerà un ufiziale generale o superiore per comandarli, e vi si assegneranno de' commessarî di guerra.

18. I depositi si stabiliranno in modo da servire di luogo di fermata e di riunione ai distaccamenti che vanno a raggiungere l' esercito; a questi si uniranno gli uomini de' depositi divenuti atti al servizio; i corpi poi invieranno a' depositi gl' individui che han cessato di esserlo.

CAPITOLO III.

DE' COMANDI.

19. L' amministrazione generale dell' esercito sarà affidata al generale in capo: i corpi renderanno agl' ispettori d' arma conto sommario di loro amministrazione e di quanto ha rapporto allo stato civile, nel modo che verrà detto nella ordinanza amministrativa.

20. I comandanti delle divisioni e delle brigate cureranno quanto riguarda la polizia la disciplina la tenuta e l'amministrazione delle truppe: in essi saranno trasfusi i doveri e le facoltà stabilite nell'ordinanza di piazza per gl'ispettori d'arma.

21. I comandanti delle divisioni passeranno in rivista le loro truppe allorquando lo giudicheranno convenevole, ma specialmente al momento di entrare in campagna. I brigadieri rivisteranno le brigate al prenderne il comando, al momento di entrare in campagna, di riprendere le ostilità e semprequando il bene del servizio lo esigerà. In queste riviste si esaminerà l'armamento, il vestiario, l'equipaggio, e si ordineranno le riparazioni o si chiederanno i rimpiazzi necessarî: riguardo agli uomini si proporranno i congedi, i passaggi ai corpi sedentanei o al ritiro per coloro che ne sono meritevoli, e si destineranno ai depositi o agli equipaggi quelli che han bisogno di rimanervi. Infine si esamineranno le reclute ed i cavalli di rimonta, e si proporranno i cavalli da scartare.

22. I brigadieri renderanno conto delle loro riviste ai comandanti delle divisioni, i quali a seconda degli ordini del generale in capo daranno le disposizioni convenevoli.

23. I generali comandanti le brigate rimetteranno le situazioni, i rapporti e le domande a'generali comandanti delle divisioni, e li terranno sempre a giorno dello stato delle truppe, specialmente dopo un azione. Essi dovranno puranco informare il comandante della divisione delle

riunioni delle truppe che avranno disposte per eseguire delle evoluzioni, e se per ciò fare occorrano dei traslocamenti dovranno chiederne il permesso.

CAPITOLO IV.

DEGLI STATI MAGGIORI.

24. Riunendosi un esercito di operazione sarà nominato un ufiziale generale o un colonnello per capo dello stato maggiore dell'esercito, e questi avrà sotto i suoi ordini un numero di ufiziali superiori, di capitani e di subalterni proporzionato alla forza ed ai bisogni dell'esercito.

25. Lo stato maggiore di un corpo di esercito o di una riserva avrà per capo un colonnello, e sarà composto da 4 capitani e 4 aggiunti.

26. Lo stato maggiore di una divisione avrà per capo un ufiziale superiore, e sarà composto di 2 capitani e 4 aggiunti. Ad ogni brigata sarà assegnato un capitano di stato maggiore ed un aggiunto.

27. La ripartizione degli ufiziali dello stato maggiore dell'esercito sarà fatta all'uscire in campagna dal ministro della guerra e marina. In seguito verrà eseguita dal generale in capo sulle proposte del capo dello stato maggiore dell'esercito.

28. Lo stato maggiore de' corpi facoltativi per un esercito si comporrà da un ufiziale generale o superiore che avrà il titolo di comandante l'artiglieria dell'esercito,

da un ufiziale superiore incaricato del dettaglio, da un direttore del parco, da un numero di ufiziali superiori ed ufiziali proporzionato ai bisogni del servizio, ed in fine dagl' impiegati corrispondenti.

29. Ai corpi di esercito ed alle divisioni o riserbe verranno assegnati degli ufiziali superiori de' corpi facoltativi per comandarvi l' artiglieria ed il genio: essi avranno, secondo il bisogno, degli ufiziali, delle guardie e degl' impiegati.

30. I comandanti di artiglieria e del genio e gli ufiziali di queste armi che non han truppa faranno parte degli stati maggiori delle divisioni dei corpi di esercito o dell' esercito cui sono addetti, e ne faranno il servizio.

31. All' esercito sarà addetto un intendente generale preso nella classe de' generali o de' commessarî ordinatori.

32. Ad ogni corpo di esercito o riserva e ad ogni divisione sarà addetto un commessario di guerra.

33. De' commessarî di guerra o degli aggiunti saranno ripartiti a tenore del bisogno nelle varie frazioni dell' esercito e presso i quartieri generali.

34. I commessarî di guerra e gli aggiunti faranno parte degli stati maggiori de' corpi cui sono addetti.

35. Gli aiutanti di campo de' generali saranno considerati siccome ufiziali dello stato maggiore, e ne avranno le facoltà e le preeminenze.

36. Allo stato maggiore dell' esercito sarà addetto, un colonnello per dirigere il servizio sanitario militare col titolo d' ispettore di tale ramo: egli sarà incaricato dello stabilimento degli spedali, della formazione delle ambu-

lanze e della polizia di tali stabilimenti. Vi si addirà puranco un ufiziale superiore membro della giunta di vestiario e bardatura con gl' impiegati corrispondenti, onde provvedere a' bisogni dell' esercito in questi rami. In fine sarà nominato un ecclesiastico per vicario generale dell' esercito: desso baderà che l' esercizio del culto non soffra interruzione, anche in mezzo al trambusto delle operazioni militari.

TITOLO II.

DEL SERVIZIO.

CAPITOLO I.

DEL SERVIZIO CHE I CORPI PRESTAR DEBBONO.

ARTICOLO PRIMO.

Del servizio dello stato maggiore dell' esercito.

37. I capi degli stati maggiori terranno corrispondenza co' comandanti delle truppe delle varie armi, co' capi delle varie amministrazioni militari, non che colle autorità locali, trasmettendo loro gli ordini del generale: essi ne riceveranno i rapporti, le domande, le situazioni, onde informare il generale stesso dello stato delle truppe e dei diversi servizî. Essi dovranno regolare a seconda delle ordinanze particolari del corpo il servizio di cancelleria, tenendo esatto registro de' movimenti e delle operazioni dell' esercito o del corpo cui sono addetti, della sua forza, delle mutazioni, de' bisogni in ogni genere, degli ordini dati, e di ogni altro oggetto relativo alla corrispondenza con le autorità su indicate: essi infine terranno lo stato civile dell' esercito.

38. Gli ufiziali di stato maggiore saranno incaricati

delle ricognizioni, de' rilievi di terreno, della condotta delle colonne, della scelta delle posizioni, della traccia de' campi, della scelta degli accantonamenti, della costruzione delle opere destinate a coprir questi e quelli, della disposizione e del collocamento de' posti, dell' apertura delle comunicazioni, dello stabilimento de' magazzini delle ambulanze, degli spedali, dei parchi, delle distribuzioni etc. etc.

39. Gli ufiziali di stato maggiore nell' ispezionare i posti saranno ricevuti a seconda del loro grado, ed i comandanti de' posti stessi somministreranno loro tutt' i lumi e gli schiarimenti ch' essi chiederanno. I capi degli stati maggiori de' corpi di esercito, delle divisioni e delle brigate, siane qualunque il grado, saranno ricevuti durante il giorno siccome ufiziali superiori d' ispezione e nella notte siccome ronde maggiori.

40. Il capo dello stato maggiore sarà incaricato del dettaglio del servizio: egli dovrà tenerne i ruoli, e ripartirlo tra i diversi corpi, facendosi secondare all' uopo da ufiziali a sua scelta.

41. Quando anche il quartiere generale sia situato in luogo aperto dovranno in esso stabilirsi le misure di polizia per gli abitanti reputate necessarie alla sicurezza della truppa, derogando con ciò al prescritto nell' ordinanza di piazza num. 160; il capo dello stato maggiore si avvalerà all' uopo del gran prevosto.

42. Ferme rimanendo le prescrizioni de' numeri 227, 230, dell' ordinanza di piazza pe' casi ordinari, potranno i generali prescrivere che a grado eguale, sia qualunque

l'anzianità, l'ufiziale di stato maggiore prenda il comando eventuale di un corpo di truppa.

43. Allorquando un ufiziale di stato maggiore sarà incaricato di dirigere una spedizione o una ricognizione senz'averne il comando, il capo della truppa destinato ad accompagnarlo e secondarlo dovrà attenersi a' di lui suggerimenti, ed eseguire tutte le disposizioni convenevoli per agevolarlo o proteggerlo nelle sue operazioni.

44. Qualunque sia il comando che un ufiziale di stato maggiore abbia su di una truppa, non potrà giammai estendersi al personale, all'amministrazione ed all'interna disciplina.

45. Gli ufiziali di stato maggiore dell'esercito dipendendo direttamente dal generale cui sono addetti, e potendo essere incaricati di missioni importanti, sarà vietato a chicchessia distrarli per qualsivoglia cagione dal disimpegno de' loro incarichi.

Art. 2.

Del servizio degli ufiziali superiori.

46. Il servizio d'ispezione si nominerà per brigate.

47. Gli ufiziali superiori d'ispezione dipenderanno direttamente dal generale comandante la brigata per quanto riguarda il di loro servizio.

48. Il capitano dello stato maggiore o l'aiutante di campo del generale darà loro la nota de' posti.

49. Tutt'i posti somministrati dalla brigata non che i

picchetti saranno sotto la sopravvegghianza dell' ufiziale superiore d' ispezione.

50. L' ufiziale superiore d' ispezione accompagnerà il generale nelle ricognizioni che questo farà del terreno per determinare la situazione e forza degli avamposti, per la determinazione dei lavori da eseguire per le comunicazioni, per la ripartizione degli accantonamenti o per la scelta dei campi (n.° 124) : accompagnerà le guardie di avamposti allorchè montano per la prima volta e le ispezionerà dopo situate (n.° 125).

51. Potrà essere incaricato del comando di tutti gli avamposti della brigata.

52. Riunirà le guardie e le farà defilare.

Art. 3.

Del servizio della gendarmeria reale.

53. La gendarmeria reale addetta ad un esercito dipenderà dal generale in capo. I suoi superiori conserveranno coll' ispettore dell' arma la corrispondenza prescritta da' particolari regolamenti.

54. I distaccamenti di gendarmeria reale addetti ai corpi di esercito, alle divisioni, alle brigate, dipenderanno da' generali comandanti questi corpi.

55. Quei distaccamenti che si trovassero ne' campi o negli accantonamenti occupati da truppe delle quali essi non fan parte, avranno pe' superiori di queste truppe la stessa dipendenza ch' è prescritta pe' comandanti di piazza.

56. La gendarmeria sarà impiegata al disimpegno delle funzioni del suo istituto.

57. Essa sarà specialmente incaricata della polizia dell'esercito, siccome verrà detto in seguito.

58. Riunita in corpo per frazioni militari dipenderà dai superiori corrispondenti, al modo stesso che ogni altra truppa.

Art. 4.

Del servizio dell' artiglieria e del genio.

59. L'artiglieria dovrà provvedere :

1. Allo stabilimento, alla costruzione ed al servizio di tutte le batterie e di tutte le bocche da fuoco.
2. All'approvvigionamento dell'esercito circa le armi, le macchine, gli attrezzi e le munizioni da guerra.
3. Alla costruzione ed allo stabilimento de' ponti mobili.

60. Gli ufiziali che comandano l'artiglieria ed il genio nelle varie frazioni dell'esercito dipenderanno da' generali che sono alla testa di queste, ed eseguiranno gli ordini che ne riceveranno, sia direttamente sia per l'organo del capo dello stato maggiore ; corrisponderanno inoltre co' superiori gerarchici dell'arma a seconda dei regolamenti speciali.

61. Essi faran conoscere al generale del corpo cui sono addetti gli ordini che riceveranno dai superiori dell'arma relativi al servizio che prestano.

62. Il genio sarà incaricato:

1. Della traccia, direzione ed esecuzione delle opere di fortificazione permanente o passaggiera e degli assedì.
2. Dei lavori necessarî per aprire o distruggere comunicazioni, o per altro oggetto militare.

Potrà essere incaricato delle ricognizioni, de' rilievi di terreno e della formazione di carte.

63. Allorquando si stabiliranno delle guarnigioni fisse nelle piazze o nei posti militari conquistati o creati dall'esercito, gli ufiziali di artiglieria e del genio vi disimpegneranno il servizio con le norme della ordinanza di piazza.

64. È vietato agli ufiziali di artiglieria e del genio di comunicare ad altri che al generale in capo, al generale del corpo cui sono addetti, o ai di loro capi di stato maggiore gli stati di approvvisionamento, le piante delle piazze, i progetti ed ogni altro materiale analogo.

Art. 5.

Del servizio dell' intendenza.

65. L' intendenza di un esercito di operazione si comporrà:

1. Di un intendente.
2. Di un numero di commissarî ordinatori, commissarî di guerra ed aggiunti.
3. Di un numero di ufiziali dell' intendenza generale dell' esercito.
4. Degli impiegati subalterni necessarî.

66. L'amministrazione dell'esercito sarà regolata per divisioni e centralizzata dall'intendente dell'esercito in campagna.

67. I commissarî ordinatori ed i commissarî di guerra faranno parte degli stati maggiori de' corpi cui sono addetti, eseguiranno gli ordini de' comandanti di essi corpi, e lor dirigeranno i rapporti e sottometteranno le proposizioni per la formazione e la situazione de' magazzini, per le distribuzioni e per tutte le disposizioni atte ad assicurare i varî servizî; concorreranno coll' ispettore della sanità militare allo stabilimento ed alla manutenzione degli spedali e delle ambulanze.

68. Daranno conto giornalmente al comandante del corpo cui sono addetti della situazione de' magazzini e delle risorse di ogni specie, e gli faran conoscere gli ordini analoghi che riceveranno da' loro superiori gerarchici, co' quali corrisponderanno; gli proporranno in fine le disposizioni relative alla quantità od alla specie delle distribuzioni, ed al modo di praticarle.

69. Gli ordinatori ed i commessarî di guerra faranno le rassegne de' corpi e degli individui, ne liquideranno le spettanze e ne disporranno i pagamenti nel modo che nell'ordinanza per l'amministrazione militare verrà dettato.

70. Essi saranno specialmente incaricati di regolare ed eseguire i varî servizî amministrativi, di regolare le spese, verificare e totalizzare i conteggi dei generi di ogni specie distribuiti o consumati, sia che i fondi o i generi provvengano da' paesi occupati dall'esercito, dal tesoro o da prese fatte al nemico; di vigilare in fine su tutti

i particolari dell'amministrazione dell'esercito e dirigerne l'andamento, esercitandovi la fiscalia legale di cui sono per la natura delle loro funzioni rivestiti.

71. Dovranno inoltre secondare i comandanti delle divisioni nella loro vigilanza sull'amministrazione interna de' corpi, ed adempire in questo ramo quanto dall'ordinanza amministrativa è imposto.

72. L'ordine di provvedere e distribuire costituisce, di unita alle operazioni militari ed agli altri motivi che ne son causa, la responsabilità de' generali; i mezzi di provvedere, la giustificazione de' pagamenti e delle distribuzioni costituiscono la responsabilità del corpo amministrativo.

73. Allorquando i bisogni dell'esercito lo esigessero imperiosamente autorizziamo il generale in capo ad ordinare delle tolte, sia in danaro, sia in generi sul paese nemico occupato dalle truppe; la facoltà medesima è accordata al comandante di un corpo di esercito distaccato. Niun altro generale potrà ordinarne sotto alcun pretesto.

74. La esazione, la ripartizione e l'impiego delle tolte saranno regolate tra il generale che le avrà ordinate ed il commessariato di guerra.

Art. 6.

Del servizio delle ordinanze.

75. All'entrare in campagna il generale in capo stabilirà il numero delle ordinanze a cavallo da impiegarsi

Digitized by Google

presso i generali ed i capi degli stati maggiori, non che i corpi i quali dovranno somministrarle e le epoche in cui si rileveranno; i cambiamenti che si faranno su questo articolo saranno annunciati all'ordine dell'esercito.

76. In marcia le ordinanze seguiranno gli ufiziali cui sono addette, e lor serviranno anche di scorta. Quelle non destinate al seguito di alcuno marceranno alla testa delle divisioni o delle brigate.

77. Per la spedizione degli ordini, semprechè le distanze sian brevi, si preferiranno le ordinanze a piedi; a quale uopo ne verrà nominato un determinato numero pel servizio del quartier generale.

78. Il sotto-ufiziale o l'ufiziale capo delle ordinanze, nello spedire alcuna di queste, le darà un viglietto indicante l'ora in cui parte, ed altro simile allorquando sarà rilevata.

Art. 7.

De' soldati presso gli ufiziali.

79. Le prescrizioni contenute nel num. 1747 dell'ordinanza di piazza in campagna, saranno modificate nel modo seguente.

80. Gli ufiziali superiori sono autorizzati ad avere due soldati per assistenti; gli altri ufiziali, i chirurgi ed i cappellani un solo; questi soldati saranno esenti da ogni servizio, ma rientreranno nelle file per le marce, le evoluzioni ed i combattimenti.

*

81. Gli ufiziali montati di dritto potranno far condurre i lor cavalli di mano da soldati, previa l'autorizzazione de' superiori respettivi; questi soldati nella cavalleria saranno presi tra gli smontati e nella fanteria tra i meno idonei al servizio attivo: essi non potranno montare se non cavalli appartenenti agli ufiziali medesimi.

CAPITOLO II.

DEL MODO DI COMANDARE E RIPARTIRE IL SERVIZIO.

82. Il servizio sarà comandato per brigate.

83. Lo stato maggiore dell'esercito comanderà il servizio che le varie divisioni prestar debbono; gli stati maggiori divisionarî lo ripartiranno tra le brigate in proporzione della forza e delle circostanze; i capitani di stato maggiore addetti alle brigate ne faranno la ripartizione ai corpi della brigata e ne terranno i ruoli, dovendo per tale incarico disimpegnare le funzioni attribuite nell'ordinanza di piazza a' maggiori di piazza.

84. I varî servizî in campagna formeranno altrettanti giri diversi, i quali verranno classificati come nell'ordinanza di piazza, ed il servizio verrà nominato nel modo ch'è detto quivi.

85. Gli stati maggiori baseranno la ripartizione del servizio giornalmente sulle situazioni di presenza de' corpi.

86. Ogni servizio sarà contato siccome fatto, se la truppa per esso comandata avrà defilato dalla parata della guardia.

87. I capitani che si trovino investiti del comando di un battaglione saranno esenti da ogni servizio siccome capitani, ma rulleranno co' maggiori solo quando si trovino essere i più antichi nella brigata: se le loro compagnie saranno distaccate non marceranno con esse, ma se occorra saranno quivi rimpiazzati da altri capitani.

88. Gli ufiziali subalterni che funzioneranno da aiutanti maggiori godranno della esenzione di servizio.

89. Le reclute provvenienti da' depositi faranno il servizio allorquando i comandanti de' corpi giudicheranno che siano sufficientemente istruite.

CAPITOLO III.

DEL MODO DI ESEGUIRE IL SERVIZIO.

Art. 1.

Principi generali.

90. Le truppe accantonate si conformeranno interamente alle prescrizioni dell' ordinanza di piazza, salve le modificazioni che i generali comandanti crederanno apportarvi per le circostanze locali: queste saranno fatte note all' ordine.

Art. 2.

Della riunione delle guardie, della ispezione e parata delle medesime.

91. Le truppe accampate eseguiranno la loro parata di guardia per brigata innanzi il fronte di bandiera, o in altro sito designato dal generale comandante.

92. Il generale comandante la divisione potrà ordinare la riunione della parata della intera divisione, assegnando il luogo.

93. Le gran guardie di avamposti potranno riunirsi separatamente ed in ore diverse, o partire dai proprî quartieri (n.° 125).

Art. 3.

Dell' ordine.

94. Gli ordini verbali saranno inviati per mezzo degli ufiziali di stato maggiore dell' esercito, degli aiutanti di campo e degli ufiziali di ordinanza, ai quali tutti sarà applicabile il prescritto al num. 226 dell'ordinanza di piazza. Questi medesimi porteranno gli ordini importanti, i quali potranno essere suggellati.

95. Gli ufiziali di ordinanza saranno riconosciuti all'ordine.

96. Quando gli ordini suggellati saranno recati da

sotto-ufiziali o soldati di ordinanza la soprascritta dovrà indicare il luogo e l'ora della partenza, e nella ricevuta si dovrà segnare il luogo e l'ora dell'arrivo.

97. Gli ordini potranno aver forma di lettera, ma si preferirà lo stile di ordine puramente.

98. Tutte le disposizioni date del comandante l'esercito o da' comandanti de' corpi d'esercito, riguardanti o le truppe o il paese che occupano, saranno emanate in forma di ordine.

99. La trasmissione degli ordini sarà sempre fatta secondo le vie gerarchiche senza omettere verun intermedio, eccetto solo qualche caso straordinario ed urgente, nel quale pertanto l'autorità che invia l'ordine dee informarne l'autorità intermedia, e colui che riceve l'ordine dee immediatamente darne conto al suo superiore immediato.

100. Gli ordini pe' corpi verranno sempre diretti alla loro guardia di polizia: in assenza de' colonnelli saranno da questa rimessi ai tenenti colonnelli, e mancando questi agli ufiziali superiori di settimana, i quali daranno al momento le necessarie disposizioni. Ne' corpi di un battaglione il capitano di picchetto li riceverà, e l'ufiziale di picchetto nelle frazioni de' corpi.

101. I capi degli stati maggiori terranno registro degli ordini ch'emaneranno o che comunicheranno. I capitani di stato maggiore addetti alle brigate, ed in loro assenza gli aiutanti di campo de' brigadieri, terranno simile registro per le brigate.

102. Gli ordini si distingueranno in generali e speciali.

I primi oltre gli oggetti additati al num. 504 dell'ordinanza di piazza, potranno contenere puranco:

1. L'ora, ed il luogo delle distribuzioni, siano di sussistenze, di generi, o di fondi.

2. Le ore de' varî servizî.

3. I regolamenti di polizia e le proibizioni che le circostanze ed i luoghi possono esigere.

4. Gli stati e le situazioni da fornirsi ed i loro modelli.

5. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative all'esercito.

6. In fine tutto quello ch'è necessario far noto alle truppe.

103. Gli ordini generali potranno darsi per tutto l'esercito, per un corpo di esercito, per una divisione o brigata o per un corpo dai comandanti rispettivi di queste truppe.

104. I capi di stato maggiore saranno incaricati della estensione degli ordini, le cui minute esser dovranno approvate dai respettivi generali, e della loro spedizione. Il capo dello stato maggiore dell'esercito li comunicherà ai comandanti de'corpi di esercito, e delle divisioni o brigate non riunite in corpi maggiori. I capi degli stati maggiori divisionarî li comunicheranno ai comandanti le brigate, e questi ai comandanti dei corpi della loro brigata.

105. I capi degli stati maggiori comunicheranno gli ordini ai comandanti di artiglieria e del genio, della gendarmeria, ed all'intendente o commessario, e se vi sieno de' comandanti di piazza nominati nell'estensione occupata dalla truppa, anche a questi.

106. Il capo dello stato maggiore dell' esercito invierà ogni mese al ministro della guerra copia del registro degli ordini generali dell' esercito.

107. Gli ordini speciali conterranno i movimenti da eseguire, i distaccamenti da somministrare, i particolari relativi al personale degli ufiziali, all' artiglieria ed al genio, alle sussistenze, a' rapporti col paese occupato dall' esercito etc. In fine conterranno le disposizioni che non sarà necessario far conoscere alle truppe.

108. Nelle brigate gli ordini saranno comunicati al circolo d' ordine semprequando le circostanze lo permetteranno, altrimenti saranno inviati in iscritto ai capi dei corpi, o saranno chiamati al quartier generale gli aiutanti maggiori di servizio cui verranno dettati dai capitani dello stato maggiore o dall' aiutante di campo del generale.

109. Gli ufiziali incaricati di portare ordini, specialmente a corpi lontani e distaccati, saranno scelti tra quelli meritevoli di somma confidenza, e che possono essere informati del contenuto negli ordini stessi.

109. Un ufiziale spedito in missione in paese occupato da posti nemici dee essere accompagnato almeno da due cavalieri ben montati; egli eviterà i luoghi abitati, preferirà le traverse alle grandi strade, e si riposerà il meno che sia possibile ed in luoghi segregati; nelle strade che sembrino pericolose si farà precedere da uno de' cavalieri. Dovrà essere sempre preparato a lacerare i dispacci e farli sparire o anche inghiottirli, ed avrà in pronto delle risposte accorte alle domande che il nemico potrà indi-

rizzargli sull' oggetto di sua missione e sulla situazione dell' esercito. Egli infine non si lascerà atterrire da qualsivoglia minaccia.

Art. 4.

Del santo.

111. Il santo verrà composto com' è detto nell' ordinanza di piazza, e servirà a far riconoscere le truppe tra loro e ad evitare le sorprese. Potrà al santo ed alla contrassegna aggiungersi una terza parola che sarà comunicata alle sentinelle ed a coloro che debbono passare innanzi di esse per esserne riconosciute: questa si dirà parola di ricognizione: in talune circostanze sarà rimpiazzata da un segno.

112. Il comandante in capo stabilirà delle serie di santi; esso darà giornalmente il santo. Il capo dello stato maggiore dell' esercito indirizzerà il santo a' generali comandanti i corpi le divisioni o le riserve, e questi a' generali comandanti le brigate: lo invierà puranco a' comandanti dell' artiglieria e del genio, all' intendente generale ed a' comandanti di piazze.

113. Quando più brigate saranno riunite i comandanti le divisioni daranno il santo a' brigadieri nel modo prescritto nell' ordinanza di piazza, e questi lo daranno ogni giorno a' capi de' corpi ed all' ufiziale superiore d' ispezione, in modo che giungere possa innanzi sera a' posti.

114. Se un corpo sia distaccato a tale distanza che la

corrispondenza esser non possa nè sollecita nè agevole, il suo comandante immediato darà il santo. Si praticherà lo stesso nelle piazze forti occupate dall'esercito, ma lontane dal quartiere generale.

115. Ne' reggimenti l'ufiziale superiore di settimana sarà incaricato di comunicare il santo suggellato a' comandanti delle granguardie e degli altri posti, i quali lo trasmetteranno verbalmente, s'è possibile, ai posti secondarî e distaccati.

116. Dopo la ritirata l'ufiziale superiore anzidetto darà il santo agli ufiziali di servizio durante la notte, agli aiutanti maggiori ed agli aiutanti, al subalterno di picchetto fisso, ed ai capiposti che ne dipendono. Costoro saranno all'uopo riuniti in circolo sul fronte di bandiera, ed il picchetto darà gli uomini necessarî pel circolo esterno. L'ufiziale superiore di settimana entrato nel circolo, oltre il santo, darà pure gli avvertimenti necessarî pel servizio della notte.

117. Il capo dello stato maggiore dell'esercito darà una istruzione onde invertire l'ordine de'santi nella loro serie, nel caso che questa serie si disperdesse o cadesse nelle mani del nemico. In ambo i casi il generale che comanda ne farà subito rapporto e ne preverrà i comandanti delle truppe e dei posti vicini.

118. Quando il santo scritto si perda agli avamposti, o che una diserzione faccia temere esser possa comunicato al nemico, il comandante di essi ne darà subito un altro, e ne avvertirà immantinente i corpi ed i posti vicini ed i generali.

Art. 5.

Degli avamposti.

119. Gli avamposti sono le guardie avanzate che un corpo di truppa spicca intorno di se per assicurare la sua posizione, il suo campo, il suo accampamento, i suoi quartieri. È loro oggetto: 1° impedire che il nemico giunga improviso sul corpo principale; 2° cercare di conoscere la posizione del nemico stesso; 3° spiarne le mosse; 4° vietare infine qualsivoglia comunicazione clandestina tra esso lui e la truppa.

120. Il generale comandante potrà disporre che un corpo o una riunione di più corpi copra il fronte ed i fianchi del campo: questa truppa dovrà in tal caso disporsi in granguardie e posti in modo analogo a quello che verrà ne' numeri seguenti stabilito, ed i corpi che sono dietro, prevenuti di ciò, spiccheranno solo qualche piccolo posto innanzi il fronte. Ma se non vi sia alcuna prevenzione particolare, ogni brigata provvederà alla propria sicurezza situando i suoi avamposti, dei quali il brigadiere stabilirà il numero la forza e la posizione. In un corpo distaccato o isolato tale dovere incumbe al suo comandante.

121. Ciascun reggimento di fanteria e di cavalleria, sia qualsivoglia il numero de' battaglioni o degli squadroni da cui vien composto, ed anche un corpo di un solo battaglione, darà agli avamposti un distaccamento di un capitano, formato da quel numero di ufiziali sotto-ufiziali

e soldati che il suo oggetto e la forza del corpo che lo fornisce renderanno necessarî; non obbliando per principio essere quattro uomini bisognevoli a mantenere una sentinella o una vedetta.

122. Ogni avamposto stabilirà una granguardia, dei posti secondarî, e talvolta de' posti distaccati.

123. Per quanto sarà possibile le granguardie saranno formate di fanteria e di cavalleria: la prima arma servirà a sostenere, la seconda a scoprire, e quindi questa fornirà le scoperte le ricognizioni, i posti distaccati e le vedette. Ma se la scarsezza della cavalleria lo comandi, ovvero la natura del terreno le permetta, si assegneranno solo de' cavalieri in piccolo numero a ciascuna granguardia, e questi serviranno alla pronta trasmissione degli ordini e de' rapporti, alla comunicazione, ed a qualche altro servizio adattato alla loro quantità.

124. Il comandante di una brigata, ovvero di un corpo distaccato, al giungere nel posto ove intende stabilire la sua truppa, riconoscerà il terreno ch'è intorno e fisserà il numero e la forza delle granguardie di avamposti, non che il sito ove debbono situarsi. Interverranno a questa ricognizione un ufiziale superiore e l'aiutante maggiore di ciascun corpo, e l'ufiziale superiore d'ispezione, ovvero quello destinato al comando degli avamposti.

125. Pria che la brigata deponga le armi, sulle basi precedentemente fissate, si nomineranno le truppe di guardia agli avamposti, e queste si riuniranno al luogo della parata, ovvero marceranno direttamente a' loro posti, ove per la prima volta saranno condotte dall' ufi-

ziale superiore che avrà seguita la ricognizione e dall'aiutante maggiore.

126. Tali truppe marceranno nel più profondo silenzio e si faranno precedere da una vanguardia che perlustri il terreno, ed avranno se occorra anche de' fiancheggiatori.

127. Le granguardie debbono situarsi con preferenza in luoghi donde scoprasi molto tratto di paese, ed ove sieno ascose al nemico, onde questo giudicar non possa della loro posizione e della loro forza. Se vi sia una comunicazione principale che debbasi osservare o difendere, ovvero un inforcamento di molte comunicazioni interessante, si situeranno ivi presso; ma se non vi sia tale posizione determinata si allogheranno verso il centro del terreno che debbono custodire, evitando sempre di avvicinarle soverchiamente ad un bosco o ad un terreno coperto, ed in generale di stabilirle ove esser possano agevolmente sorprese.

128. La distanza della granguardia dal corpo che la spicca dipende dalla natura del terreno, dall'arma di cui è composta, e da altre circostanze che impediscono determinarla in modo assoluto; dee però esser tale, che investita e forzata a ripiegare possa avvertire il corpo principale con tanta anticipazione, da potere prendere le armi e disporsi alle offese pria che il nemico gli giunga addosso. Ne' terreni coperti, intricati o montuosi si dovranno ravvicinare al corpo principale, specialmente se gli abitanti parteggino pel nemico. Ma se occorra situarle molto presso al nemico e a sua vista convverrà che al cader del giorno vadano ad occupare un posto indietro meglio coperto.

129. Se le granguardie debbano stabilirsi molto lungi del corpo principale converrà situare de' posti intermedi che ne assicurino le comunicazioni e ne proteggano la ritirata. Tali posti saranno somministrati dal corpo principale, e si situeranno con preferenza agli sbocchi delle strade, delle vallate o de' boschi che mettono capo sulla comunicazione principale tra il corpo e la granguardia, o sui ponti, sulle strade o in altri luoghi difficili per ove questa passar dovrebbe ritirandosi.

130. Le granguardie di rado si copriranno con trinceramenti, e solo per ordine del generale, che in questo caso farà somministrare stromenti ed anche lavoratori perchè l'opera sia compiuta nel giorno medesimo in cui è ordinata. Le granguardie però situate in pianura ed esposte agl' insulti della cavalleria potranno coprirsi con abbattute d'alberi, con fossi o con altri ostacoli.

131. Situata una granguardia, prima cura del comandante di essa, non che de' generali ed ufiziali che l'hanno accompagnata, esser dee di aver notizie del nemico, procurandole per ogni mezzo: deve poscia riconoscersi la di lei posizione ed il terreno che si occupa, esaminando le strade, gli sbocchi, i guadi, i ponti ed ogni altro accesso per ove il nemico può giungere sul posto o sul corpo principale, e pe' quali si può girne a lui.

132. Questa ricognizione porta a determinare il numero e la forza de' posti secondarî, la loro posizione, ed il numero delle sentinelle che debbono fornire; e finalmente fa conoscere se occorra stabilire posti distaccati.

133. I posti secondarî e distaccati, secondo la loro

importanza, saranno comandati da ufiziali o da sotto-ufiziali. La loro forza totale dovrà essere tale che un terzo circa dell' intero avamposto rimanga per granguardia.

134. Oggetto de' posti secondarî si è di occupare delle posizioni innanzi la granguardia donde si scopra molto tratto di terreno, o di guardare delle comunicazioni per ove il nemico giunger possa sulla granguardia o sul corpo principale, o degli accessi laterali indispensabili a custodire.

135. La loro distanza dalla granguardia dipende dalla natura del terreno, dall' arma da cui sono composti e dalle circostanze; sempre però la comunicazione con la granguardia esser ne dee spedita e sicura; tale comunicazione potrà nelle occorrenze assicurarsi con un piccolo posto o con una sentinella intermedia.

136. I posti secondarî che fossero situati molto lungi dalla granguardia, ovvero in posizioni troppo esposte o scoverte, prenderanno all' avvicinare della notte una situazione più ravvicinata e più coperta. Tale movimento si eseguirà in silenzio, ed al favore dell' oscurità, e sempre dopo che la granguardia abbia eseguito il suo.

137. I posti secondarî spiccheranno le sentinelle; queste saranno semplici se il terreno sia sgombro, poco intraprendente il nemico, non ostile la popolazione, agguerrita la truppa; altrimenti saranno doppie.

138. Le sentinelle dovranno vedersi tra loro e vedere il posto, specialmente quelle che gli sono innanzi, o almeno esserne udite. Dovranno in oltre le estreme di ciascun posto comunicare con quelle del posto vicino o

della granguardia, se questa non abbia tutto il suo fronte coperto da posti secondarî, onde l'insieme delle sentinelle formi un cordone non interrotto: in siffatta maniera tutto il terreno affidato all'avamposto sarà spiato e custodito.

139. Le sentinelle avranno un posto designato per la notte allorchè si giudichino troppo discoste dal posto o troppo scoperte: esse si renderanno a tale nuova posizione al cadere del giorno, dopo che il posto avrà presa la situazione di notte, e quando ne riceveranno l'ordine.

140. Oltre le granguardie ed i posti secondarî potranno situarsi de' posti distaccati. Spinti questi molto innanzi verso il nemico ne osservano più da presso le operazioni, e sono perciò in caso di avvertirne prontamente i posti secondarî e le granguardie.

141. I posti distaccati saranno tratti dalle granguardie e verranno situati dagli ufiziali superiori che le stabiliscono. In terreno aperto saranno composte a preferenza di cavalleria; e se quest'arma sia numerosa ed occorra cautelarsi contro un nemico intraprendente, si moltiplicheranno in modo che le vedette ch'essi spingono formino una catena continuata: altrimenti ciascuu posto avrà le sue vedette che non comunicheranno se non fra loro.

142. Essi posti si situeranno in posizioni ove sia agevole evitare le sorprese, e donde si possano conoscere con sufficiente anticipazione i movimenti del nemico, e di spedita e sicura comunicazione col posto che li spicca.

143. I corpi isolati dovendo vigilare una circonferenza

molto estesa in proporzione della loro forza, preferiranno coprirsi con posti distaccati: questi si comporranno di uomini scelti e si spingeranno la notte molto innanzi sulle strade per ove il nemico può recarsi ad attaccare il posto, e su quelle per le quali può girarli o tagliarne la ritirata; si situeranno specialmente alla riunione di molte strade e ne' luoghi donde si scopre più terreno. Essi posti cangeranno sovente posizione, sì per non essere sorpresi, sì per sopravvegghiare attivamente varî punti.

144. Gli uomini destinati a' posti distaccati durante il loro servizio non lasceranno le armi, non accenderanno fuoco, non si abbandoneranno al sonno, e se di cavalleria non appiederanno: è perciò che potranno essere rilevati ogni quattro o otto ore.

145. Per la facile trasmissione degli avvisi di notte tempo i posti distaccati saranno provveduti di segnali convenuti per annunciare l' avvicinare del nemico. In siffatto caso essi posti, dopo essersi assicurati che il segnale è stato avvertito, si ritireranno per istrade anticipatamente riconosciute e designate su de' posti laterali, donde a giorno andranno a raggiungere la granguardia.

146. Le sentinelle e le vedette avendo per oggetto principale di osservare il nemico e dare avviso sollecito de' di lui movimenti, e di custodire sì attentamente il terreno da non permettere che alcuno lo traversi inosservato, dovranno essere situate in posizioni donde possano scoprire da lungi, senza però interrompere la catena che formano tra loro. Occorre al possibile asconderle al nemico, profittando di un muro, di un albero

di una siepe di una eminenza o di una piega di terreno, in modo però da non perdere di vista ciò che debbono osservare. Si deve evitare di avvicinarle troppo ai luoghi coperti donde possono essere sorprese.

147. Se si debba situare una sentinella o una vedetta sì lungi da non potere comunicare col posto, il comandante di esso distaccherà un caporale e quattro uomini per fornirla. Potrà in vece raddoppiarsi la sentinella stessa, onde l'una delle due vada ad avvertire il posto, mentre l'altra rimane ad osservare; oppure potrà stabilirsi una comunicazione per mezzo di segnali convenuti con anticipazione, siccome l'elevare in alto un pannolino, un caschetto o altro oggetto, dando a ciascuna di queste cose un significato speciale. Le vedette possono per l'oggetto suindicato percorrere uno spazio determinato. Durante la notte le sentinelle saranno meglio situate nei luoghi bassi donde si discerne più agevolmente quel che avviene sulle alture.

148. Oltre i casi contemplati nel num. 137 potran pure raddoppiarsi le sentinelle allorquando debba sopravvegghiarsi attentamente largo tratto di orizzonte che in allora si ripartirà tra le due, o quando si debba spedire un qualche avviso, arrestare un qualche individuo, onde l'una rimanga mentre l'altra va. Tale precauzione è puranco necessaria in terreno frastagliato, intricato e di aspetto ineguale, e durante le notti oscure e tempestose favorevoli alle sorprese: in questi casi, mentre l'una sentinella osserva, l'altra percorre i recessi, i nascondigli, i rovesci delle strade incavate etc. In fine quando gli

uomini di un posto sieno insufficienti a custodire tutti gli aditi si assegnerà a ciascuna delle sentinelle un tratto di terreno da percorrere e vigilare, e tali sentinelle, che diconsi volanti, incrociandosi nel cammino che verrà stabilito dal capoposto, suppliranno alla scarsezza degli uomini e manterranno la necessaria concatenazione.

149. Dalla conoscenza più esatta del terreno, dalla valutazione più rigorosa del numero e della specie delle truppe avverse, da novelli dati sui progetti del nemico, infine da considerazioni derivanti dalle disposizioni degli abitanti, può trarsi motivo di sminuire o accrescere la forza degli avamposti, anche dopo che siano stati stabiliti.

150. Situato un avamposto potrà il comandante della granguardia rettificare la posizione de' posti secondarî e distaccati, e delle sentinelle o vedette, facendone rapporto.

151. Il comandante la brigata potrà affidare il comando di tutti gli avamposti all' ufiziale superiore d' ispezione, ovvero ad altro ufiziale superiore: in siffatto caso l' uno o l' altro concentrerà tutto il servizio, riunirà i rapporti, che trasmetterà al generale comandante la brigata, e diramerà gli ordini. Il comandante degli avamposti si stabilirà in un sito indicato dal generale, e fatto noto a tutte le granguardie.

152. L' ufiziale superiore d' ispezione, o quello che comanda gli avamposti, ne rettificherà le varie parti e coordinerà l' intero sistema degli avamposti della brigata, prendendo cura che comunichino con quelli de'corpi vicini. Egli stabilirà se occorrano dei posti laterali per meglio coprire il fronte.

153. Il generale comandante la divisione verificherà e rettificherà, se lo giudica a proposito, la posizione delle granguardie e de' posti e le loro consegne, e farà stabilire i posti necessarî per ligare tra loro gli avamposti delle varie brigate, o per coprire i fianchi e le spalle della posizione.

154. Il cennato generale si farà all' uopo suindicato secondare dagli ufiziali dello stato maggiore della divisione. Intanto dovendo il servizio esterno essere concentrato in cadauna brigata, onde vi sia responsabilità e regolarità, si limiteranno tali ufiziali a render conto al generale comandante di ciò che avranno osservato, e non daranno ordini se non ne' casi urgenti, e quando gli ufiziali superiori della brigata incaricati degli avamposti sieno assenti.

155. Indipendentemente della vigilanza che i generali comandanti le divisioni e le brigate, e gli ufiziali comandanti i corpi isolati aver denno sugli avamposti, il loro servizio è specialmente affidato a' capi de' corpi cui i posti appartengono, ed agli ufiziali superiori ed aiutanti maggiori de' corpi stessi.

156. I generali comandanti le brigate e gli ufiziali superiori d' ispezione, o i comandanti degli avamposti, daranno a' comandanti le granguardie le consegne e le particolari istruzioni sulla vigilanza necessaria alla loro posizione, sul servizio da prestare, ed infine sulle disposizioni da prendere in caso di attacco e di ritirata. I comandanti le granguardie daranno le loro istruzioni e le consegne a' comandanti de' posti secondarî e distaccati.

157. Gli avamposti monteranno d'ordinario con le altre guardie; però il comandante della brigata, o del corpo isolato, allorquando crederà indispensabile raddoppiare i posti durante le prime ore del giorno, potrà farli montare all'alba. In siffatto caso essi si riuniranno, e partiranno in silenzio, e con le precauzioni additate al num. 126. Questo spediente pertanto indebolisce i corpi e trapazza la truppa, laonde vi si ricorrerà di rado, e giammai quando si è sul punto di marciare o di combattere.

158. I soli generali comandanti e i di loro capi di stato maggiore potranno, oltrepassando gli avamposti, cangiarne la posizione ed impiegarne le truppe.

Art. 6.

Del servizio delle guardie ne' loro posti.

159. I posti secondarî e distaccati (n.° 122) dipenderanno dalle granguardie di avamposti o da' posti che li spiccheranno. Nello stabilire i posti intermedî (n.° 129) si disporrà se debbano dipendere da una granguardia o considerarsi isolati. Gli altri posti esterni del campo, siccome guardie a' magazzini, parchi, luoghi di distribuzione ec. dipenderanno da' posti principali o saranno isolati a seconda delle circostanze.

160. Tutt' i posti principali ed isolati corrisponderanno col maggiore di settimana del proprio corpo, inviandogli i rapporti periodici e straordinarî, e ricevendone gli or-

dini ed il santo: tale corrispondenza sarà analoga a quella dall'ordinanza di piazza prescritta tra i posti e la granguardia, dovendo l'ufiziale superiore anzidetto considerarsi siccome il centro del servizio del corpo.

161. Se vi sia un ufiziale superiore comandante gli avamposti, questi riceveranno da lui gli ordini ed il santo, ma faranno rapporto ed a tale comandante ed all'ufiziale superiore di settimana del corpo.

162. I maggiori di settimana corrisponderanno col generale comandante la brigata, che sarà considerato pel servizio siccome comandante di piazza.

163. I capiposti riceveranno le consegne e le istruzioni alla parata della guardia o dal capoposto cui rilevano. I posti secondarî e distaccati le riceveranno da'capiposti da'quali dipendono.

164. Ogni capoposto, sia che ne rilevi un altro, sia che monti per la prima volta, riconoscerà con cura il terreno intorno al posto, esaminandone tutti gli accidenti e tutte le comunicazioni ne'più minuti particolari, onde conoscere per quali strade il nemico può giungere a lui, e quali siano i mezzi per validamente opporsi al suo attacco nelle varie circostanze: quali sorprese abbiansi a temere ed in che modo si possano evitare; quale sia la via da tenere essendo forzato alla ritirata, e come questa debba eseguirsi; quali sieno le comunicazioni co'posti laterali, con quello da cui dipende, e con gli altri dal suo dipendenti, e finalmente col corpo principale, onde la circolazione de'rapporti e degli ordini sia sicura e spedita.

165. Il comandante di un posto situerà la guardia nel sito ove dovrà postarsi nel caso fosse attaccata, e farà conoscere tutte le disposizioni da prendersi in siffatto caso ed il modo come dovrà eseguirsi la ritirata. Stabilirà i posti secondarî e distaccati che dovesse fornire (n.° 122) e le sentinelle necessarie alla sicurezza del posto ed agli oggetti designati dalla consegna.

166. Farà che de' sotto-ufiziali ed anche de' soldati conoscano le comunicazioni co' posti vicini e col corpo principale, onde avvalersene all' uopo.

167. Esaminerà le consegne de' posti da essolui dipendenti, cui darà le necessarie istruzioni sì pel caso che venissero attaccati e sì per quello in cui dovessero ritirarsi, assegnando la strada per siffatta operazione ed il modo da eseguirla.

168. Spedirà un' ordinanza al posto dal quale dipende, e non dipendendo da alcuno all' ufiziale superiore di settimana del corpo cui appartiene: tali ordinanze potranno secondo le circostanze essere doppie o triple, e serviranno alla comunicazione ed a scortare le novelle guardie allorchè andranno a rilevare le antiche.

169. Se il posto dovrà trincerarsi vi si porrà mano immantinente, onde l'opera sia compiuta nel giorno stesso; se debba semplicemente coprirsi contro un insulto ciò si praticherà al momento (n.° 130).

170. In tutte le precedenti operazioni il capoposto avrà in mira la sicurezza del posto, e la esecuzione della consegna e delle istruzioni che avrà ricevute nel montare; cose delle quali egli sarà strettamente responsabile: potrà

pertanto fare delle modificazioni a quel che si fosse praticato dal suo predecessore.

171. Eseguite le precedenti disposizioni il posto potrà posare le armi, e se è di cavalleria appiedare. Le armi saranno disposte in fasci, e se il posto è trincerato si appoggeranno al parapetto. In ogni caso si cercherà guarentirle per quanto è possibile dalla pioggia e dall'umido, specialmente le piastrine, e vi si apporrà una sentinella.

172. Il generale comandante la divisione o il capo del suo stato maggiore, il comandante la brigata e l'ufiziale superiore d'ispezione potranno dare degli ordini e delle istruzioni o anche delle nuove consegne a' capiposti; nei casi urgenti potranno farne altrettanto gli ufiziali dello stato maggiore (n.° 154). Sempre però i capiposti dovranno di tali ordini ricevuti dar notizia all'autorità da cui dipendono.

173. Tutt'i capiposti dovranno far nota la loro consegna agli ufiziali di stato maggiore, agli ufiziali superiori del proprio corpo ed a' generali che lo chiederanno. Essi capiposti dovranno puranco somministrare a' cennati ufiziali tutte le notizie che avranno raccolte e gli schiarimenti che potranno fornire.

174. Le granguardie e gli altri posti potranno talvolta essere incaricati della custodia e della direzione de' segnali che lo stato maggiore stabilisce su de' punti elevati: in questo caso riceveranno delle consegne e delle istruzioni speciali cui si uniformeranno con cura.

175. Tutt'i posti situati per la sicurezza del corpo principale, sia sul fronte sia sui fianchi ed anche alle spalle

del campo, oltre i doveri derivanti dalle particolari consegne, informeranno colla massima prontezza i posti vicini e quelli da cui dipendono, e l'ufiziale superiore di servizio del loro corpo, dei movimenti e della marcia del nemico, non che degli attacchi che sostengono o che temono. Esamineranno inoltre le persone che attraversano la linea de' posti, specialmente se provvengano dal di fuori, ed arresteranno quelle non munite di passaporti firmati da generali conosciuti. Arresteranno puranco i soldati, vivandieri, bagaglioni, domestici che cercano oltrepassare la linea stessa. In fine faranno condurre innanzi il generale i paesani o contadini che si presenteranno per entrare, anche se apportassero viveri, a meno di prescrizioni contrarie.

176. Il comandante di un posto non potrà ricusare di lasciarsi rilevare da un altro a motivo di aver questi minor forza, o di essere comandato da persona di grado a lui inferiore. Non dovrà però cedere il posto ad una guardia che non sia del suo corpo o della sua brigata, a meno di annuncio precedente, o di un ordine in iscritto recato dalla guardia stessa. Se la truppa gli è del tutto incognita non la lascerà avvicinare al posto senza un ordine preciso ad esso lui diretto.

177. I piccoli posti prenderanno le armi di notte tempo per qualsivoglia ronda, pattuglia o truppa che si avvicini.

178. Le sentinelle e le vedette renderanno gli onori, eccetto il solo caso che fossero soverchiamente vicini al nemico.

179. I posti renderanno gli onori prescritti (ordinanza di piazza) ma gli avamposti in ciò fare non suoneranno nè tamburo nè tromba: se però sieno a vista del nemico non renderanno onori e ne preverranno la persona cui sarebbero dovuti.

180. La sentinella alle armi per far prendere le armi al posto chiamerà senza gridare, *fuori la guardia*. Il grido di *allarme* si adoprerà nel solo caso di essere investiti dal nemico.

181. Gli avamposti dovendo assicurare la truppa dalle sorprese, gli uomini che li compongono non dovranno nella notte abbandonarsi al sonno, potendo solo riposarne una metà con le armi allato, mentre l'altra rimarrà vigilante ed armata. Le truppe di cavalleria terranno i cavalli imbrigliati, e gli uomini ne avvolgeranno le redini al braccio, nè potranno dormire.

182. Se una granguardia di cavalleria sia situata in luogo di difficile accesso al nemico potrà essere autorizzata dal generale a far mangiare i cavalli durante la notte, dovendo per altro togliere le briglie solo ad un piccolo numero di essi per volta, e gli uomini cui questi appartengono raddoppiare le precauzioni onde non fuggissero via.

183. Ne' posti distaccati gli uomini passeranno la notte sotto le armi od a cavallo, e solo ad un piccolo numero di essi potrà accordarsi un qualche riposo, purchè non abbiano ad essere rilevati dopo quattro o otto ore.

184. I cavalli delle granguardie e de' posti saranno abbeverati pria di andare a prendere il posto di giorno e

nel prendere quello di notte: ne' forti calori vi si condurranno talvolta successivamente durante il giorno puranco. Se si giudichi pericoloso il togliere le briglie si allenteranno solo le museruole ed i barbazzali. Mentre una parte del posto va al guazzatoio l'altra rimane a cavallo. I posti secondarî e distaccati non abbevereranno se non dopo rientrati alla granguardia.

185. Allorquando una guardia di cavalleria avrà posto piede a terra, il suo comandante ordinerà di dar da mangiare a' cavalli. Ciò si eseguirà successivamente, ed in modo che mentre un picciol numero mangia il rimanente sia imbrigliato.

186. I fuochi delle granguardie e de' posti esser debbono celati al nemico, e quindi allorchè non sieno coperti da un muro, da una eminenza, da un bosco o da altr' oggetto, dovranno accendersi entro fossi cavati all' uopo. I posti distaccati, ed in generale tutti quelli che possono mediante il fuoco far conoscere la loro posizione o essere sorpresi, non dovranno accenderne.

187. Sarà talvolta utile stabilire de' fuochi apparenti per ingannare il nemico sulla vera posizione de' posti: tali fuochi saranno alimentati da sentinelle volanti. E potranno pure accendersene in que' luoghi che per la scarsezza di gente non potessero occuparsi.

188. Per estinguere sollecitamente il fuoco al bisogno, sia per ingannare il nemico, sia per evitare una sorpresa, dovrà aversi sempre in pronto un mucchio di terra, se sia possibile bagnata.

189. Un' ora innanzi il giorno tutt' i posti prenderanno le armi.

190. Le sentinelle saranno sempre pronte a far fuoco e le vedette avranno un'arma da fuoco alla mano: non tireranno però se non quando distingueranno chiaramente il nemico, onde non cagionare falsi allarmi. Ove per altro credessero ogni resistenza inutile dovran pure tirare onde avvertire il posto, la cui salvezza può appunto da ciò dipendere.

191. Le sentinelle e le vedette scorgendo nella notte avvicinarsi una o più persone eseguiranno il prescritto all'ordinanza di piazza. Se però non venga risposto al secondo *chi va là*, o che le persone cerchino fuggire o vogliano oltrepassare la catena, o in fine si mostrino sospette, lor si farà fuoco addosso. E tireranno puranco le sentinelle e le vedette su chiunque cerchi passare al nemico o voglia violentemente introdursi nel campo.

192. Le sentinelle e le vedette all'approssimare di una ronda o di una pattuglia grideranno *alto*, *chi va là*, e non la lasceranno passare se non dopo di averla riconosciuta: se però debba nascondersi al nemico la loro posizione si sostituiranno de' segnali *al chi va là*. Dovranno allora le sentinelle o vedette fare un segno cui si risponderà con altro segno convenuto.

193. Le sentinelle che sieno inseguite non dovranno ripiegare direttamente sul posto, specialmente se questo sia di piccola forza; sibbene dovranno giungervi per un circuito, onde trattenere più lungamente il nemico ed ingannarlo s'è possibile sulla posizione del posto.

194. I capiposti visiteranno sovente le sentinelle, e giudicandolo necessario, ne situeranno delle nuove ov-

vero cangeranno la posizione delle esistenti. Essi si faranno accompagnare dal caporale di posa, onde far ripetere la consegna da ciascuna sentinella, rettificarla occorrendo, ed assicurarsi che conosca i segnali di cui è incaricata, e quello al quale dovrà ritirarsi.

195. Se durante la notte si presenti una truppa innanzi un posto per entrare nel campo, essa sarà fermata e riconosciuta analogamente al prescritto dall' ordinanza di piazza. Se l' ufiziale che la comanda sia ben conosciuto dal capoposto, ovvero apporti un ordine in iscritto, si lascerà passare, inviandone avviso al maggiore di settimana: in caso contrario si vieterà alla truppa di avvicinarsi al posto, se ne spedirà il comandante scortato all' ufiziale superiore di settimana, e si preverranno i posti vicini onde sieno all' erta.

196. Se una truppa considerevole dovrà entrare di notte nel campo se ne preverranno i comandanti delle granguardie corrispondenti, e trattandosi di corpi poco noti, si situerà, occorrendo, un uffiziale di stato maggiore agli avamposti onde riconoscerla e condurla.

197. Durante il giorno le truppe che si presenteranno per entrare saranno riconosciute, e se ne darà avviso all' ufiziale superiore di settimana, dal quale si riceveranno gli ordini corrispondenti.

198. Niuna truppa potrà uscire dal campo se non sia comandata da un ufiziale superiore conosciuto, ovvero apportatrice di un ordine.

199. I trombetti ed i parlamentari saranno arrestati dalle prime sentinelle, le quali lor faranno girare il volto

dalla banda opposta al campo: essi saranno bendati al bisogno: un sotto-ufiziale rimarrà seco loro ad oggetto d'impedire che comunichino con chicchesia, e per procurare d'ingannare la loro curiosità col mezzo di accorte risposte. Il giungere di questi sarà annunciato com'è detto nell'ordinanza di piazza. Se il parlamentario arrechi solo dispacci, il capoposto li prenderà, ne darà ricevuta e tosto lo congederà.

200. Se converrà trattenere il parlamentario, sia perchè attenda una risposta, sia perchè si creda abbia potuto raccogliere delle notizie che importi tenere nascoste, sia perchè abbia sorpresa la truppa in qualche movimento, ciò si eseguirà con garbo e senza permettere alcuna comunicazione con esso lui.

201. Presentandosi de' disertori saranno disarmati e trattati com'è detto all'ordinanza di piazza. I comandanti delle granguardie lor faranno delle interrogazioni su tutto ciò che interessar puole la sicurezza del posto. Se sieno in gran numero non si lasceranno avvicinare se non successivamente e con precauzione, e loro si assegnerà un sito a qualche distanza dalla guardia ove saranno sopravvegghiati. Al far del giorno verranno spediti all'ufiziale superiore di settimana che gl'invierà al comandante della brigata, donde, dopo le convenienti interrogazioni, saranno diretti al quartier generale della divisione.

202. Ogni posto avrà le sue particolari istruzioni che fisseranno la resistenza da fare, ed il modo di eseguire la sua ritirata.

203. Un posto attaccato o minacciato di esserlo ne darà al momento avviso all'uffiziale superiore di settimana ed a' posti laterali o co'quali ha rapporto.

204. Se il posto sia incaricato della custodia di uno stretto, di un ponte, di una comunicazione ec., in allora, raccolti i posti secondarî che siano di pura osservazione, si situerà in posizione, si difenderà, ritarderà la marcia dell'avversario, e non si ritirerà se non quando il corpo principale sia sotto le armi, o quando sufficiente truppa sia giunta sul terreno che difende. In siffatta occasione il comandante disporrà la sua gente in ordine aperto o serrato secondo le circostanze e profitterà degli accidenti del terreno, e de' mezzi anticipatamente preparati.

205. Ma se il posto non abbia l'incarico succennato e non tema compromettersi, dovrà cercare di prevenire il nemico attaccandolo, onde trattenerlo così il più che sia possibile, ed adempire il suo principale oggetto, ch'è quello di dar tempo al corpo principale di porsi in arme. Il comandante avviserà poscia ai mezzi di ritirata, la quale verrà eseguita in ordine e per quanto sarà possibile giammai direttamente sul corpo principale o sui posti intermedî, sibbene per vie laterali che allunghino il tragitto e non conducano il nemico rettamente sul suo oggetto.

206. Si trincereranno de' posti solo quando si abbiano intenzione del tutto difensive; quando si debbano coprire de' punti deboli o che si vogliano rifiutare, o tali che il nemico non possa evitarli sia attaccando sia ritirandosi; quando la guerra si faccia in paese montuoso; quando

si voglia proteggere uno stretto, o infine quando debbansi coprire de' quartieri d'inverno. Ogni posto fortificato è legato alle operazioni dell' esercito ed entra nei piani del generale che lo comanda.

207. Qualunque opera che richiede artiglieria sarà considerata siccome posto, e se le assegnerà una guardia ed un comandante speciale. Non si stabiliranno di tali opere in un esercito in linea se non per ordine del comandante in capo o del generale comandante la divisione. Il generale che prescriverà stabilirsi un posto trincerato darà al comandante di esso una istruzione accurata sul modo di difenderlo, e determinerà le circostanze nelle quali la difesa dovrà aver termine.

208. Il comandante di un posto fortificato, dopo di averne riconosciuto l'interno e l'esterno, spartirà il servizio e le opere tra gli ufiziali ed i sottoufiziali, formerà una riserva e darà le istruzioni per tutt' i casi che potrà prevedere; supporrà puranco un attacco, e disporrà la sua truppa alle difese, ad oggetto di prepararla a sostenere il conflitto, sia di giorno sia di notte.

209. Ne' tempi nebbiosi raddoppierà la vigilanza, e cangerà sovente l'ora delle ronde e delle pattuglie e la loro direzione.

210. Non potranno avere accesso nel posto nè stranieri nè disertori nè parlamentari, e se alcuno di questi ultimi dovrà passare in vicinanza del posto sarà bendato.

211. Non si ammetterà la nuova guardia se non dopo di averla accuratamente riconosciuta fuori del posto.

212. Attaccato il posto, il comandante avviserà da se

medesimo a' mezzi più energici di difesa, senza attendere ordini o tener consiglio.

213. Allorchè pel consumo di tutte le munizioni da guerra e da bocca, o per la perdita della maggior parte della guarnigione il comandante si vegga nell' assoluta impossibilità di prolungare la difesa, inchioderà i cannoni e cercherà raggiungere l' esercito, sorprendendo di notte tempo o attraversando a viva forza i posti nemici.

214. Ogni comandante di un posto trincerato al ritornare della sua difesa giustificherà la sua condotta, e la necessità della ritirata; il generale in capo, ove lo giudichi, potrà, analogamente al prescritto a' n.i 148 e seguenti dell' ordinanza di piazza nominare una commissione per esaminarlo, e quindi proporzionare i castighi o le ricompense meritate.

Art. 7.

Delle pattuglie, delle ronde e delle scoperte.

215. Le pattuglie e le ronde avranno lo stesso oggetto e si eseguiranno in modo analogo al prescritto nell' ordinanza di piazza: esse verranno fornite dalle granguardie e da' posti principali, i cui comandanti ne regoleranno il numero sulla forza della truppa e sulla precauzione che si crederà necessaria adoperare, ed in ragione della distanza in cui è il nemico, della facilità che ha di giungere al posto e di assalirlo, delle disposizioni avverse o favorevoli degli abitanti, infine del complesso delle circostanze che render possono le truppe opposte audaci o circospette.

216. Il comandante del posto fisserà e riconoscerà le strade che le pattuglie e le ronde dovranno percorrere, facendosi accompagnare da' sotto-ufiziali o da' soldati che poi dovranno condurre le une e le altre.

217. Alla punta del giorno le pattuglie saranno più frequenti che nel rimanente della giornata: esse non si limiteranno a percorrere i dintorni del posto, ma andranno alla scoperta con tutte le possibili precauzioni, ond' esaminare le strade incavate, le sinuosità del terreno e tutt' i luoghi coperti atti a celare l' inimico; avran cura pertanto di non farsi tagliare e di non impegnarsi in una lotta diseguale; imbattendosi nel nemico faranno fuoco e cercheranno ritardarne la marcia. Mentre le pattuglie saran fuori i posti rimarranno sotto le armi ed a cavallo.

218. Le pattuglie di cavalleria inviate alla scoperta dovranno dilungarsi di molto e perlustrare attentamente il terreno; esse avvertiranno i posti di quel che avranno osservato.

219. Le pattuglie di scoperta del mattino rientreranno a giorno avanzato, e solo dopo il loro ritorno si ritireranno le sentinelle di notte, ed i posti prenderanno la posizione di giorno; esse si uniformeranno a quanto verrà detto all' articolo delle scoperte giornaliere.

220. Allorchè il terreno permetterà avvicinare le vedette nemiche senza essere scoperti, e che per motivi particolari si prescriva alle pattuglie di oltrepassare la catena degli avamposti, i posti secondarî e distaccati, e le sentinelle e le vedette ne saranno prevenute, ed in

oltre si prenderanno tutte le precauzioni ond' evitare qualche abbaglio al loro ritorno.

221. Le ronde e le pattuglie saranno riconosciute, e ricevute al modo detto nell' ordinanza di piazza; però non vi saranno gettoni nè fogli da firmare se non nei campi permanenti e per ordine speciale: le ronde non avran fanali, infine le ronde maggiori daranno il santo al pari di tutte le altre.

222. Ogni ronda o pattuglia, oltre il santo ed il contrassegno, avrà una parola o un segno ond' essere riconosciuta dalle sentinelle innanzi alle quali dovrà passare; un uomo staccato dalla ronda o pattuglia si avvicinerà alla sentinella per darle o l' una o l' altro, e questa lo riceverà coll' arma preparata, ed a meno di ordine, non permetterà alla truppa di passare se non dopo averla esattamente riconosciuta.

223. Allorquando de' generali, degli ufiziali superiori o degli ufiziali dello stato maggiore andranno ad ispezionare i posti prenderanno dalle granguardie o posti principali le ordinanze o le scorte. Essi renderanno conto al respettivo superiore della ronda o pattuglia eseguita.

224. Se una ronda o una pattuglia non dia il santo o il contrassegno esatto sarà arrestata dal comandante del posto, il quale ne farà subito rapporto per le ulteriori disposizioni.

225. I comandanti delle pattuglie e gli ufiziali e sottoufiziali di ronda nel rientrare faranno rapporto di ciò che avranno osservato, e principalmente faranno conoscere quanto concerne la configurazione del terreno per-

corso, la maggiore o minore vigilanza del nemico, ed il modo come dal posto si esegue il servizio.

226. I capiposti nel rapporto della diana specificheranno i particolari del servizio delle ronde e pattuglie e le notizie per loro mezzo ottenute, ed essendovi cosa di rilievo ne faranno rapporto straordinario.

Art. 8.

De' distaccamenti.

227. Se si debba formare un corpo con frazioni prese ne' varî reggimenti, il capo dello stato maggiore nominerà tali frazioni, le farà riunire e darà al loro comandante le istruzioni del generale in capo.

228. Quando i distaccamenti si formeranno per brigate gli ufiziali superiori d'ispezione saranno incaricati della loro riunione.

229. I distaccamenti saranno composti a preferenza di frazioni costituite, siccome battaglioni, squadroni, compagnie, plotoni, sezioni ec.

230. Le compagnie scelte non potranno esser nominate ad un distaccamento di una durata maggiore di 24 ore senza ordine espresso.

231. Un distaccamento composto da frazioni prese in diversi reggimenti dovrà, per quanto sarà possibile, essere comandato da un ufiziale di grado superiore a quello degli altri ufiziali appartenenti alle frazioni, ovvero da un ufiziale dello stato maggiore.

232. Se in tale distaccamento una frazione manchi di ufiziali potrà il comandante del distaccamento assegnarvi un ufiziale di altro reggimento, cercando s'è possibile, che sia della medesima brigata.

233. Se più distaccamenti si avvengano in un medesimo luogo ove non sia altra truppa, il comando ne sarà regolato come se i varî distaccamenti non ne formassero che un solo, e ciò per tutto il tempo che saranno insieme; però il comandante di un distaccamento non potrà impedire all'altro di eseguire gli ordini che avrà ricevuti.

234. Allorquando un distaccamento entrerà in un posto occupato da altre truppe, il comandante di esso distaccamento starà sotto gli ordini del comandante del posto per tutto il tempo che vi si tratterrà, anche se l'altro gli fosse inferiore in grado. Il comandante del posto non potrà per alcun pretesto ritenere il distaccamento.

235. I distaccamenti in marcia osserveranno l'ordine e le precauzioni prescritte per le altre truppe.

236. Se il distaccamento sia composto di fanteria e cavalleria le due armi si combineranno in modo da sostenersi scambievolmente; nelle marce di giorno e nelle pianure la cavalleria fornirà la vanguardia, la dietroguardia ed i fiancheggiatori, e formerà ordinariamente la testa del corpo principale: ne' paesi montuosi o coperti e nelle marce di notte la vanguardia e la retroguardia saranno fornite dalla fanteria, che prenderà la testa del corpo principale: in questo caso taluni cavalieri precederanno la vanguardia e seguiranno la retroguardia per avvertire celeremente.

237. Un comandante di distaccamento il quale non avesse ricevuto il santo ne darà uno alla truppa pel servizio di notte.

Art. 9.

De' partiti.

238. Le operazioni de' partitanti dipendono dalla natura della guerra e dal suo teatro, e fan parte del piano del generale in capo, dal quale unicamente possono i partiti essere ordinati.

239. La composizione e la forza de' partiti dipenderà dallo scopo che si avrà in mira, dagli ostacoli da superarsi, dallo spazio da percorrere, e dalla durata probabile della spedizione.

240. Oggetto di tali corpi isolati si è di perlustrare a grandi distanze su i fianchi dell'esercito, proteggerne le operazioni, ingannare il nemico, interrompere o minacciare le sue comunicazioni, intercettarne i corrieri, le corrispondenze, minacciarne o distruggerne i magazzini, sorprenderne i posti, assaltarne i convogli o almeno ritardarne la marcia, forzandolo a proteggere gli uni e gli altri con forti distaccamenti.

241. Siffatte operazioni comprendono tutte quelle che alla piccola guerra han rapporto; esse esigono vigilanza, segretezza, energia a celerità. Dovendosi, per isfuggire a' pericoli di ogni specie, supplire al numero coll' astu-

zia o con l'audacia, occorre che l'ufiziale inviato come partitante riunisca alla sperienza di guerra il genio ed il carattere necessario per prendere delle determinazioni momentanee ed eseguirle con accortezza e con vigore.

242. I distaccamenti di partigiani si comporranno talvolta da truppe di varie armi; però a siffatto genere di servizio sarà preferita la cavalleria leggiera, siccome quella che con rapidi movimenti può recarsi celeremente su di un punto lontano, sorprendervi il nemico, attaccarlo all'improvviso, e ritirarsi pria di venir compromessa.

243. I partiti marceranno di preferenza la notte, e riposeranno il giorno in luoghi coperti, attorniati da posti e da sentinelle e vedette spinte molto innanzi. Essi conserveranno la più esatta disciplina, e cercheranno con ogni mezzo rendersi favorevoli gli abitanti inspirando loro amicizia e fiducia, onde ottenerne sia direttamente sia col mezzo di agenti gli schiarimenti e le notizie necessarie: in paese ostile poi procureranno incutere timore e tenere i naturali nella sommessione. Ove occorra, spargeranno notizie atte a rassicurare o ad allarmare, ed appariranno inopinati su varî punti, onde riesca difficile valutarsi la loro forza, e conoscersi se essi sieno corpi franchi ovvero se alla vanguardia si appartengano.

244. I partiti eviteranno i luoghi abitati e preferiranno i valloni tortuosi, i boschi e le case rurali isolate che abbiano comode uscite; perlustreranno con cura i luoghi abitati che lor sarà forza attraversare, e se debbano prendervi viveri o foraggi se li faran portare fuori di essi, chiedendone allo spesso per una forza maggiore della ef-

fettiva: obbligati a soggiornare si procureranno delle spie, e se occorra riterranno in ostaggio i principali del luogo; in tal caso i posti e le vedette vieteranno agli abitanti ogni comunicazione al di fuori.

245. Si adopererà la massima cura onde celare al nemico la vicinanza di un partito, o almeno la sua posizione ed i suoi disegni: allorchè poi sarà necessario combattere ciò si eseguirà vivacemente e senza dar tempo all'avversario di riconoscere il distaccamento e valutarne la forza. I combattimenti di dubbio successo o che allontanassero il partito dal suo scopo saranno interrotti, cangiando improvvisamente e velocemente direzione.

246. Se dovrà tendersi una imboscata si nasconderà accuratamente la marcia ed il progetto del partito; si cercherà avere contezza della forza del nemico, della specie delle sue truppe, della loro posizione, del sito ove trovansi i suoi posti, le sue vedette; infine delle strade che menano a lui. I tempi piovosi, nebbiosi, molto caldi, e sopratutto le notti favoreggiano le imboscate, le quali, se il nemico sia poco guardigno, riescono di preferenza al far del giorno.

247. L'ufiziale che è alla testa di un partito dovrà comunicare a colui che lo segue nel comando gli ordini segreti del generale, indicandogli l'oggetto ed il termine dell'operazione, non che i diversi punti di riunione con l'esercito.

248. I partiti dovranno allo spesso provvedersi di guide e di spie: occorre scegliere le prime tra uomini intelligenti, e particolarmente tra i cacciatori, i pastori,

i carbonari, i taglialegne, le guardie campestri o forestali: sarà prudente prenderne più d'una e interrogarle separatamente, confrontandole poscia se gli schiarimenti che danno differiscono.

249. La guida si farà marciare alla vanguardia tra due uomini incaricati di sopravegghiarla, e se sia necessario adoperare rigore si farà ligare.

250. I contrabbandieri ed i merciaiuoli sono idonei a servire da spie: talvolta si faranno accompagnare e vigilare le spie da persona intelligente e sicura, istruita nel linguaggio del paese.

251. Per attaccare un convoglio si cercherà con preferenza sorprenderlo nelle fermate, o quando incominciano a staccarsi gli animali per abbeverarli. Sarà pure convenevole irrompere su di esso mentre passa un bosco, uno stretto, una strada tortuosa, un ponte, o mentre è impegnato in un'erta difficile; in tale operazione s'impiegherà principalmente la cavalleria; sarà però utile unirvi de' fanti per assicurarne il successo. Prima cura sarà di scacciare e disperdere la scorta del convoglio: una porzione della gente attaccherà il grosso del nemico, un'altra tribolerà le vetture, la terza starà in riserva; i bersaglieri si sparpaglieranno su i lati della strada e cercheranno tagliare le tirelle de' cavalli: si procurerà impadronirsi delle prime e delle ultime vetture e porle di traverso onde impedire alle altre di avanzare o retrocedere.

252. Se il convoglio sarà disposto in parco la cavalleria lo attornierà, tribolerà la scorta e procurerà allontanarla: la fanteria combatterà allora le truppe rimaste

a custodia del convoglio, ficcandosi sotto i carri e penetrando nell'interno del parco. Se non vi sia fanteria, al momento in cui il nemico incomincerà a piegare, de' cavalieri appiederanno e ne faranno le veci.

253. Se poi il convoglio sarà numeroso s'irromperà con forza sul centro onde forzare la scorta a dividersi, e si attaccheranno con preferenza le vetture cariche degli oggetti i più importanti. Dopo il successo a tali vetture si addoppieranno i cavalli, e si bruceranno quelle che non potranno menarsi via.

254. Le prede fatte al nemico saranno vendute e distribuite nel modo ch'è detto all'ordinanza di piazza; un ufiziale di stato maggiore supplirà il maggiore di piazza per la esecuzione di quanto è dettato quivi.

Art. 10.

Delle ricognizioni.

255. Ogni operazione eseguita da truppa o da militari isolati per iscoprire o verificare uno o più oggetti relativi alla posizione o alle mosse del nemico, ovvero alla topografia ed alle condizioni del teatro della guerra dicesi ricognizione. Se ne noverano di tre sorte; giornaliere, speciali ed offensive.

Ricognizioni giornaliere.

256. La sicurezza de' campi, degli accantonamenti, de' posti avanzati richiede delle ricognizioni giornaliere. È oggetto di queste l'assicurarsi se al favore di terreni coperti, frastagliati, montuosi, e di altre circostanze locali atte a favorire un movimento offensivo o una imboscata, abbia l'inimico preparata qualche sorpresa o eseguito qualche movimento celato; oppure s'egli abbia aumentato o messi in movimento i suoi posti; se in fine nel suo campo o nella sua posizione avvenga cosa che annunci de' preparativi di marcia o di azione.

257. Il servizio delle ricognizioni giornaliere si eseguirà per brigate, e verrà comandato dal comandante della divisione se le brigate sono contigue, o da' comandanti le brigate se queste saranno isolate o se le località esigeranno delle ricognizioni separate. Questo servizio sarà indipendente dalle ricognizioni su di una scala minore che si praticheranno da' comandanti le granguardie di avamposti.

258. Le ricognizioni giornaliere saranno eseguite dalla fanteria e dalla cavalleria, secondo la natura del paese e la situazione respettiva delle forze opposte. Ne' paesi piani e scoperti si faranno dalla cavalleria sola, e dalla fanteria ne' paesi montuosi e boscosi, assegnando a quest' arma alcuni cavalieri per la trasmissione delle notizie urgenti. Allorchè il paese sarà variato si riuniranno le due armi: in allora la cavalleria proteggerà i fanti nelle pianure e la fanteria occupando de' punti elevati o degli stretti assicurerà la ritirata della cavalleria.

259. La loro frequenza maggiore o minore, la loro forza, ed il momento in cui dovranno uscire dipenderanno dalle circostanze locali e dalla distanza del nemico: in generale non dovranno prodigarsi, dovrà impiegarvisi il minor numero di gente che sia possibile e non dovranno ricominciarsi sempre alle medesime ore, o andare per la stessa strada. Potranno talvolta inviarsi la sera onde spiare se il nemico sia in movimento, o se si stabilisca nelle vicinanze al coperto di qualche ondulazione di terreno, ovvero entro un bosco.

260. Nell'eseguire una ricognizione si terranno in mente i seguenti precetti:

1. Si spiccherà a circa dugento passi una vanguardia di una forza proporzionata.

2. Degli esploratori, scelti tra i cavalieri meglio montati ed i più acconci ad un tal genere di servizio e che parlino s'è possibile il linguaggio del paese, precederanno la vanguardia e fiancheggeranno la ricognizione; questi durante il giorno debbono di raro scostarsi sino a perdere di vista il distaccamento.

3. Si situeranno de' posti o delle ordinanze a scaglioni onde trasmettere sollecitamente le notizie alle granguardie, le quali le faranno giungere al campo.

4. Si marcerà con somma precauzione e si eviterà d'impegnarsi in un combattimento, dovendo le ricognizioni considerarsi siccome delle granguardie mobili, destinate non a combattere, sibbene a vedere e ad osservare.

5. Se gli esploratori si avvengano in una eminenza si dirigeranno su i punti più saglienti di essa, ma non la

saliranno giammai insieme, anzi mentre l'uno di essi l'ascenderà rapidamente l'altro rimarrà a mezza l'erta, onde se il primo sia rapito o morto preservare da sorpresa il distaccamento.

261. Innanzi giorno la vanguardia e gli esploratori si ravvicineranno: in allora si marcerà lentamente ed in silenzio, arrestandosi sovente per meglio ascoltare: occorrerà astenersi dal fumare, ed inviare indietro i cavalli che nitriscono.

262. Non si entrerà ne'villaggi, nelle vallate, ne'borroni, nelle gole o ne' boschi se non dopo che gli esploratori abbiano esattamente frugati tali luoghi e raccolti gli indizî e le notizie necessarie, ritenendo se occorra degli abitanti in ostaggio; si esamineranno le strade che sboccano in quella che si percorre e le altre ad essa paralelle, prendendo conto d'onde vengono ed ove vanno; s'interrogheranno gli abitanti su quanto ha rapporto al nemico; si faranno rimanere indietro senza eccezione gli individui che camminano nella medesima direzione del distaccamento, e si arresteranno coloro che sembrassero sospetti.

263. I comandanti delle ricognizioni dovranno allo spesso gittare lo sguardo intorno onde giudicare dell'insieme e de' particolari del terreno e distinguerne i punti più importanti; quelli soprattutto ch'esser possono utili in caso di ritirata.

264. Soventi volte per esplorare una estensione maggiore di terreno e per far perdere la traccia al nemico si seguirà ritirandosi un cammino diverso da quello percorso: in tal caso non si lasceranno nell'andare nè ordinanze nè posti intermedî.

265. Abbattendosi nel nemico in movimento occorrerà s'è possibile seguirlo ed osservarlo senza farsi scorgere, curando solo di scoprirne le forze ed i disegni; nè si dovrà combatterlo se non quando sarà indispensabile o quando non potendo altrimenti procurarsi delle notizie sia necessario far de' prigionieri; si avrà intanto somma cura di non lasciarne il nemico.

266. Se però un corpo nemico marci celeremente sul campo o sull'accantonamento non si dovrà esitare a combatterlo, se si abbia la speranza di ritardarne la marcia senza compromettersi soverchiamente.

267. Nel caso precedente il comandante della ricognizione spedirà delle ordinanze scelte per avvertire il corpo principale dell'avvicinare del nemico, e dovrà pure annunciarlo per mezzo dell'incendio di qualche capanna, di qualche mucchio di paglia o di altro segnale convenuto.

Ricognizioni speciali.

268. Le ricognizioni speciali aver possono in mira oggetti varî: gli ufiziali dello stato maggiore dell'esercito e quelli del genio ne saranno ordinariamente incaricati, e riceveranno le istruzioni convenevoli dal generale in capo o da quello che comanda il corpo cui essi ufiziali appartengono.

269. In generale le riconoscenze di cui trattasi, quando non hanno per iscopo di conoscere un fatto ovvero una cosa speciale, prendono in mira:

1. Di conoscere le distanze tra i luoghi abitati, o tra i principali oggetti che sono nel paese, lo stato delle strade ed i lavori necessarî per ripararne i guasti, la configurazione del terreno e la facilità o gli ostacoli ch'esso presenta, onde regolare in conseguenza la marcia delle colonne e delle diverse armi.

2. Di esplorare in tutte le loro parti le posizioni da occuparsi successivamente, sia per appoggiare gli attacchi sia per mantenersi in caso di resistenza del nemico o di offensiva da lui presa, sia per assicurare la ritirata.

3. Di riconoscere la situazione o la forza de' posti principali o trincerati del nemico, la configurazione delle sue posizioni, le difese che potrà avervi elevate, la difficoltà o i mezzi di giungervi.

4. Infine di valutare per quanto è possibile le forze nemiche su di ciascun punto.

270. L'ufiziale di stato maggiore incaricato di una ricognizione farà conoscere le istruzioni che avrà ricevute al comandante della brigata i cui posti esser denno oltrepassati: questi vi aggiungerà gli schiarimenti che la conoscenza più particolare delle disposizioni del nemico e delle località potranno somministrargli, e gli affiderà delle truppe, scelte con preferenza tra quelle che formar dovranno la vanguardia, onde acquistino la conoscenza del terreno sul quale dovranno sboccare.

271. Se sarà necessario occupare un punto culminante ovvero altra posizione, scacciandone i posti-nemici, l'ufiziale di stato maggiore dovrà con anticipazione chiederne il consenso al comandante della brigata.

Ricognizioni offensive.

272. Le ricognizioni offensive sono determinate dal bisogno di conoscere con la maggiore precisione possibile la posizione generale o alcuni punti della posizione del nemico, e di valutarne le forze ed i mezzi materiali di difesa; in ogni caso per eseguirle occorrerà respingere i posti del nemico e talvolta attaccare qualche corpo della sua linea, specialmente se importi forzarlo a spiegare tutte le sue truppe.

273. Tali ricognizioni fan parte delle combinazioni e delle operazioni generali, e possono avere de' risultamenti importanti e diversi da quelli che se ne attendevano, quindi il solo generale in capo potrà ordinarle; gli altri generali non potranno farne se non nel caso in cui essi agiscano isolatamente, o quando la urgenza richieda intraprenderle sotto la propria responsabilità.

274. Di ogni ricognizione dovrà farsi rapporto scritto in istile semplice, chiaro, preciso: in esso dovranno distinguersi le cose vedute dall' ufiziale che n' è incaricato da quelle conosciute per mezzo di rapporti o notizie.

275. Per le ricognizioni speciali e le offensive, oltre il rapporto descrittivo, sarà fatto un rilievo ad occhio delle località, delle disposizioni e de' mezzi difensivi del nemico.

TITOLO III.

DELLA POLIZIA E DEL GOVERNO.

CAPITOLO I.

DELLA POLIZIA E DEL GOVERNO DELLE TRUPPE NEI CAMPI E NEGLI ACCANTONAMENTI.

ARTICOLO PRIMO.

De' campi.

276. Il sito ove una truppa si stabilisce, sia sotto tende, sia entro baracche, sia a cielo scoperto dicesi campo. Distaccamento di campo appellasi la riunione degli individui incaricati di preparare il sito ove una truppa dee fermarsi.

277. Ogni generale dovrà riconoscere o far riconoscere la situazione del campo ove intende stabilirsi: la sua scelta e la sua forma saranno determinate dall'oggetto che si ha in mira: trattandosi di semplice fermata si avrà mente soltanto alla sicurezza ed al comodo delle truppe, alla facilità delle comunicazioni, alla vicinanza dell'acqua e delle legne, all'abbondanza de' viveri e dei foraggi: se il campo sia destinato a coprire un paese, se debba fortificarsi, se in fine vi si debba combattere

Digitized by Google

o se serva a molestare il nemico, occorrerà dargli e forme e dimensioni e situazione corrispondenti.

278. Il distaccamento di campo sarà composto al modo stesso del distaccamento di alloggi (ordinanza di piazza num. 1918). Secondo che i corpi dovranno accamparsi o accantonarsi, essere uniti o disuniti, il generale determinerà se le vanguardie distaccate debbano oppure no marciare col distaccamento di campo: allorchè però sarà necessario assicurare la marcia di questo, ovvero occupare de' villaggi, degli sbocchi o degli altri punti di cui occorra impadronirsi con anticipazione, si faranno marciare con esso delle compagnie, dei battaglioni o degli squadroni.

279. Gli equipaggi ed i cavalli di mano non potranno sotto alcun pretesto marciare col distaccamento di campo.

280. I distaccamenti di campo si riuniranno nel modo prescritto dall' ordinanza di piazza e nel luogo che destinerà il generale; un ufiziale di stato maggiore li condurrà, ricevendo dal capo dello stato maggiore le convenienti istruzioni.

281. Uno o più ufiziali del genio potranno essere uniti al distaccamento di campo per concorrere coll' ufiziale di stato maggiore alla ricognizione del terreno ed al suo rilievo, e per proporre le opere di fortificazione da elevare, ed i lavori di comunicazione di cui il campo potrà abbisognare.

282. I distaccamenti di campo potranno farsi precedere da qualche sotto-ufiziale o soldato accompagnato da guide del paese.

283. Giunti i distaccamenti sul terreno ove dovrà accampare la truppa l'ufiziale di stato maggiore ne farà la distribuzione a' varî corpi, assegnando a ciascuno la situazione che dovrà occupare. A tale uopo gli ufiziali de' distaccamenti gli presenteranno la situazione de' corpi respettivi in cui sarà segnato il numero delle file sotto le armi.

284. Ogni aiutante maggiore riconoscerà e segnerà in modo visibile il terreno spettante al suo corpo, indi riconoscerà i pozzi, i guazzatoi e gli altri luoghi ove potrà attingersi l'acqua, designando quelli che fossero pericolosi sia per la vicinanza del nemico sia per altre cagioni. Prenderà notizie delle comunicazioni che sono nelle vicinanze del campo, della posizione de' magazzini, dei parchi e del quartier generale. Occorrendo de' lavori sia per riattare le comunicazioni sia per render facile l'accesso de' luoghi ove si deve prendere l'acqua, sia infine per sgomberare il terreno li farà prontamente eseguire dagli uomini che ha seco. Egli apporrà delle sentinelle alle case rurali, alle abitazioni, a' magazzini compresi nel campo, e se la scarsezza dell'acqua lo richieda, anche a' pozzi.

285. L'ufiziale che comanda i distaccamenti farà situare delle salvaguardie a' villaggi, alle case, a' magazzini ed occorrendo, a' pozzi che si debbono conservare; tali salvaguardie all'arrivo de' corpi saranno rilevate dagli uomini destinati a questo servizio.

286. Allorchè le truppe non sieno state precedute da un distaccamento di campo, giunte appena sul terreno

un aiutante maggiore sarà incaricato delle disposizioni di sopra enunciate.

287. La truppa entrerà nel campo nel modo ch'è detto nell'ordinanza di piazza, si schiererà in battaglia sulle linee designate, dovendo la fanteria situarsi sul fronte di bandiera, la cavalleria dietro il suo campo.

288. L'ordine in ciascuna divisione si darà personalmente dal generale che la comanda a'brigadieri, è da questi nello stesso modo ai colonnelli o capi dei corpi delle loro brigate, i quali lo comunicheranno agli ufiziali superiori agli aiutanti maggiori ed a'comandanti di compagnia formati in circolo, avendo ciascuno di questi ultimi dietro di loro i respettivi primi sergenti.

289. L'ordine, oltre le prescrizioni generali, conterrà il numero di uomini da somministrare pel servizio esterno ed interno, la natura l'ora ed il luogo delle distribuzioni e de'distaccamenti di travaglio da inviarvi, i lavori da eseguire per le comunicazioni o per le fortificazioni, le disposizioni relative alla futura partenza, ed al buon ordine ed alla disciplina del campo.

290. Il maggiore di settimana nominerà il servizio, secondato dall'aiutante maggiore e dall'aiutante; si distribuirà indi l'ordine alle compagnie o agli squadroni; in fine l'ufiziale superiore di settimana riunirà e spedirà le guardie.

291. Ciò eseguito si pianterà la bandiera al centro del battaglione cui appartiene; le compagnie formeranno i fasci d'armi.

292. I travagli per la legna, i foraggi, i viveri ed i distaccamenti pe'lavori saranno riuniti dietro i fasci.

293. Gli uomini franchi costruiranno le baracche o pianteranno le tende.

294. Se si sarà presso al nemico il picchetto rimarrà innanzi il fronte di bandiera sotto lo armi sino al ritorno de' travagli; in siffatto caso potrà essere rinforzato con uomini presi in ciascuna compagnia.

295. Nella cavalleria gli stendardi saranno momentaneamente affidati alla guardia di polizia.

296. Ciascuno squadrone si situerà dietro del terreno ove dee accampare; si porrà poscia piede a terra; dei soldati alcuni saranno destinati a tenere i cavalli, altri, dopo avere situati le armi in fasci, pianteranno i picchetti e vi fisseranno le corde; non si costruiranno le baracche o si pianteranno le tende se non dopo aver legati i cavalli ed aver provveduto a' loro bisogni: formate quelle o situate queste ciascun uomo poserà il suo moschetto, la sua carabina o la sua lancia nel sito meno esposto alla pioggia, e vi appenderà la sciabla e la briglia del suo cavallo.

Art. 2.

Modo di tracciare l' attendamento.

297. La estensione del campo esser dee eguale al fronte della truppa che dee occuparlo.

298. Un uomo occupa nella riga circa 19 pollici, un cavallo circa tre piedi; sarà quindi facile valutare la estensione di una truppa schierata conoscendone il numero delle file.

299. L'intervallo tra due battaglioni o tra due squadroni sarà lo stesso che nell'ordine di battaglia.

300. Tra due brigate vi saranno 45 passi d'intervallo.

301. Il campo della cavalleria che fosse in linea con quello della fanteria, ne disterà per 60 passi.

302. Nel caso che la linea debba formare un angolo questo si farà corrispondere ad un intervallo; il quale, se l'angolo sia sagliente, si aumenterà al bisogno, perchè le tende della coda di un corpo non si confondano con quelle del campo vicino.

303. I battaglioni, gli squadroni, i reggimenti, le brigate le divisioni conserveranno ne' campi l'ordine medesimo che in battaglia.

304. Il campo si traccerà indistintamente dalla dritta o dalla sinistra.

305. L'intervallo tra le linee sarà di 400 passi ordinariamente.

306. Una tenda per truppa ha 12 piedi di larghezza e 18 di profondità nel senso paralello all'apertura: essa contiene 15 fanti ovvero 8 cavalieri.

307. Le dimensioni saranno in passi, ciascuno di due piedi.

308. Ogni capitano avrà una tenda che sarà piantata nel prolungamento della fila di dritta della sua compagnia o del suo primo mezzo squadrone; gli ufiziali subalterni avranno le loro nel prolungamento della fila di sinistra della compagnia o di quella del secondo mezzo squadrone.

309. Gli ufiziali superiori avranno una tenda per essi ed una pe' loro domestici.

310. Ogni battaglione avrà una tenda pel vivandiere e pel consiglio.

311. Gli ufiziali generali dovendo accampare situeranno le loro tende, quelle de' loro ufiziali di stato maggiore, degli aiutanti di campo e de' domestici rimpetto il centro de' corpi che respettivamente comandano, 25 passi dietro la linea de' vivandieri.

312. Il picchetto avrà un cavalletto o un fascio per le armi ed una tenda per gli ufiziali.

313. La guardia di polizia avrà un fascio d'armi, ed una tenda per battaglione pe' detenuti.

314. Il distaccamento della guardia di polizia potrà avere una tenda.

315. Per la fanteria le tende ed i fasci della guardia di polizia e degli ufiziali di picchetto saranno nella linea delle cucine tra la prima e la seconda compagnia, ne' corpi di un battaglione; in quelli poi di due o tre battaglioni in situazione simile dietro il secondo. Per la cavalleria saranno nella linea de' fasci d'arme verso il centro del reggimento.

316. La tenda del distaccamento della guardia di polizia sarà rimpetto il centro del corpo che la spicca.

317. Se vi sia una seconda linea le latrine della prima si situeranno innanzi il fronte, quelle della seconda dietro.

318. L'ufiziale che marcerà col distaccamento di campo segnerà con pali o frasche la linea direttrice del campo, nell'allineamento che dall'ufiziale di stato maggiore gli sarà dato.

Google

319. Segnerà poscia ben perpendicolarmente a tale linea le strade grandi e piccole ed indi le linee di profondità, e con de' paletti il posto delle aste de' fasci di arme, e delle aste delle tende delle compagnie, avendo per queste ultime l'avvertenza di situarle nel senso della loro lunghezza, onde le aperture sieno sulle grandi strade. Finalmente segnerà il posto delle tende degli ufiziali e dello stato maggiore e minore, regolandosi per la loro distribuzione su con le tavole annesse al presente regolamento, e sulle dimensioni delle tende loro assegnate.

320. Il cennato ufiziale andrà poscia al deposito delle tende, ove mediante la situazione della forza del corpo saranno destinate le tende necessarie; le quali gli saranno consegnate mediante ricevo.

321. Le tende saranno trasportate al campo e poste in ordine onde distribuirsi per le cure de' distaccamenti di campo.

322. Si daranno a' battaglioni ed agli squadroni degli stromenti di zappatori, delle mazzuole e delle mazze, onde nettare il terreno e piantare il campo.

323. Giunta la truppa sul terreno e posta in battaglia paralellamente al fronte del campo, si spiccherà un caporale per compagnia o squadrone con un corrispondente numero di uomini onde prendere i fasci d'arme, che saranno prontamente piantati.

324. Nominati i varî servizî si spediranno degli uomini a prendere le tende; questi saranno condotti da' sottoufiziali del distaccamento di campo, i quali lor faranno situare le tende sul suolo, accanto il posto ove dovranno piantarsi.

325. Spedite le guardie e nominati i servizi le armi si riporranno a' fasci, e quindi disfatte le righe gli uomini franchi si situeranno accanto le tende rispettive.

226. Le bandiere o gli stendardi saranno piantati al centro de' fasci, consegnandoli alla sentinella. Se la cavalleria non abbia fasci lo stendardo sarà portato alla tenda o baracca del colonnello.

327. Un numero di soldati sarà destinato a piantare le tende dello stato minore e degli ufiziali. Allorchè il comandante del corpo vedrà esser tutto all' ordine, o quando gli verrà ordinato, farà toccare un rullo, al termine del quale si alzeranno e pianteranno le tende.

328. L' aiutante maggiore baderà alla esatta situazione delle tende delle compagnie; gli aiutanti a quella delle tende dello stato minore e degli ufiziali.

329. Dietro la bandiera o lo stendardo saranno per le cure del portabandiera o portastendardo situati due cavalletti per appoggiarvi l'insegna nella notte.

330. I tamburi saranno piramidati innanzi la bandiera.

331. Il terreno del campo sarà immediatamente nettato e ripulito sino a 30 passi oltre la linea de' fasci d'arme.

332. Il terreno delle tende degli ufiziali sarà nettato dagli uomini che ne piantano le tende.

333. I vivandieri netteranno il terreno ad essi assegnato.

334. Allorquando dovrà levarsi il campo, dopo i segnali per la riunione della truppa si batterà la fascina, alla quale si strapperanno i picchetti e le aste e si terranno le tende pronte ad abbattersi, il che si eseguirà al rullo. Le tende si riuniranno per compagnie o per

squadroni, e degli uomini saranno nominati per ricondurle al deposito ove se ne farà la riconsegna, rimanendo a carico del corpo i guasti o le perdite.

335. I generali non lasceranno il campo nè gli ufiziali superiori appiederanno se non dopo che le truppe saranno entrate nel campo.

336. L'artiglieria accamperà sempre nelle vicinanze della truppa: s'esser dee in linea con essa occuperà una estensione uguale a quella che i suoi pezzi aver denno in batteria: dietro i pezzi accamperanno le compagnie nell'ordine stesso che si è dettato per la fanteria.

337. L'intervallo tra il campo della fanteria e quello dell'artiglieria sarà di 15 passi.

338. Niun ufiziale potrà stabilirsi nelle abitazioni che trovansi nel terreno occupato da una brigata, anche se sieno vuote, senza una espressa autorizzazione del comandante della divisione.

339. Allorquando il generale comandante avrà stabilito doversi aprire o raccomodare delle comunicazioni verrà assegnata a ciascun corpo la parte che dovrà eseguirne. I capi de' corpi riconosceranno il terreno facendosi accompagnare da altro ufiziale superiore e dal capitano aiutante maggiore, prenderanno gli strumenti necessarì al deposito del genio e faranno eseguire quanto si è disposto.

Attendamento della fanteria. Fig.e 1.a 2.a 3.a

340. La fanteria accamperà d'ordinario per mezze compagnie; ogni compagnia avrà due file di tende situate perpendicolarmente al fronte di bandiera e separate tra loro da una grande strada: le tende di una compagnia saranno separate da quelle della vicina per mezzo di una piccola strada la quale sarà sempre di tre passi di larghezza: se però la forza delle compagnie sia così ristretta che la grande strada risulti meno larga di cinque passi, in allora si accamperà per compagnie.

341. La larghezza delle grandi strade varierà al variare del fronte del battaglione: per indicare il modo di determinarla si farà uso di un esempio.

342. Se i plotoni di un battaglione abbiano 12 file, l'intero fronte ne sarà di 157 file e quindi di 130 passi circa: or le sei compagnie avendo 12 file di tende situata nel senso di loro larghezza, queste occuperanno 72 passi e cinque piccole strade ne occuperanno 15, in tutto 87 passi, i quali sottratti da 130 daranno 43 passi per le 6 grandi strade, e quindi 7 passi circa per ognuna di esse. Con questi dati sarà agevole tracciare la fronte del campo ed assegnare la posizione delle file di tende.

343. Per determinare la profondità occorre conoscere il numero delle tende di cui ciascuna fila esser dee composta; suppongasi che sia di tre.

344. Le linee di profondità si tracceranno paralelle a quella de' fasci d'arme, cui per conseguenza occorrerà menare delle perpendicolari, sulle quali si prenderanno le distanze come segue:

Dalla linea de' fasci d'arme alle prime tende.	15 passi
Tre tende e due intervalli tra tenda e tenda.	33
Dall' ultima tenda alle cucine . . .	15
Dalle cucine alla linea degli ufiziali di compagnia	15
Dalla linea precedente a quella dello stato maggiore e minore	25
Dalla linea precedente a quella de' vivandieri e cavalli	25
Dalla linea precedente alle latrine degli ufiziali	100
Da queste alle latrine de' soldati (se queste non possano stabilirsi innanzi il fronte; nel qual caso disteranno 100 passi dai fasci d'arme).	50
Da' fasci d'armi al distaccamento o posto avanzato della guardia di polizia . . .	200
	478.

345. I tendini pe' fasci d'armi saranno situati rimpetto le file delle tende delle compagnie respettive.

Attendamento della cavalleria. Fig.ª 4.ª

346. La cavalleria accamperà per mezzi squadroni, di cui ciascuno avrà una fila di tende perpendicolari al fronte di battaglia dello squadrone. Le tende avranno la loro apertura sulla strada ch'è tra le file ed a sinistra della fila medesima.

347. I cavalli di ciascun mezzo squadrone saranno situati in una riga con la testa rivolta verso l'apertura delle tende; essi verranno legati a funi tese tra picchetti fortemente conficcati nel suolo, e distanti da tre a sei passi dalla fila delle tende corrispondenti.

348. La strada ch'è tra le tende de' due mezzi squadroni sarà tracciata in modo che, rotto il reggimento in colonna per mezzi squadroni, ciascun mezzo squadrone sia nello allineamento dalle tende corrispondenti. E siccome tra gli squadroni e tra i reggimenti in battaglia vi è un intervallo, così le strade che sono tra questi risulteranno più larghe di quelle tra i mezzi squadroni. Tali strade esser dovranno sgombre per tutta la profondità del campo.

349. I cavalli degli uomini di seconda riga saranno situati a sinistra de' corrispondenti di prima riga: quelli de' capitani saranno alla dritta de' primi mezzi squadroni; quelli degli ufiziali subalterni alla dritta de' plotoni respettivi.

350. Un cavallo legato alla corda di fronte occupa circa due passi e mezzo o cinque piedi; il numero de' cavalli da situare in cadauna riga determinerà la lunghezza delle strade e l'intervallo da frapporre tra le tende di una stessa fila, intervallo nel quale si situerà il foraggio.

351. La larghezza delle strade varierà al variare della forza degli squadroni; per indicare il modo di determinarla si farà uso di un esempio.

352. Se i plotoni sieno di 12 file lo squadrone in battaglia ne avrà 53 e conterrà la estensione di 80 passi;

i due mezzi squadroni disteranno di 40 passi, e quindi dalla linea delle tende del primo mezzo squadrone a quella delle tende del secondo mezzo squadrone si conteranno 40 passi, e 40 passi più l'intervallo da questa alla linea delle tende del terzo mezzo squadrone: si avranno le dimensioni delle strade sottraendo da queste distanze la larghezza di una tenda.

353. Nella supposizione della forza precedente ciascuna fila di cavalli sarà d'incirca 145 passi, ne' quali dovranno situarsi 7 tende nel senso di lor lunghezza pe' soldati e sottoufiziali, ed una per gl'individui dello stato minore; l'intervallo tra tenda e tenda risulterà di 10 passi ed un terzo circa.

354. Le cucine si situeranno 15 passi innanzi ciascuna fila di tende.

355. Le varie righe di tende si situeranno paralelle ed innanzi il fronte della truppa schierata, cui per conseguenza occorrerà elevare delle perpendicolari sulle quali si prenderanno le distanze come segue.

356. Dal fronte della truppa alla linea delle tende dello stato maggiore . . . . *passi* 60

Dalla linea dello stato maggiore a quella degli ufiziali 30

Dalla linea degli ufiziali a quella de'fasci d'arme. 15

Da'fasci d'arme alle ultime tende degli squadroni. 15

Fila degli squadroni, compresa la tenda dello stato minore 145

Dalla prima tenda alle cucine . . . 15

Dalle cucine alla guardia avanzata di polizia. 200

480.

*

357. Le latrine per gli ufiziali saranno 100 passi innanzi le cucine o dietro le ultime tende, e quelle dei soldati 50 passi oltre queste.

358. I vivandieri porranno le loro tende alla coda delle file de' mezzi squadroni.

359. Gli ufiziali dello stato maggiore avranno i loro cavalli presso le tende respettive, nello stesso allineamento della fila corrispondente di mezzo squadrone.

360. I cavalli dell' infermeria saranno in una fila a sinistra o a dritta del reggimento: gli uomini che ne han cura saranno stabiliti sotto tende in una fila particolare. Si avrà cura che queste tende non ingombrino la strada tra reggimento e reggimento.

361. Le forge e le vetture si situeranno accanto la convalescenza.

362. I cavalli degli equipaggi e de' venditori saranno in una o più linee all' altura delle tende dello stato maggiore, e sull' allineamento di quelle dello squadrone di sinistra e di dritta.

Art. 3.

De' campi di baracche.

363. Allorchè la truppa dovrà ricoverare entro baracche il campo si traccerà, sia per la fanteria sia per la cavalleria, in modo analogo a quello stabilito per lo attendamento, salvo i cangiamenti che la differenza tra le dimensioni delle tende e quelle delle baracche può apportare.

364. La forma e la grandezza delle baracche dipende siffattamente da' materiali che potranno procurarsi da rendere impossibile lo stabilirle in modo assoluto : in generale pertanto si preferiranno le grandi alle piccole, e si cercherà situarle sempre in modo che le strade riescano spaziose.

365. La baracca segnata fig. 5.ª ha 14 piedi di larghezza, 12 di lunghezza e vi si possono situare 14 uomini di fanteria, o 8 di cavalleria. I piccoli lati hanno 2 piedi di altezza interna, ed 8 piedi è l'altezza sotto il comignolo. Su di uno de' lati minori è la porta ed una rastrelliera per le armi : sull'opposto è un finestrino immediatamente sotto il colmo, ed una cappellinaia. Il posto di ciascun soldato è segnato dal suo sacco che gli serve di guanciale: de' graticci posati sul suolo sostengono la paglia e la preservano dall'umido.

366. L'ossatura si compone di quattro cavalletti, dei quali due sono pe' fronti esterni. I somieri *a* sono formati da pertiche di 3 pollici di diametro riuniti nell'alto da un incastro a mezzo legno, e legate insieme da un tralcio. Una traversa orizzontale situata a 6 piedi dal suolo unisce pure i somieri nell'alto e serve di cappellinaia.

367. I somieri sono nel basso uniti a de' forti picchetti affondati a colpi di mazza, per mezzo di un incastro a mezzo legno e di un tralcio. La baracca è coperta di paglia o stoppia e guarnita lateralmente di loto grasso mescolato con paglia. La porta è formata da due o tre tavolette riunite da due traverse ; due forti coregge inchiodate agl' impiedi servono di gangheri.

Art. 4.

De' bivacchi.

368. I luoghi ove la truppa dovrà soggiornare allo scoperto saranno scelti con preferenza in terreni asciutti, coperti ed in vicinanza de' siti ove trovansi i viveri ed i foraggi.

369. La fanteria schieratasi in battaglia sul fronte di bandiera, dopo aver fatte uscire e situare le guardie stesse prescritte pel campo, formerà i fasci d'arme: indi fatto il mezzo giro marcerà indietro per 15 passi, ed arrestatasi si ordinerà a' plotoni impari di conversare a sinistra, ed a' pari di conversare a dritta: ciò eseguito tutt' i plotoni faranno fronte sulla prima riga, e tra fila e fila si frapporranno due passi di distanza, prendendole a sinistra quelle de' plotoni impari, e a dritta quelle dei pari. Si avranno così le grandi e le piccole strade di compagnia le quali verranno tracciate dai sacchi che gli uomini poseranno a terra.

370. I fuochi si accenderanno nelle grandi strade.

371. Tutti gli altri individui si disporranno in modo analogo alla traccia dell' attendamento. Ed al modo stesso si situerà la guardia di polizia ed il suo posto avanzato.

372. Tracciato il campo si spediranno i travagli, e gli uomini cercheranno di formarsi de' ricoveri per guarentirsi dalla pioggia e dal vento co' materiali che potranno procurarsi.

373. La cavalleria schierata in battaglia dietro il sito

che dee occupare e situati i posti romperà per mezzi squadroni. I cavalli di ciascun mezzo squadrone si situeranno in una riga e si legheranno com' è detto pel campo di tende; essi rimarranno insellati tutta la notte. I fucili, i moschetti o le lance si porranno in fasci dietro le file dei cavalli; le sciable, cui si appenderanno le briglie, saranno posate su i fasci.

374. I foraggi si situeranno a dritta e sul prolungamento di ciascuna fila di cavalli; due guardie di stalla per plotone rimarranno con essi.

375. Un fuoco si stabilirà per ciascun mezzo squadrone verso il fronte di bandiera, venti passi a sinistra degli ultimi cavalli. Gli uomini si situeranno all' intorno e costruiranno de' ricoveri se fia possibile: in questo caso ogni uomo porterà nel ricovero le armi e la briglia.

376. I fuochi ed i ricoveri per gli ufiziali si situeranno dietro quelli de' soldati.

377. L' intervallo tra gli squadroni dovrà rimaner libero lungo tutto il campo. L' intervallo tra i ricoveri esser dee tale che i plotoni possano agevolmente recarsi al loro posto di battaglia dietro o avanti il campo.

378. La distanza in cui si sarà dal nemico determinerà il modo in cui i cavalli potranno essere governati ed abbeverati. Quando potranno togliersi le selle si situeranno dietro i cavalli, tenendole guernite della gualdrappa e col valigiotto legato.

379. Se si temeranno sorprese la fanteria prenderà le armi all' alba, e la cavalleria rimarrà a cavallo sino al ritorno delle ricognizioni. Le armi che si dovranno nettare saranno smontate successivamente.

ART. 5.

Delle truppe nei villaggi.

380. Per conservare i cavalli e provvedere alla loro sussistenza si cercherà di situare la cavalleria ne' villaggi, semprechè la distanza del nemico e la posizione dei villaggi relativamente al posto di battaglia lo permettano: in siffatto caso si occuperà un numero maggiore o minore di villaggi secondochè la loro posizione corrisponda alle anzidette condizioni.

381. Se non si sia potuto ripartire gli alloggi con anticipazione, l'aiutante maggiore di ciascun reggimento situerà gli squadroni secondo il loro ordine di battaglia, ed i forieri riconosceranno celeremente gli edifici assegnati agli squadroni respettivi. La truppa sarà stabilita con preferenza nelle masserie o nelle osterie ove sono grandi stalle, specialmente se abbiano uno spiazzo innanzi.

382. Giunto il reggimento innanzi il sito ove dovrà alloggiare, il colonnello indicherà un luogo di riunione in caso di allarme, il quale sarà d'ordinario fuori dell'abitato, e dovrà avere facili comunicazioni, e sicura ritirata su le altre stazioni: si cercherà rendere gli accessi di tale luogo difficili al nemico. Si daranno indi gli ordini relativi al servizio, alle distribuzioni ed alla partenza, si riuniranno i posti, e si manderà lo stendardo all'alloggio del colonnello. L'ufiziale superiore di settimana situerà la guardia di polizia ed il picchetto, se questo debba tenersi riunito, e loro assegnerà una

stalla particolare ovvero una tettoia. Il colonnello accompagnato dal tenente colonnello situerà gli avamposti, e se sia possibile si posterà una sentinella sul campanile o su di altro luogo elevato, onde avvertire con un colpo di fuoco l'avvicinare del nemico.

383. Ciò fatto gli squadroni saranno condotti da' capitani innanzi gli alloggi respettivi, e vi si situeranno. I soldati dormiranno nelle stalle, se siffatta precauzione sarà giudicata necessaria. I trombetti staranno presso i primi sergenti.

384. Se non possano praticarsi delle distribuzioni regolari, gli ufiziali ripartiranno ugualmente quel che potrà trovarsi nelle abitazioni assegnate a' loro squadroni, ed i soldati daranno immantinente a' cavalli la paglia, il fieno o l'erba: due ore incirca dopo l'arrivo gli squadroni abbevereranno con ordine e successivamente, ed al ritorno si darà la biada. Quando non sia permesso togliere le selle i cavalli saranno stropicciati con mazzi di paglia e con cura.

385. Dopo qualche giorno di riposo i colonnelli daranno de' falsi allarmi onde tenere la truppa sempre pronta, e puniranno coloro che si mostrassero lenti.

386. La fanteria si ripartirà ne' villaggi in modo analogo al già detto.

387. In vicinanza del nemico gli uomini si riuniranno per quanto sia possibile nelle medesime case per compagnie intere o per frazioni organizzate. All' alba si farà la visita in armi.

388. Quando si uniranno nel medesimo luogo fante-

ria e cavalleria, questa sarà più specialmente incaricata di vigilare alla sicurezza durante il giorno, e l'altra nella notte.

Art. 6.

Degli accantonamenti.

389. Il generale in capo destinerà i luoghi ove le truppe dovranno accantonare e ne farà la ripartizione tra le divisioni: i marescialli di campo li divideranno tra le brigate ed i brigadieri li assegneranno ai corpi. Tutte queste operazioni saranno precedute da ricognizioni. Gli accantonamenti che si prendono innanzi al nemico esser dovranno coperti da una vanguardia, e da ostacoli naturali o artefatti. Quelli che si prendono dopo una campagna o durante un armistizio dovranno per quanto sia possibile stabilirsi dietro una linea di difesa, ovvero innanzi posizioni sulle quali si concentreranno le truppe in caso di attacco.

390. Il generale che comanda l'accantonamento stabilirà il sistema di avamposti per tutta la truppa: ogni corpo fornirà la sua gran guardia di avamposti, a menochè si assegnino specialmente de' corpi per un tale servizio.

391. Il generale stesso stabilirà i luoghi di riunione generale e determinerà le comunicazioni da percorrere.

392. Lo stato maggiore farà conoscere ai corpi la posizione del quartiere generale, quella de' magazzini e luoghi di distribuzione, e stabilirà il modo di comunicazione.

393. Le truppe accantonate adempiranno quanto è prescritto nell'ordinanza di piazza per quelle che sono entro piazze eventuali. Il comandante di ciascuna brigata sarà comandante superiore delle piazze eventuali occupate dalla sua brigata e rapporterà il tutto al comandante della divisione, il quale terrà informato il generale in capo di quanto occorra.

394. Se la truppa sarà disseminata entro villaggi o abitazioni isolate il comandante la brigata formerà de' distretti, riunendo certo numero di queste o di quelli sotto un solo comandante di piazza.

395. Per quanto sarà possibile ogni corpo dovrà avere un luogo di riunione donde marciare alla riunione generale, e dovrà essere informato con somma cura e precisione del posto che dovrà occupare nel caso il nemico si approssimi, o che si abbia sentore di un attacco.

396. Si avrà cura che le ordinanze conoscano le strade da percorrere, onde non vi sia ritardo nella trasmissione degli ordini e de' rapporti.

197. I generali stabiliranno i loro quartieri generali al centro degli accantonamenti occupati dalle truppe da essi comandate, e per quanto sarà possibile, sulle grandi comunicazioni.

Art. 7.

Delle distribuzioni.

398. I generali, gli ufiziali superiori e i commissarî di guerra dovranno occuparsi con somma cura de' mezzi

atti ad assicurare la sussistenza delle truppe: essi dovranno all' uopo calcolare le risorte che si avranno e ripartirle con economia tale da renderle sufficienti a tutti e per tutto il tempo presunto necessario. Se i magazzini non saranno formati, i commissarî di guerra, con l'approvazione del generale comandante, faranno riunire dalle autorità locali le derrate bisognevoli. Ma se a causa di marce forzate, di combattimenti, o per altre cagioni ciò non si fosse eseguito, la truppa dovrà andare in cerca di viveri; e lo eseguirà in ordine, condotta da ufiziali, e con una scorta in arme che possa proteggerla contro il nemico, e contenere puranco i soldati ne' giusti limiti. In siffatta circostanza i villaggi, le strade, i magazzini saranno ordinatamente ripartiti tra i reggimenti, le compagnie, gli squadroni.

399. Alle distribuzioni si troverà presente un commissario di guerra ed un ufiziale di stato maggiore: questi esamineranno i generi, verificheranno i pesi e le misure, e faranno diritto ai reclami de' corpi, o rapporteranno al generale comandante.

400. Quando la carne si distribuirà viva si nominerà per turno un travaglio per sotterrare gli avanzi degli animali.

401. Il turno per le distribuzioni sarà stabilito dal capo dello stato maggiore.

402. Un corpo che giunga alla distribuzione dopo che il suo turno sarà passato non potrà fare interrompere la distribuzione già incominciata ad un altro corpo.

403. Se l' ufiziale di distribuzione abbia a dolersi del

peso o della qualità de' generi, e che ottener non possa giustizia al momento, farà sospendere la distribuzione, e porterà i suoi reclami al commissario, all' ufiziale di stato maggiore, ed infine al generale.

404. La carne non dovrà esser calda quando si distribuisce, e non potendosi fare altrimenti si darà un compenso di peso.

405. Sarà assolutamente vietata la vendita e la ricompra delle razioni, e la formazione di controboni, e ciò sia che la somministrazione si esegua dall' amministrazione militare, sia che si faccia dalle autorità locali. Non si daranno foraggi se non pe' soli cavalli presenti.

406. Se nella vicinanza del campo si trovi uno spedale ovvero un' ambulanza, l'ufiziale di distribuzione dovrà recarvisi per verificare gli alimenti e ricevere i reclami de' malati: egli noterà le sue osservazioni su di un registro all' uopo destinato.

407. L' ufiziale di distribuzione farà rapporto di sue operazioni al maggiore di settimana.

408. Quando i magazzini non saranno provveduti, i generali potranno impiegare degli ufiziali di stato maggiore o de' corpi, di unita a' commissarî di guerra per la riunione delle vettovaglie che dovranno somministrarsi dagli abitanti. I distaccamenti saranno condotti in ordine dagli ufiziali di distribuzione. Si farà lo stesso quando per circostanze fortuite sarà d' uopo andare in cerca delle sussistenze senza ch' esse sieno state preventivamente riunite: in questo caso l' ufiziale di distribuzione avrà il comando della scorta che dovrà proteggere e contenere gli uomini di travaglio.

409. Siccome la cavalleria per la facilità de' foraggi dee il più sovente occupare luoghi abitati, gli ufiziali generali ne faranno la ripartizione a seconda delle risorte che questi presentano.

410. Se si dovrà permanere più giorni ciascun ufiziale che comanda in un villaggio farà riunire dagli abitanti e ripartire per razioni il foraggio, affinchè esser possa distribuito con ordine ed economia, e che i cavalli situati ne' luoghi meno provveduti ne partecipino egualmente degli altri.

411. Se la cavalleria sarà al bivacco, o che non vogliansi occupare alcuni villaggi, gli ufiziali generali ed i capi de' corpi faranno a tempo debito ordinare agli abitanti di riunire, legare, e portare fuori tutti il foraggio, il quale sarà preso poi con ordine, ed adoperando tutte le precauzioni di sicurezza e di polizia.

412. Le disposizioni precedenti saranno applicabili alla riunione della paglia de' campi. Ogni comandante di truppe situate in un villaggio farà eseguire su questo articolo gli ordini de' generali e le domande de' commessari di guerra; si praticherà altrettanto per ogni altro oggetto relativo alla sussistenza delle truppe.

413. I generali stabiliranno i luoghi i quali fornir dovranno i foraggi all' artiglieria ed agli ufiziali di fanteria: gli ufiziali che comanderanno quivi dovranno farli somministrare.

414. Gli ufiziali di distribuzione avranno somma cura che i distaccamenti vadano in ordine, e faranno punire severamente i domestici che se ne allontanassero.

315. Le case di posta non saranno soggette a visite per le contribuzioni di vettovaglie; eccetto però se contenessero depositi che non fossero di pertinenza del padrone dello stabilimento.

416. Le abitazioni occupate da ufiziali generali saranno ugualmente esenti dalle visite su indicate; ma siffatta esenzione non dispenserà i proprietarî di esse abitazioni dal dovere soddisfare alle tolte regolari che si faranno pe' bisogni dell'esercito.

417. Il generale in capo per l'organo del ministro della guerra innoltrerà le proposte delle somministrazioni straordinarie, e degli altri vantaggi da accordare alle truppe stanziate in paese conquistato.

418. Allorchè un corpo riceverà l'ordine di formarsi sul piede di guerra, e di disporsi ad entrare in campagna, dovranno gli ufiziali provvedersi di cavalli al numero stabilito, ed acquistati che li avranno percepiranno il numero di razioni corrispondenti.

419. Al riunirsi un esercito di operazione il ministro della guerra e marina farà conoscere la tariffa delle distribuzioni e delle razioni da somministrarsi alla truppa. Il comandante in capo potrà, in caso urgente, alterare tale tariffa, ma dovrà darne immediatamente conto.

420. Le truppe a cavallo che passeranno dal piede di guerra a quello di pace riceveranno i foraggi di campagna per altri quindici giorni dopo il loro ingresso nelle guarnigioni: gli ufiziali di tali truppe, ed in generale tutti gli ufiziali montati, continueranno a godere le razioni di campagna per un altro mese.

ART. 8.

Della istruzione.

421. Ne' campi e negli accantonamenti ove le truppe dimoreranno più giorni, i corpi faranno la istruzione di dettaglio, e le evoluzioni di battaglione e di squadrone. La riunione de' reggimenti e delle brigate non avrà effetto se non per ordine o col permesso de' generali comandanti i campi e gli accantonamenti.

422. Gli esercizi a fuoco ed il tiro al bersaglio non avran luogo se non per ordine o coll'autorizzazione del generale che comanda superiormente sopra luogo.

423. La scuola de' tamburi non incomincerà giammai dalla generale o dalla marcia, nè quella de' trombetti dal buttaselle. L'ora in cui siffatta scuola avrà luogo sarà additata nel rapporto.

CAPITOLO II.

DELLA POLIZIA GENERALE.

ART. 1.

De' prevosti e della gendarmeria.

424. La gendarmeria addetta ad un esercito di operazione, ne' campi, negli accantonamenti, nelle marce eserciterà funzioni analoghe a quelle ch' esegue nell' interno del regno, e presterà il servizio di sua instituzione.

425. Quest'arma non sarà impiegata in servizî puramente militari, e segnatamente in quelli di scorte o di ordinanza, se non ne' casi di assoluta necessità.

426. Il comandante della gendarmeria addetta all'esercito prenderà titolo di *gran prevosto*; il comandante della gendarmeria di una divisione si chiamerà *prevosto*.

427. La polizia dell'esercito è affidata a' generali comandanti, i quali la eserciteranno per mezzo del gran prevosto e de' prevosti.

428. La polizia e la disciplina interna de' corpi è affidata a' comandanti di essi.

429. Dovrà pertanto il gran prevosto prendere tutte le misure onde conoscere lo spirito delle truppe e degli abitanti, ed assicurarsi de' risultamenti prodotti dagli ordini emanati.

430. Quanto ha rapporto alla polizia esterna delle truppe e delle persone al seguito dell'esercito, alla prevenzione e repressione de' reati, alla persecuzione ed arresto de' delinquenti, al mantenimento dell'ordine nel distretto dell'esercito, sarà devoluto al gran prevosto, secondato in ciò dagli ufiziali e dalle truppe di gendarmeria. I prevosti avranno le stesse facoltà nel circondario della loro divisione.

431. Il gran prevosto ed i prevosti saranno specialmente incaricati delle provvidenze istantanee di polizia giudiziaria.

432. Qualunque militare cui giunga la notizia di un reato dovrà immantinente passarne avviso al prevosto o ad un ufiziale di gendarmeria, onde si possa dare ce-

leremente principio alle necessarie informazioni. Questa prescrizione intanto non esclude i doveri che a tenore dello statuto penale incumbono ad ogni militare per la assicurazione delle pruove del reato commesso. Tutt'i militari dovranno rispondere regolarmente alle quistioni o domande indirizzate ad essi dal prevosto.

433. Tutt'i militari, allorchè richiesti, dovranno prestare braccio forte alla gendarmeria.

434. Il prevosto passerà ai commissarî del Re corrispondenti i documenti e le pruove che avrà raccolte, e se richiesto, dovrà comparire siccome testimonio.

435. Visiterà frequentemente i luoghi ove reputerà necessaria la sua vigilanza, facendo conoscere il suo itinerario al generale da cui dipende.

436. Si apporrà una guardia all'abitazione del gran prevosto. Nelle marce e ne'giri sì il gran prevosto che i prevosti avranno una scorta di gendarmeria.

437. Il gran prevosto ed i prevosti saranno incaricati della polizia degl'individui non militari che seguono l'esercito, e de'militari i quali o non han corpo o trovansi separati da quello cui appartengono. Essi dovranno principalmente proteggere gli abitanti dal saccheggio e da ogni violenza.

438. I militari di qualsivoglia grado che avranno presso di loro degl'individui non militari dovranno farne conoscere al prevosto i nomi, le funzioni, il luogo di nascita, ed i segnalamenti.

439. I capi de'corpi rimetteranno al capo dello stato maggiore, e questi al prevosto, notamento degl'individui

non militari che trovansi al seguito de' corpi con le specificazioni suindicate.

440. Le persone che vogliano esercitare una professione qualunque presso l'esercito si faranno inscrivere dal prevosto, che loro rilascerà un permesso in iscritto; tali persone dovranno provare la loro buona condotta e le loro facoltà, e dichiarare qual genere d'industria vorranno esercitare. Coloro che si trovassero al seguito delle truppe senz'autorizzazione saranno dal prevosto scacciati o puniti con ammenda, o anche con altre pene, nel caso si provasse aver essi prava intenzione.

441. I vivandieri de' quartieri generali avranno de' permessi dal prevosto, sotto l'approvazione del generale. Quelli de' corpi saranno autorizzati da' capi di essi, ed il loro permesso esser dovrà vidimato dal prevosto.

442. I vivandieri ed i cantinieri dovranno avere sulle loro vetture una tavoletta colla indicazione visibile del numero progressivo apposto al loro permesso, e del quartier generale o del corpo cui appartengono.

443. I capi degli stati maggiori, i capi de' corpi e la gendarmeria vigileranno onde i commestibili ed i liquidi di cui i vivandieri ed i cantinieri esser debbono provveduti sieno di buona qualità, abbondanti ed al minor prezzo possibile; e baderanno pure che nelle lor vetture, non meno che in quelle de' mercanti non sieno altri oggetti se non quelli che debbono contenere: verificheranno o faranno verificare i pesi e le misure di cui si servono.

444. Le persone che seguiranno l'esercito senza per-

messo, i vivandieri, cantinieri e mercanti che faranno uso di pesi e misure adulterate, e gl'individui non militari che contravverranno alle misure di polizia prescritte per l'esercito saranno puniti dal gran prevosto coll'essere discacciati, con castighi disciplinari o con ammende, il cui prodotto sarà impiegato alle spese di polizia coll'approvazione del generale in capo.

445. I domestici degli ufiziali ed impiegati dell'esercito dovranno essere muniti di un attestato del respettivo padrone: tale foglio sarà vistato dal colonnello pe' corpi e quindi dal prevosto che ne prenderà registro; per gli stati maggiori poi e per le amministrazioni lo sarà dal prevosto: i domestici dovranno esibirlo sempre che ne saranno richiesti. I loro congedi saranno vistati al modo stesso.

446. Se un domestico abbandoni il suo padrone durante la campagna sarà reputato vagabondo; e come tale arrestato.

447. Ne'quartieri generali i prevosti stabiliranno delle prigioni destinate a ricevere i militari, la gente sconosciuta e sospetta ec. Tali prigioni saranno sotto l'autorità de' prevosti stessi, e verranno vigilate superiormente da' comandanti de' quartieri generali.

448. I militari arrestati dalla forza pubblica o dalla gendarmeria saranno consegnati ai corpi una co' verbali di arresto. Se però verranno accusati di reati giudicabili da consigli di guerra, saranno presentati una co' documenti e con le pruove del reato al generale, il quale disporrà che sieno tradotti innanzi al consiglio di guerra competente, ovvero che si prendano altre informazioni.

449. Le filiazioni de' disertori e de' prigionieri evasi saranno inviate nelle 24 ore al capo dello stato maggiore il quale le farà tenere al prevosto.

450. Nelle marce la gendarmeria seguirà le colonne, arresterà i saccomanni, e farà che coloro i quali son rimasti indietro raggiungano i corpi: fornirà de' distaccamenti agli equipaggi onde mantenervi una polizia severa, assicurandosi pure se tutti gl' individui che vi si rattrovano abbiano dritto di esser colà, o di essere coll' esercito.

451. Verun ufiziale o impiegato potrà prendere o richiedere vetture o cavalli senza espressa autorizzazione. La gendarmeria raccoglierà le doglianze de' proprietarî tanto su questo oggetto che su di ogni altro, e ne informerà i superiori corrispondenti, onde i trasgressori sieno puniti.

452. In campagna la caccia sarà vietata a tutt' i militari ed impiegati dell' esercito. Negli accantonamenti i militari per andare a caccia dovranno ottenere il permesso del comandante di piazza.

453. I giuochi di azzardo sono vietati; i prevosti e gli ufiziali di gendarmeria saranno specialmente incaricati di fare osservare questo divieto. Gl' individui trovati in fallo saranno severamente puniti: coloro che terranno i giuochi, ove non sieno militari, verranno scacciati dall' esercito.

454. La gendarmeria allontanerà le donne di cattiva vita.

455. I cavalli tolti al nemico saranno lasciati ne' reggimenti che li avranno presi, se questi ne abbisogneranno e se saranno di loro convenienza; nel caso contrario verranno inviati dai generali a' reggimenti ove saranno

necessarî. Gli ufiziali cui manchino de' cavalli saranno autorizzati a scegliere tra quelli presi al nemico: in siffatta operazione saranno preferiti quelli di minor grado e tra quelli di grado eguale i più antichi; il brigadiere presiederà alla ripartizione de' cavalli e segnerà lo stato di rassegna che ne verrà formato. Tali cavalli saranno pagati dagli ufiziali che li prendono o dai corpi che li ricevono al prezzo della tariffa stabilita dal generale in capo, e l'ammontare si distribuirà agli uomini che li han presi. I corpi verranno rimborsati dal fondo di rimonta per mezzo dell'ordine del generale in capo.

456. Saran comprati per conto dell'esercito, al prezzo fissato dal comandante in capo, i cavalli de' disertori del nemico giudicati idonei al servizio della cavalleria o dell'artiglieria: gli altri saranno per le cure del generale comandante la divisione venduti all'asta pubblica, dandosene avviso all'ordine.

457. I disertori nemici saranno inviati al gran quartiere generale. Le di loro armi saranno inviate all'artiglieria, il cuoiame all'intendente dell'esercito.

458. Sarà vietato comprare cavalli da persone sconosciute: quelli che saranno trovati senza padroni si condurranno al prevosto, il quale li farà restituire se reclamati; in caso contrario il generale li farà distribuire alle armi cui saranno convenevoli.

459. I cavalli rubati saranno restituiti a' proprietarî.

460. I prevosti dipenderanno da' generali comandanti i corpi cui sono addetti, ed indirizzeranno ad essi i loro rapporti giornalieri e straordinarî, ricevendone gli ordini

sia direttamente, sia per organo del capo dello stato maggiore. In una brigata distaccata l'ufiziale di gendarmeria che vi sarà addetto praticherà lo stesso verso il brigadiere.

461. I prevosti divisionarî faranno rapporto al gran prevosto di quanto riguarda il loro servizio.

462. Il gran prevosto trasmetterà ai prevosti, ed agli altri ufiziali di gendarmeria ripartiti nelle divisioni o brigate gli ordini che riceverà dal generale in capo, aggiungendovi le proprie istruzioni: gli uni e gli altri dovranno informarne i generali da cui dipendono.

463. Il gran prevosto darà rapporto giornaliero al generale in capo e ne riceverà gli ordini: gli sommetterà puranco un rapporto complessivo di quanto avrà raccolto dai prevosti divisionarî.

Art. 2.

Delle salvaguardie.

464. Gli uomini da situare siccome salvaguardie saranno tratti con preferenza dalla gendarmeria.

465. I marescialli di campo ed i brigadieri saranno solleciti a situare delle salvaguardie provvisorie tratte dai corpi agli spedali, agli stabilimenti pubblici, ai collegi, agli educandarî, alle case religiose, agli uficî di posta, ai molini. Essi potranno darne pure a quei particolari ch'è interesse dell'esercito sien rispettati. I generali anzidetti ne daranno conto al generale in capo, il quale farà rimpiazzare tali uomini dalla gendarmeria.

466. I generali non potranno stabilire salvaguardie oltre i limiti del loro respettivo comando.

467. In mancanza di gendarmi le salvaguardie provvisorie saranno rimpiazzate dalle truppe che succedono a' corpi che le han somministrate.

468. Se si evacuerà il paese le salvaguardie saranno richiamate. Ma se per un caso particolare loro si darà ordine di attendere le truppe nemiche, dovranno indirizzarsi all' ufiziale che comanderà queste ond' essere ricondotte ai proprî avamposti.

469. Dovere delle salvaguardie sarà quello di far rispettare e preservare da qualsivoglia insulto o violenza le persone o gli edificî ad esse affidate. Saranno quindi venerate ed obbedite, dovendosi da tutti considerare al modo stesso che le sentinelle. Al bisogno le salvaguardie impiegheranno le genti del paese per secondarle. Ogni militare, se richiesto, dovrà prestare loro braccio forte. Il paese sarà responsabile degl' insulti o delle violenze commesse contro una salvaguardia.

470. I generali comandanti le divisioni daranno alle salvaguardie un ordine firmato e munito del loro suggello, con cui le autorizzeranno a percepire una giornaliera retribuzione, che sarà da essi fissata a tenore delle circostanze.

471. Potranno benanche distribuirsi delle salvaguardie scritte o stampate firmate dal generale in capo, contrassegnate dal capo dello stato maggiore dell' esercito e munite di suggello: esse saranno numerate e registrate. Tali salvaguardie presentate alle truppe dovranno esserne rispettate sotto le più severe pene.

472. Il presente articolo sarà stampato in fogli volanti che si distribuiranno a tutti gli uomini inviati da salvaguardie; l'estratto ne sarà più volte messo all'ordine durante la campagna.

CAPITOLO III.

DEL GOVERNO, DELLA DISCIPLINA E DEL SERVIZIO INTERNO DE' CORPI.

Art. 1.

Principî generali.

473. I rapporti su gli avvenimenti di qualche importanza saranno trasmessi immantinente dal subordinato al suo superiore.

474. I comandanti delle brigate potranno, ne' corpi di più battaglioni, destinare un capitano per giorno alla distribuzione, rimanendo esonerato da questo servizio il capitano di picchetto.

475. Se particolari circostanze rendessero penoso il servizio di settimana, i capi de' corpi coll'approvazione del brigadiere potranno sostituirvi quello di giornata.

476. Il comandante del campo stabilirà l'orario: farà lo stesso ciascun comandante di corpo o distaccamento isolato: dovrà pertanto tenersi sempre per base quello annesso alla ordinanza di piazza.

477. Delle tre visite giornaliere quella prescritta al numero 1841 dell'ordinanza di piazza si eseguirà verso il mezzodì, sarà sempre fatta in arme, e tutti gli ufiziali vi si troveranno presenti.

478. In essa dal maggiore di settimana si faranno aprire le righe, ed i capitani ispezioneranno le armi, facendo rapporto delle riparazioni necessarie; infine si nominerà il servizio pel dì seguente e si leggeranno gli ordini.

479. Alla visita della sera gli ufiziali ed i sergenti di settimana faranno l'ispezione de' fasci d'armi. Se il tempo sarà cattivo e la truppa sia sotto baracche, il maggiore di settimana farà che le armi vi sieno riposte.

480. Dopo la visita dell'alba i soldati prenderanno le armi dai fasci, le netteranno e ve le riporranno sotto la vigilanza de' subalterni e de' sott'ufiziali di settimana.

481. I caporali di settimana alla diana faranno ripulire le strade tra le tende o baracche, ed il terreno sino a 40 passi innanzi i fasci d'arme; questa operazione sarà vigilata dall'ufiziale subalterno di picchetto fisso.

482. La riunione degli uomini di servizio e la loro ispezione si farà nelle strade tra le tende o baracche, ed avrà in mira principalmente le armi e le munizioni. La riunione del servizio si farà innanzi il fronte di bandiera, donde, se vi sarà parata di brigata o di divisione, si marcerà pel luogo di riunione.

483. Se un corpo sia ripartito in varî campi, gli ufiziali superiori, ove non sia altrimenti ordinato, si distribuiranno analogamente al prescritto nell'ordinanza di piazza.

Digitized by Google

Art. 2.

Delle armi e delle munizioni.

484. La conservazione delle armi e delle munizioni esser dee oggetto dell'attenzione continua de' capitani: essi avran cura che ogni soldato abbia le armi in ottimo stato di servizio, e sia provveduto della spilla da focone, di tre pietre focaie almeno per ricambio, guarnite del piombo corrispondente e delle cartucce nel numero prescritto e ben conservate; nella cavalleria i capitani baderanno inoltre alla bardatura ed alla ferratura dei cavalli.

485. Le cartucce degli uomini che vanno allo spedale saranno distribuite agli uomini che ne manchino. Le palle delle cartucce avariate saranno ritirate e restituite all'artiglieria.

486. I fucili saranno scaricati col cavastracci, e non riuscendosi con tal mezzo, saranno sparati alla visita del mezzodì innanzi il fronte di bandiera.

487. Le domande delle munizioni saranno inviate dai colonnelli a' comandanti delle brigate, ed approvate da questi saranno passate al generale comandante la divisione, il quale darà gli ordini all'artiglieria prevenendone i corpi.

ART. 3.

Delle punizioni.

488. Gli ufiziali senza truppa venendo puniti con gli arresti di rigore invieranno la spada al capo dello stato maggiore della divisione.

489. Gli arresti si espieranno nella tenda o baracca: la guardia di polizia rimpiazzerà la prigione e la sala di disciplina: la prigione del quartier generale rimpiazzerà quella di piazza. Non rimarranno alla guardia di polizia se non gli uomini puniti per mancanze di semplice disciplina, i quali nel caso di un attacco potranno essere rimandati alle compagnie o agli squadroni.

490. Gli uomini sotto giudizio saranno inviati alla prigione del quartier generale e consegnati alla gendarmeria.

ART. 4.

Della guardia di polizia.

491. La guardia di polizia di un reggimento sarà composta da due secondi sergenti, quattro caporali, due tamburi o trombetti, e dal numero di uomini che sarà necessario per le sentinelle e le pattuglie da somministrare.

492. In un battaglione isolato tale guardia sarà di due secondi sergenti, tre caporali, due tamburi o trombetti e de' soldati necessari.

493. Questa guardia dipenderà com' è detto nell' or-

dinanza di piazza ed avrà gli stessi doveri quivi specificati.

494. Tutt'i tocchi saranno suonati dal tamburo o trombetta della guardia di polizia, ma la ritirata e gli altri tocchi che riguardano il campo intero saranno suonati da tutti i tamburi o trombetti riuniti e dalle bande che si situeranno innanzi il fronte di bandiera, ed al segnale che ne darà il corpo di dritta o quello che ne avrà avuto l'ordine. La diana sarà suonata dal tamburo o trombetta della guardia di polizia ch'è alla dritta del campo in prima linea, e ripetuta dagli altri.

495. Si distaccheranno dalla guardia di polizia, un sergente, due caporali (uno in un battaglione isolato) un tamburo o trombetta ed un numero di uomini sufficienti per le sentinelle, che sarà almeno di dodici. Questo distaccamento formerà un posto avanzato innanzi il centro del campo, e potrà avere le armi cariche.

496. L'ufiziale subalterno di picchetto fisso sarà incaricato della polizia del campo sotto gli ordini del capitano di picchetto; egli riunirà tutto il servizio interno ed anche quello esterno, e farà rapporto al capitano di picchetto, il quale darà parte di tutto al maggiore di settimana.

497. La guardia di polizia darà le seguenti sentinelle

Una alle armi.

Una al comandante del corpo.

Tre innanzi il fronte di bandiera di ciascun battaglione, di cui una alla bandiera o allo stendardo.

Tre cinquanta passi dietro le tende dello stato maggiore e minore.

Una in ciascun lato del corpo nell' intervallo che lo separa dal vicino, e se il corpo è alla dritta o alla sinistra della linea, una dippiù sul lato scoperto.

498. I detenuti e gl' individui agli arresti di rigore saranno consegnati alla guardia di polizia; la sentinella alle armi li custodirà; ed il sergente ne sarà responsabile.

499. Oltre le consegne generali le sentinelle della guardia di polizia avranno le seguenti particolari;

500. Quella alla bandiera o stendardo, di non permettere toccarsi l' insegna se non dal portabandiera o portastendardo, o dal sergente della guardia di polizia, allorchè si presenterà seguito da due uomini armati;

501. Quella del capo del corpo, di prevenirlo sia di giorno sia di notte di qualunque movimento straordinario nel campo o fuori di esso.

502. Le sentinelle innanzi il fronte non faranno prendere le armi se non in presenza di un sotto-ufiziale o ufiziale: queste sentinelle, e quelle situate sui fianchi ed alle spalle del campo, vigileranno onde alcun soldato non ne sorta con un cavallo o con un'arma senza essere accompagnato da un sotto-ufiziale; esse impediranno a' sotto-ufiziali ed a' soldati di uscire nella notte, eccetto per andare alle latrine; infine arresteranno nel giorno le persone sospette che cerchino introdursi nel campo o girino intorno di esso, e nella notte chiunque voglia entrarvi, anche se soldato di altro corpo.

503. Gl' individui arrestati saranno inviati al capitano di picchetto, il quale gl' interrogherà, ed occorrendo li spedirà all' ufiziale superiore di settimana.

504. Alla visita della sera il capitano di picchetto ispezionerà la guardia di polizia e ne esaminerà le armi: l'ufiziale subalterno di picchetto fisso andrà ad ispezionare il distaccamento di guardia al campo.

505. Il sergente accompagnato da due uomini armati piegherà la bandiera e la coricherà sui cavalletti all'uopo situati alquanto indietro de' fasci.

506. Nella notte avrà cura del silenzio e della tranquillità del campo, nel modo ch'è detto nell'ordinanza di piazza per quella del quartiere.

507. Alla diana la guardia di polizia prenderà le armi e sarà ispezionata: il subalterno di picchetto fisso ispezionerà il posto avanzato.

Art. 5.

Del posto avanzato di polizia.

508. Il posto avanzato di polizia dipenderà dal capitano, dagli ufiziali di picchetto e da quello di picchetto fisso, e pel servizio si considererà come dipendente dalla guardia di polizia: gli uomini che lo compongono non potranno allontanarsene sotto alcun pretesto.

509. In un reggimento di due battaglioni il posto avanzato fornirà durante il giorno quattro sentinelle; delle quali tre alquanti passi innanzi il posto, rimpetto la dritta il centro e la sinistra del reggimento, e la quarta innanzi le armi. In un reggimento di tre battaglioni le sentinelle saranno cinque. Tali sentinelle saranno situate

n modo da scoprire innanzi di loro alla maggior distanza possibile. Avranno per consegna di non lasciare oltrepassare la loro linea da alcun sotto-ufiziale o soldato; di avvertire il comandante del posto della marcia di qualsivoglia truppa che si diriga nel campo e di arrestare le persone sospette che cercassero entrarvi: il sergente farà condurre tali persone al comandante della guardia di polizia, e lo farà prevenire appena vedrà avvicinarsi una truppa armata.

510. Alla ritirata il posto prenderà le armi e saranno situate due sentinelle di aumento.

511. Se durante la notte il servizio richieda che alcuno oltrepassi la linea delle sentinelle, il capitano di picchetto lo farà scortare sino al sergente del posto avanzato, che lo farà accompagnare al di fuori della linea.

512. Alla diana il posto distaccato prenderà le armi, si ritireranno le sentinelle e si eseguirà la ispezione.

513. In un battaglione isolato il posto distaccato darà tre sentinelle, una alle armi e due innanzi il fronte, e non vi saranno sentinelle di aumento.

514. Ne' reggimenti accampati in seconda linea i posti distaccati saranno situati dietro la coda del campo.

515. Nel caso sia reputato necessario si situeranno altri piccoli posti intorno il campo, onde formare un doppio cordone di sentinelle; questi posti dipenderanno ugualmente da quello di polizia e saranno visitati dalle medesime ronde e pattuglie.

ART. 6.

Del picchetto.

516. Il picchetto sarà formato nel modo prescritto nella ordinanza di piazza ed avrà gli stessi doveri: dipenderà dal comandante della brigata e dall'ufiziale superiore d'ispezione. Potrà pertanto formarsi dagli uomini destinati di servizio il dì seguente.

517. Gli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati di picchetto che marceranno per qualunque servizio, pria della ritirata saranno rimpiazzati: quelli poi che marceranno dopo la ritirata non si rimpiazzeranno se non per ordine espresso.

518. Allorquando il picchetto prenderà le armi si formerà a sinistra della guardia di polizia, ove sarà il cavalletto o il fascio per le sue armi.

519. Per riunire il picchetto durante la notte l'aiutante maggiore e l'aiutante di settimana ne preverranno gli ufiziali; questi i sotto-ufiziali, i quali chiameranno i soldati, e ciò si eseguirà senza strepito e senza toccar cassa o suonar tromba.

520. Il picchetto della cavalleria si riunirà nel caso in cui il corpo sia lungi dal campo, o molto vicino al nemico; in allora starà a cavallo, dovrà rimanere al bivacco ed il colonnello ne determinerà la situazione: i cavalli rimarranno sellati e carichi.

521. Gli ufiziali di picchetto passeranno la notte nella tenda all'uopo destinata: potrà per tanto il comandante della brigata permettere che vi rimanga solo quello di

picchetto fisso con qualche ordinanza per chiamare gli altri.

522. L'ufiziale superiore di settimana durante il giorno farà riunire più volte il picchetto onde ispezionarlo.

523. Esso ufiziale superiore destinerà le ronde e le pattuglie che la guardia di polizia ed il posto avanzato dovranno somministrare: gli ufiziali di picchetto ne ordineranno anch'essi quando lo crederanno necessario, e visiteranno sovente le sentinelle.

524. Le guardie di polizia, i posti avanzati ed i picchetti prenderanno le armi e renderanno gli onori alle persone cui sono dovuti.

CAPITOLO IV.

DEL GOVERNO E DELLA DISCIPLINA DELLE TRUPPE IN MOVIMENTO.

Art. 1.

Delle marce.

525. L'oggetto che si ha in mira nell'imprendere un movimento e la natura del terreno su cui si dee eseguire, determineranno l'ordine della marcia, il numero di colonne da formare, e la specie di truppe di cui queste dovranno comporsi.

526. In generale si formerà il maggior numero pos-

sibile di colonne, evitando tuttavia di renderle soverchiamente deboli. La distanza tra le colonne sarà tale da poter comunicare tra loro, sostenersi scambievolmente e riunirsi con facilità. Ciascun comandante di colonna, oltre le istruzioni particolari, sarà pure informato della forza, della composizione e della direzione delle altre colonne.

527. La vanguardia e la retroguardia saranno formate ordinariamente da truppe leggiere; la di loro forza e la quantità delle varie armi che debbono concorrervi sarà determinata dalla natura del terreno e dalla posizione in cui la truppa che marcia trovasi relativamente al nemico. Ogni colonna, anche se preceduta o seguita da altre truppe, dovrà esserne fornita.

528. Oggetto della vanguardia e della retroguardia si è di coprire i movimenti del corpo che le spicca, e di arrestare il nemico per insino a che il generale comandante abbia eseguite le sue disposizioni; su queste basi sarà calcolata la loro distanza dal corpo principale e la loro forza. La retroguardia riunirà pure gli uomini che fan coda.

529. La vanguardia nelle marce di fianco si situerà sul lato della colonna, e prenderà delle posizioni atte a coprire il movimento: de' distaccamenti di zappatori o di pionieri potranno essere uniti alla vanguardia.

530. Nelle marce di semplice traslocamento in distanza dal nemico ed in paese non ostile si eseguirà quanto è prescritto nell' ordinanza di piazza, ma in verun caso, eccetto un ordine speciale, i convalescenti potranno precedere la colonna: essi marceranno con gli equipaggi.

Tutte le altre norme stabilite nell'ordinanza saranno praticate con le modificazioni che la natura del servizio di campagna e la indispensabile celerità dovranno apportarvi.

531. Allorquando un esercito dovrà porsi in marcia si batterà l'assemblea e si suonerà il buttaselle, indi gli altri tocchi prescritti. Se debba marciare un corpo solo questo batterà o suonerà la marcia; se poi debba marciarsi rapidamente al nemico, o porsi in istato di difesa per un allarme inopinato e subitaneo, si batterà la generale e si suonerà a cavallo.

532. Alla generale tutte le truppe porranno mente a' mezzi di combattere meglio che a quelli di marciare; le batterie di artiglieria attaccheranno al momento e marceranno con le divisioni cui sono addette. Le altre vetture di artiglieria, i cassoni di cartucce e quelli di ambulanza marceranno alla coda delle colonne. Gli equipaggi saranno scortati dalla retroguardia.

533. La cavalleria non marcerà unita alla fanteria se non quando la vicinanza del nemico lo esiga, ond'evitare la pena che soffrono i cavalli nel conformarsi al passo de' fanti.

534. Allorchè la cavalleria sarà isolata e lontana dal nemico, ciascun reggimento, e s'è possibile ciascuno squadrone, farà testa di colonna, affinchè l'andatura si mantenga uguale dalla testa alla coda, e si possa trottare sempre quando il terreno lo permetta. Siffatta disposizione accelerando il cammino, la cavalleria potrà partire più tardi dalla fermata, e dare così più riposo a' cavalli e maggior cura alla ferratura ed alla bardatura.

535. Non si porranno le briglie se non al momento di partire.

536. I comandanti de' plotoni ed i sotto-ufiziali visiteranno le truppe al partire ed in marcia, e quelli di cavalleria vigileranno con cura la distribuzione e l'assetto del carico. Durante la marcia gli ufiziali superiori ed i capitani ispezioneranno la truppa. Al primo alto si faranno rassettare tutte le parti del vestiario e dell'equipaggio. Gli ufiziali faranno sovente la visita dei sacchi e de' valigiotti, ed ordineranno che sien gittati via gli oggetti non di uniforme o superflui.

537. Alla riunione delle truppe i colonnelli e i capi de' corpi faranno rapporto verbale al brigadiere, rimettendogli la situazione della forza. I brigadieri faranno lo stesso rapporto a' marescialli di campo, e questi a' tenenti generali.

538. Per quanto sarà possibile la riunione si farà in luoghi ne' quali le truppe non intercettino le comunicazioni, evitando perciò le grandi strade.

539. I generali comandanti le divisioni spediranno con anticipazione un ufiziale di stato maggiore al luogo di riunione per ricevervi i corpi; le brigate ed i corpi isolati v' invieranno un ufiziale.

540. La fanteria e la cavalleria al giungere al luogo di riunione, a meno di ordini contrarî, si disporranno secondo il loro rango nell'ordine di battaglia, e si formeranno in colonne in massa. Se le artiglierie e gli equipaggi dovranno rimanere nella strada, si allogheranno in file su di uno de' lati, onde lasciare l'altro lato libero al passaggio.

541. Il momento in cui le truppe di diversi corpi che debbono percorrere la medesima strada dovranno porsi in movimento sarà regolato dall'ufiziale più elevato in grado o più anziano: questi dopo avere ricevuta comunicazione degli ordini, tenendo presente l'interesse del servizio deciderà, rimanendo responsabile.

542. L'esecuzione degli ordini non dovendo giammai essere ritardata, se il generale o l'ufiziale superiore che dee comandare la colonna non si trovi alla sua testa al momento stabilito per la partenza, colui che lo segue immediatamante nel comando porrà la truppa in marcia.

543. Ciascuna colonna in marcia sarà per quanto sia possibile preceduta da un distaccamento di pionieri o zappatori, destinati ad appianare gli ostacoli che possono ritardare la marcia; essi saranno aiutati al bisogno da soldati di fanteria o da paesani.

544. Siffatto distaccamento sarà diviso in due sezioni: al primo ostacolo che s'incontrerà la prima sezione si fermerà e porrà mano all'opera: la seconda proseguirà la sua marcia fino a che si abbatta in altro ostacolo. Un ufiziale di stato maggiore dirigerà i lavori.

545. Se all'inforcamento di due strade non verrà lasciato un ufiziale dello stato maggiore per indicare la direzione a'soldati ed agli equipaggi rimasti indietro, dovrà l'aiutante maggiore dell'ultimo battaglione della colonna fare stabilire un segnale che additi tale direzione, e questo potrà consistere in paglia ligata ad un albero o ad un palo, in rami tagliati ec.; non essendovi segnale stabilito vi lascerà qualche uomo, il quale si ritirerà al giungere della colonna susseguente.

546. Nelle marce sarà vietato di tirare de' colpi d'arma da fuoco, e di gridare *alto* o *marcia*.

547. Si procurerà che i soldati abbiano al partire la fiasca ripiena di acqua, mescolata se si può con vino, con aceto o con spirito di vino, e si avrà cura che si fermino il minor tempo possibile ai pozzi o ai ruscelli.

548. Oltre la retroguardia il generale formerà, quando lo crederà necessario, un distaccamento preso dall'ultimo corpo della colonna, e destinato a raccogliere gli uomini che faccian coda. A tale distaccamento potranno unirsi al bisogno degli ufiziali e sotto-ufiziali presi tra tutt'i corpi. Questa truppa dovrà visitare tutt'i recessi, le strade incavate, i casolari, i villaggi, onde arrestare i predoni; si consegneranno alla gendarmeria quelli presi nella flagranza, e si rimetteranno gli altri alla disciplina de' corpi.

549. Si eviterà di lasciare indietro de' cavalli per ferrarsi; quelli che si sferreranno si riuniranno per quanto sarà possibile alla stessa forgia, e si affideranno alla vigilanza di un sotto-ufiziale.

550. Gli ufiziali generali e gli ufiziali superiori si fermeranno sovente ond'esaminare se le truppe marcino in ordine e con le dovute distanze; essi invieranno alla coda della colonna degli ufiziali, i quali lor faranno conoscere tutt'i particolari della marcia, onde dare le disposizioni atte a rettificarla.

551. Se il generale vorrà accelerare la marcia della colonna ne farà prevenire i capi de' corpi, affinchè tutte le suddivisioni eseguano simultaneamente il movimento: potrà invece far suonare il passo accelerato stringendo la misura, il che sarà ripetuto da un battaglione all'altro.

*

552. Se una colonna profonda debba passare uno stretto che la forzi ad allungarsi, il generale farà prevenire i comandanti de' corpi; questi disporranno che i battaglioni serrino in massa al giungere presso lo stretto, nel quale ciascuna suddivisione entrerà successivamente, serrando il più che sia possibile ed accelerando il passo. La suddivisione della testa, dopo attraversato lo stretto si fermerà allorquando avrà dietro di se lo spazio necessario a contenere il battaglione in massa; questo sarà posto in movimento appena formato, onde le suddivisioni seguenti non abbiano a trattenersi dopo eseguito il passaggio.

553. Nella cavalleria ciascuno squadrone, pria di accelerare il passo per riunirsi alla colonna, dovrà formarsi nell'ordine primitivo di marcia.

554. Se vi abbia motivo di temere affollamento o disordine al passaggio di un ponte o di uno stretto, il generale vi situerà un ufiziale di stato maggiore con una o più compagnie, che ciascuna brigata dovrà rilevare al suo passaggio.

555. I cavalli di mano degli ufiziali seguiranno i reggimenti co' cavalli degli uomini smontati. I cavalli degli equipaggi e le vetture non marceranno giammai con le colonne: saranno eccettuate da siffatta prescrizione la vettura del generale in capo e quelle de' generali feriti o ammalati.

556. Se il generale giudicherà necessario far marciare con le colonne le vetture di artiglieria e delle ambulanze ne indicherà il posto.

557. Due o più colonne le quali s'incontrino, eseguiranno il prescritto nell'ordinanza di piazza; però la colonna che attende il passaggio di un'altra passerà prima degli equipaggi di quella. In generale la precedenza sarà regolata dall'ordine di battaglia; ma dovendosi por mente alla utilità de' movimenti ed al vantaggio del servizio, i generali o gli ufiziali superiori comandanti s'intenderanno tra loro onde esaminare se convenga seguire una tale disposizione, avendo riguardo agli ordini respettivi ed all'interesse dell'esercito.

Art. 2.

De' convogli e delle scorte.

558. I convogli sono di specie differenti; essi aver possono per oggetto il trasporto di munizioni da guerra, di danaro, di viveri, di armi, di vestiario, di malati ec.

559. La forza e la composizione della scorta sarà basata sulle considerazioni derivanti dalla specie del convoglio, dalla sua importanza, dai pericoli che può correre, dalla natura del paese da attraversare, dalla lunghezza del transito ec.

560. La cavalleria concorrerà alle scorte nella proporzione necessaria all'uopo di perlustrarne la marcia a gran distanza. Tale proporzione sarà maggiore in paese aperto, minore in una contrada frastagliata, montuosa o boschiva.

561. Si assegneranno a' convogli de' zappatori o pio-

nieri, ed in lor mancanza de' paesani, muniti di stromenti atti a spianare le difficoltà locali, o a formare celeremente degli ostacoli con abbattute d'alberi, fossati ec.

562. Si avran sempre de' pezzi di ricambio per le vetture.

563. Il generale incaricato di ordinare e porre in marcia un convoglio darà al comandante di essi una istruzione scritta, nella quale discenderà in tutti i particolari relativi alla operazione.

564. Pel comando della scorta e del convoglio si starà al prescritto nella ordinanza di piazza.

565. Gli ufiziali che non fan parte della scorta i quali marcino col convoglio, non potranno, qualunque ne sia il grado, esercitarvi alcuna autorità senza il consenso del comandante. Questi avrà autorità assoluta su tutt'i militari che compongono la scorta, non meno che su gli agenti de' trasporti e degli equipaggi militari, e su qualunque altro individuo che marcia col convoglio; egli disporrà a seconda de' bisogni di tutt'i militari presenti, eguali ad esso lui in grado ovvero inferiori.

566. Se il convoglio sia considerevole, verrà ripartito in più sezioni, situando accanto ciascuna di esse il numero di persone necessarie per mantenerla in ordine e per vigilare che le vetture distino di soli quattro passi l'una dall'altra. Un piccolo distaccamento di fanteria sarà addetto a ciascuna sezione, e se nel convoglio vi siano vetture del paese, si ripartiranno de' soldati di distanza in distanza per sopravvegghiarne i conduttori.

567. Le munizioni da guerra si porranno ordinaria-

Digitized by Google

mente alla testa del convoglio, seguiranno le sussistenze; indi gli oggetti militari.

568. Le vetture spettanti agli ufiziali formeranno una sezione separata: esse marceranno secondo il grado degli ufiziali cui appartengono. Le vetture de' vivandieri, cantinieri e mercanti saranno alla coda del convoglio.

569. Queste disposizioni saranno sempre subordinate a' progetti che si presumono nel nemico: le vetture la cui conservazione importa maggiormente, dovranno sempre marciare nell' ordine più adatto a munirle dal pericolo.

570. Non sarà mai permesso a' soldati di porre il loro sacco sulle vetture, o di salirvi sopra.

571. La distanza in cui si sarà dal nemico, la quantità e la specie delle truppe proprie e delle avverse, la qualità delle strade e de' terreni da percorrere, sono i dati su cui regolar si dovrà l'ordine e la marcia del convoglio. Il comandante raccoglierà su questi oggetti delle notizie accurate, e le verificherà mediante ricognizioni spinte innanzi quanto occorra; nè si porrà in marcia se non dopo il ritorno di tali ricognizioni, e dopo aver dati, sulla base de' loro rapporti, le istruzioni convenevoli alle truppe incaricate di perlustrare il suo cammino.

572. Il convoglio avrà sempre una vanguardia ed una retroguardia: il grosso della scorta rimarrà concentrato sotto gli ordini del comandante al punto più importante, lasciando agli altri punti solo de' piccoli corpi o semplicemente delle guardie.

573. Ne' terreni del tutto scoperti il corpo principale

marcerà su i lati della strada all'altura del centro del convoglio. Nelle altre circostanze marcerà alla testa o alla coda, secondo che l'una o altra saranno più esposte al nemico.

574. L'avanguardia partirà con sufficiente anticipazione onde spianare gli ostacoli che ritardar potrebbero la marcia del convoglio: essa perlustrerà attentamente il terreno, e si legherà al convoglio per mezzo di soldati a cavallo incaricati di trasmettere al comandante le notizie raccolte, e di riceverne gli ordini. La vanguardia riconoscerà il terreno adatto per le fermate e per lo stabilimento de' parchi.

575. Se si avrà motivo di temere per la testa della colonna, l'avanguardia s'impadronirà di tutti gli stretti e di tutte le posizioni nelle quali il nemico potrebbe opporre ostacoli o truppe; in allora il corpo principale, il quale seguirà la vanguardia più da vicino, rimpiazzerà questa in siffatte posizioni, e non ne partirà di nuovo se non dopo che sarà stato raggiunto dalla testa del convoglio, lasciandovi se sia d'uopo qualche truppa, la quale verrà rilevata successivamente da' piccoli corpi rimasti di scorta alle vetture; la posizione non sarà abbandonata del tutto se non quando tutto il convoglio l'avrà oltrepassata, o anche più tardi se si reputi convenevole.

576. Si opererà in modo analogo se la coda del convoglio sia minacciata; in questo caso la retroguardia sarà incaricata di rompere i ponti, di abbarrare le strade o deteriorarle, di opporre infine al nemico quanti più osta-

coli sarà possibile. Questo corpo si legherà al convoglio per mezzo di uomini a cavallo.

577. Se i fianchi sieno minacciati ed il terreno poco accessibile e frastagliato con molte strette da passare, la difesa del convoglio sarà più difficile. Che però dovrà tenersi poca gente alla vanguardia ed alla retroguardia; le posizioni che possono coprire la marcia si occuperanno dal corpo principale pria che la testa sia giunta alla altura di siffatte posizioni, e saranno tenute sino a che il convoglio sia interamente al di là.

578. Se il convoglio sia considerevole, e debba passare per punti resi pericolosi dalla forza e dalla vicinanza del nemico, occorrerà talvolta per non comprometterlo tutto, farne partire le sezioni separatamente e con intervallo, riunendole dopo eseguito il passaggio. In tale caso la maggior parte della truppa marcerà con la prima sezione; le posizioni che questa occuperà saranno coperte da bersaglieri ed al bisogno da piccoli posti, nè si abbandoneranno se non dopo che l'intero convoglio sarà passato.

579. Le artiglierie che potranno trovarsi col convoglio saranno disposte secondo i luoghi e le circostanze.

580. Per accelerare il tragitto si faranno marciare i carri su due righe sempre che la strada lo permetterà.

581. Se un carro si romperà sarà tolto via dalla strada; riparato, prenderà la coda del convoglio: se poi la riparazione sia impossibile, il suo carico sarà ripartito sulle altre vetture, ed i suoi cavalli saranno attaccati ai carri che ne abbisognino.

582. I convogli per acqua saranno scortati secondo i medesimi principî; ciascun battello avrà una piccola guardia di fanteria; parte della truppa precederà o seguirà il convoglio su barche particolari; la cavalleria che marcerà all'altura del convoglio, la vanguardia e la retroguardia che andranno per terra si legheranno ai battelli per mezzo di fiancheggiatori, i quali trasmetteranno gli avvisi e gli ordini. Se il fiume scorra tra monti molto ravvicinati la maggior parte della fanteria andrà per terra, onde vietare al nemico il possesso delle alture donde inquieterebbe il convoglio.

583. Ogni ora si farà alto per qualche momento onde lasciar prendere fiato agli animali, e dare alle ultime vetture il tempo di serrare. Si faranno di rado de' grandi alti, e solo in luoghi esplorati anticipatamente, e riconosciuti favorevoli alla difesa del convoglio. I villaggi adiacenti al sito della fermata saranno visitati, non meno che i terreni ove il nemico potrebbe celarsi. Gli animali non saranno staccati e si farà buona guardia.

584. La notte si formerà il parco in modo da guarentirsi da attacco aperto e da sorpresa, e nel caso il paese sia ostile o mal disposto, si preferiranno i siti discosti dalle abitazioni.

585. Le vetture nel parco saranno disposte su più linee asse contro asse, e co' timoni in una medesima direzione; e si lascerà tra le linee uno spazio sufficientemente largo perchè i cavalli possano circolarvi.

586. Se si tema un attacco il parco si formerà in quadro, con le ruote di dietro rivolte verso il di fuori ed i cavalli all'indentro.

587. Alla partenza del convoglio ciascuna sezione porrà briglia solo al momento in cui sarà per seguire il movimento di quella che la precede.

588. Appena il comandante sarà avvertito della presenza del nemico farà serrare il più che sia possibile le file delle vetture, e continuerà a marciare nel massimo ordine. Ordinariamente eviterà le occasioni di combattere, ma se sarà stato prevenuto in uno stretto o in una posizione che domina la strada, attaccherà vigorosamente il nemico con gran parte della truppa, senza però inseguirlo per non abbandonare il convoglio e non cadere nello stratagemma di una finta ritirata. Il convoglio che si sarà fermato non riprenderà la marcia se non dopo che la posizione sarà stata occupata. Se il nemico sia superiore di molto si formerà il parco fuori della strada ed in quadro. Ove però non sia possibile uscire dalla strada le vetture raddoppieranno le file; ciascuna di esse serrerà sulla precedente quanto più potrà; i timoni saranno situati nel mezzo della strada, ed alla testa ed alla coda si porranno de' carri a traverso onde chiudere il passo.

589. I conduttori delle vetture saranno a piedi ed alla testa de' cavalli per disporne meglio. I conduttori ed i domestici che volessero fuggire saranno alla disposizione assoluta degli uffiziali e de' sotto-ufiziali.

590. I bersaglieri tratterranno il nemico lungi dal convoglio: essi saranno sostenuti se occorra, ma con gran circospezione, essendo necessario conservare quanta più gente è possibile pel momento di un attacco vigoroso.

591. Se il fuoco si apprenda al convoglio sarà mestieri, s'è disposto in parco, allontanare le vetture incendiate, o se non è possibile, toglier prima quelle cariche di munizioni, indi le altre che sono sotto il vento. Trovandosi su di una strada, si rovesceranno ne' fossi le vetture che brugiano, dopo averne tolti gli animali.

592. Se l'andamento dell'azione renda necessario un partito estremo, e se la natura del paese o la vicinanza di un posto ne favoriscano la esecuzione, si farà sfilare un certo numero di vetture. Talvolta si abbandonerà al nemico parte del convoglio per salvare il rimanente, lasciando con preferenza i carri carichi di vino e di acquavite; non si sagrificheranno però le munizioni di guerra se non all'estremo caso.

593. Se dopo una ostinata resistenza e dopo la perdita della maggior parte della truppa il comandante si vegga impossibilitato a resistere ulteriormente, e non isperi soccorso, farà apporre il fuoco al convoglio, indi tenterà con un'azione vigorosa di aprirsi un passaggio e di condurre seco i cavalli da tiro, i quali in ogni caso saranno ammazzati anzichè darli al nemico.

594. La difesa di un convoglio di malati o feriti sarà basata sulle medesime regole. La condotta di un convoglio di prigionieri di guerra presenta delle difficoltà particolari; nel caso si debba fare alto per difendersi converrà obbligare i prigionieri a coricarsi, minacciandoli di far fuoco su di essi se tentino rialzarsi senza ordine; in ogni altro caso occorrerà accelerarne la marcia, arrivare ad un villaggio, chiudere i prigionieri in una chiesa o altro edificio vasto, e difenderlo.

ART. 3.

Degli equipaggi e de' loro conduttori, dei vivandieri, e delle altre persone al seguito dell' esercito.

595. Al riunirsi un esercito di operazione verrà stabilito il numero delle razioni di viveri e di foraggi da darsi alle varie classi di ufiziali ed agli altri impiegati ed individui militari, non meno che la quantità di equipaggi, di vetture e di cavalli che lor si accorderanno o permetteranno.

596. Vi sarà un conduttore generale di equipaggi pel quartier generale, ed un conduttore divisionario per ciascuna divisione. Tali conduttori saranno presi tra gli ufiziali senza truppa: quello del quartier generale potrà essere un ufiziale superiore, gli altri capitani o ufiziali subalterni: ciascuno di essi avrà un aiutante scelto tra i sotto-ufiziali veterani o dell' esercito o, se sarà possibile, nella gendarmeria.

597. Il conduttore generale degli equipaggi ed i conduttori divisionarî saranno incaricati di mantenere, di unita agli ufiziali di gendarmeria, l'ordine e la polizia delle vetture e de' domestici dello stato maggiore e di dirigere la marcia degli equipaggi a seconda degli ordini.

598. Quando gli equipaggi di una o più divisioni debbano marciare con quello del gran quartier generale i conduttori di equipaggi delle divisioni saranno sotto gli ordini di quello del quartier generale.

599. Quando poi gli equipaggi di più divisioni dovranno

marciare riuniti il conduttore di equipaggi più elevato in grado o più antico ne avrà il comando.

600. I conduttori degli equipaggi de' reggimenti eseguiranno il prescritto per essi nell' ordinanza di piazza: essi dovranno riunire i mezzi di trasporto ed i cavalli degli equipaggi. La manutenzione delle vetture del reggimento e degli arnesi è sotto la loro vigilanza speciale.

601. Essi manterranno il buon ordine tra gli equipaggi, sì ne' parchi che in marcia; i sotto-ufiziali, soldati, cantinieri e domestici che vi si trovino per qualsivoglia titolo saranno sotto la loro autorità.

602. In marcia i conduttori di equipaggi de' reggimenti saranno sotto gli ordini di quello della divisione: quando poi si marcerà per brigata, il più antico della brigata prenderà il comando.

603. Per ovviare che coll' esercito sieno altre vetture oltre quelle prescritte da' regolamenti, le vetture degli ufiziali generali, quelle degli amministratori e degl' impiegati dell' esercito porteranno la cifra del loro nome; i forgoni ne porteranno il nome; i carri e le vetture de' reggimenti saranno segnate col numero del reggimento; le vetture de' mercanti, de' vivandieri e de' cantinieri avranno una tavoletta colla indicazione del loro uso ed un numero progressivo.

604. Il comandante della gendarmeria si assicurerà della esecuzione di questi ordini, ed il capo dello stato maggiore farà rimettere sì ad esso lui che al conduttore in capo lo stato degli ufiziali e degl' impiegati che han dritto a vetture od a forgoni.

605. Gli equipaggi de' quartieri generali potranno avere una guardia, la cui forza sarà determinata dal generale.

606. I brigadieri faranno custodire i loro equipaggi dagli uomini addetti agli equipaggi del primo reggimento della loro brigata.

607. Gli equipaggi de' corpi saranno caricati, scaricati e custoditi dagli uomini che non entrano nelle righe, dai convalescenti, e nella cavalleria dagli uomini smontati.

608. Quando si darà una scorta agli equipaggi per la loro difesa, l'ufiziale che la comanderà dovrà attenersi al prescritto nell'articolo de' convogli: i conduttori saranno sotto i suoi ordini.

609. La gendarmeria sarà impiegata per la polizia degli equipaggi, ma giammai siccome scorta.

610. Gli equipaggi del gran quartiere generale marceranno nell'ordine seguente.

Quelli del comandante in capo
—— del capo dello stato maggiore dell'esercito
—— de' tenenti generali
—— dell'intendente di campagna
—— del tesoro e del pagatore generale
—— de' marescialli di campo
—— de' brigadieri
—— degli ordinatori
—— dell'ispettore degli spedali, del capo del vestiario, del vicario generale
—— degli ufiziali di stato maggiore
—— de' commissarî di guerra

Quelli degli ufiziali di gendarmeria, ed al seguito del quartier generale
—— del medico, del chirurgo e del farmacista in capo
—— della stamperia militare
—— degl' impiegati amministrativi
—— della posta delle lettere
—— de' vivandieri e mercanti autorizzati.

611. Gli equipaggi de' quartieri generali di divisioni seguiranno un ordine analogo.

612. Il posto di battaglia delle brigate e de' reggimenti determinerà l' ordine nel quale marceranno i loro equipaggi.

613. Gli ordini per la riunione e per la partenza degli equipaggi saranno dati al conduttore in capo ed ai conduttori divisionarî da' generali corrispondenti; i conduttori di reggimento li riceveranno da' capi de' corpi respettivi.

614. Ordinariamente le divisioni saranno seguite dai loro equipaggi, i quali si riuniranno al luogo di convegno generale delle brigate; nel caso dovesse farsi diversamente sarà annunziato all' ordine.

615. Si avrà cura che gli equipaggi del quartier generale dell' esercito non impediscano la marcia delle truppe, e non si uniscano a quelli delle divisioni.

616. Non si permetterà giammai che gli equipaggi si mescolino con le truppe e ne ritardino la marcia.

617. Se due colonne di equipaggi s' incontrino, la marcia di ciascuna di esse sarà regolata secondo la precedenza del corpo cui appartiene, ed in modo analogo al prescritto per le truppe in marcia.

618. Ogni conduttore che comandi una riunione di vetture prescriverà l'occorrente per mantenerne l'ordine, sia ch'esse marcino o che si fermino, insieme o separatamente.

619. I generali porranno a disposizione del conduttore in capo e di quelli delle divisioni, oltre dell'aiutante ch'è ad essi addetto, de'sotto-ufiziali di gendarmeria, ond'essere impiegati sotto la di loro direzione al mantenimento dell'ordine ed alla polizia nelle marce.

620. I conduttori, non meno che gl'individui di gendarmeria, saranno autorizzati ad impiegare mezzi coercitivi verso i cocchieri, i domestici ed i carrettieri che conducessero male le loro vetture, maltrattassero gli animali o si allontanassero per bere. Coloro i quali resisteranno con violenza, che si permetteranno il saccheggio, o che al momento di un attacco cercheranno di fuggire saranno tradotti innanzi ad un consiglio di guerra.

621. I generali comandanti baderanno severamente onde niuno si permetta tenere vetture o cavalli a dippiù del numero prescritto, e passeranno o faran passare delle frequenti riviste per quest'oggetto. Avran cura che non vi sieno cavalli di mano condotti da soldati montati o soldati che facciano da cocchieri, nè che sotto alcun pretesto de'cavalieri sieno smontati per prestare i loro cavalli agli ufiziali. Non permetteranno che sulle vetture di artiglieria o del treno sia caricato alcun oggetto estraneo al loro servizio, nè che gli uomini di queste armi o gli animali sieno, anche momentaneamente, impiegati in servizî particolari.

622. I conduttori e tutti gli ufiziali e sotto-ufiziali di gendarmeria vigileranno all'esecuzione del prescritto pel numero e per la natura de' trasporti, ed in caso di contravvenzione ne faran rapporto. Ne' casi urgenti potranno arrestare le vetture non autorizzate, rimettendone i cavalli al treno, e dandone parte al generale.

Art. 4.

Istruzione pe' combattimenti.

623. Il modo di ordinare le truppe per opporsi al nemico o per attaccarlo è di necessità subordinato a cotante circostanze da non potersi in modo assoluto e preciso determinare. Dee considerarsi il numero e la specie delle proprie truppe non solo, ma delle avverse benanche ed il loro stato morale, la qualità del terreno, la specie della guerra, la intelligenza de' capi, lo scopo infine che si ha in mira. Egli è perciò che qui si accenneranno solo alcuni principî generali da servir di norma nelle operazioni.

624. L'avanguardia dopo avere respinti gli avamposti nemici, se non ha potuto impadronirsene o tagliarli dal lor corpo, il che dovrà sempre tentare, occuperà avanzando tutt'i punti che possono coprire o facilitare la marcia del corpo principale, non che quelli il cui possesso sarà necessario in caso di ritirata, siccome ponti, stretti, boschi, alture ec. Adempiuto siffatto oggetto tenterà, senza però compromettersi, qualche attacco per di-

vertire il nemico ed ingannarlo sulla marcia e su i progetti del corpo cui essa precede.

625. Allorchè il nemico è nascosto da una linea di truppe avanzate, il comandante della vanguardia invierà a dritta ed a sinistra de' bersaglieri, comandati da ufiziali intelligenti, per riconoscerne la posizione. Se un tal mezzo non sortisca effetto porrà tutto in opera per giungere a smascherare il nemico, senza impegnarsi seriamente; egli con destrezza farà le mostre di varie operazioni, e specialmente minaccerà di tagliare il corpo avanzato dal principale; avrà ricorso ai falsi attacchi, agli urti impetuosi e parziali, applicando secondo il terreno l'ordine a scaglioni; infine non darà un attacco reale se non quando vedrà la impossibilità di raggiungere in altro modo lo scopo che ha in mira.

626. Le truppe che l'avanguardia può avere lasciate in iscaglioni la raggiungeranno tostochè altre truppe arriveranno sullo stesso terreno. Se si prenda posizione e l'avanguardia debba rimanere separata dal corpo principale per alture o stretti che sia necessario occupare, le truppe all'uopo bisognevoli saranno tratte dal corpo principale.

627. Giunto il corpo principale in vicinanza del nemico e volendo attaccarlo, ove il numero delle truppe lo conceda, dovranno formarsi più linee; ma non potendo ordinarne se non due sole si situerà qualche battaglione in colonna dietro le ali della seconda.

628. Le linee verranno formate, a tenore del terreno e degli attacchi che si meditano, da truppe ordinate in

colonne o schierate in battaglia. La vanguardia sarà riunita alle altre truppe, ovvero si situerà sulle ali o in una posizione egualmente adatta a favorire l'inseguimento ed a proteggere la ritirata.

629. La riserva si situerà indietro, ma principalmente al centro o a portata del punto sul quale vuol farsi uno sforzo per lo attacco o per la difesa; essa si comporrà per quanto sarà possibile di fanteria e di cavalleria: suo oggetto sarà rendere compiuta la disfatta del nemico o facilitare la ritirata. La riserva esser dee composta dalle migliori truppe e comandata da un ufiziale intelligente ed audace.

630. La cavalleria esser potrà ripartita a scaglioni sulle ali o al centro, se il terreno sia quivi favorevole alle sue evoluzioni, ovvero si terrà riunita per agire in massa su di un punto favorevole, ed in un momento determinato. S'impiegherà ad eseguire delle dimostrazioni e degli attacchi, e dovrà essere sempre a portata del punto sul quale potrà minacciare od agire: suoi mezzi sono il vigore, l'ordine e la celerità. Essa dovrà talvolta assalire una delle ali, o cercare con truppe all'uopo disposte di girare il nemico, badando sempre di non perdere la forza che le dà l'insieme. Non prenderà il galoppo se non presso della truppa che intende caricare; non attenderà mai a piè fermo una carica, ma la preverrà o se non è forte abbastanza, si ritirerà manovrando: infine per inseguire con successo, per premunirsi da un rovescio o dagli attacchi delle riserve, non dovrà impegnare tutt'i suoi squadroni contemporaneamente, sibbene tenerne il

terzo in colonna ed a scaglioni all'altura e dietro un'ala; siffatta disposizione è preferibile ad una seconda linea, anche con intervallo.

631. L'artiglieria si occuperà ad estinguere il fuoco delle batterie nemiche nel punto che si vuole attaccare: nella difesa tirerà con preferenza sulle truppe che si avanzano: in ambo i casi si riunirà il maggior numero di pezzi possibile su i principali punti di attacco, dappoichè l'effetto n'è molto più efficace quando è concentrato.

632. Ne' combattimenti e nelle operazioni si cercherà sempre di prendere la iniziativa, riducendo il nemico alle difese; occorre intanto per ciò fare con sicurezza avere la superiorità sia nel numero sia nella qualità delle truppe, e fa d'uopo inoltre trovarsi su di un terreno sgombro sul fronte e favorevole all'attacco. Quando si dovrà rimanere sulla difensiva, per non perdere il vantaggio della posizione, acquistando per tanto la superiorità morale che dà un movimento offensivo, occorrerà situarsi indietro del terreno sul quale si vuole combattere, e portarsi su di esso al momento d'investire il nemico.

633. Siccome nella posizione del nemico vi è sempre un punto importante, la cui occupazione riesce decisiva, occorrerà disporre il tutto per attaccarlo con forze superiori: ciò si eseguirà con successo coprendo i preparativi con falsi attacchi; presentando su i punti che non si vogliono investire delle colonne, le quali possano indi portarsi rapidamente sul vero punto di attacco; riunendo celatamente delle truppe, sia al favore del terreno, sia per mezzo di corpi in movimento ovvero schierati; im-

piegando infine tutt' i mezzi atti a contenere il massimo possibile delle forze nemiche nei punti che non vogliono attaccarsi seriamente col minimo possibile delle forze proprie.

634. La difesa, al modo stesso dell' attacco, ha il suo punto importante; tutto consiste a ben conoscerlo: si è questo la chiave della posizione, ed è quivi che il nemico esercitar dee i suoi maggiori sforzi: ne consegue doversi su tale punto concentrare tutt' i mezzi onde affrontarvi il nemico con vantaggio, e reputarsi unicamente pernicioso l' attacco diretto su di esso.

635. Indipendentemente dalle disposizioni ch' esser debbono calcolate su i progetti probabili del nemico attaccante, bisognerà appoggiare le ali, ovvero supplirvi, se il terreno non ne presenti il destro, con de' corpi situati a scaglioni: dovrà per tanto prendersi l' offensiva al momento in cui si perverrà a respingere il nemico. Con questo mezzo si sconcerterà l' avversario, si renderà la confidenza alle truppe e spesso si deciderà la vittoria. Nel prendere l' offensiva dovrà cercarsi di spingere celeremente una colonna serrata su di una dalle ali ovvero sul fianco del nemico; questa colonna si formerà successivamente in battaglia, e ciascun battaglione appena formato marcerà in avanti: in tal modo si attaccherà rapidamente per iscaglioni onde non dar tempo al nemico di cangiar fronte o di fare accorrere le riserve.

636. In tutte queste disposizioni, e segnatamente in quelle dell' attacco, si avrà per principio di non mostrare i proprî disegni se non il più tardi che sarà possibile,

e di porli in esecuzione sollecitamente. Converrà perciò preferire la notte per portare delle truppe sul fianco o alle spalle del nemico; altrimenti operando sarebbe necessario mascherare la lor marcia con un gran movimento.

637. Siccome importa di non rischiare mai un attacco senz'avere assicurate le comunicazioni e la ritirata, il comandante in capo prescriverà anticipatamente le disposizioni da seguire in caso non si riesca: egli indicherà ai generali ed ai capi de' corpi i movimenti da eseguire ne' varî casi che possono prevedersi, e le posizioni da occuparsi successivamente. Intanto, sebbene il generale si dovrà addentrare il più che sia possibile ne' particolari della giornata, potranno pure i generali sotto i suoi ordini prendere disposizioni differenti da quelle da lui prevedute, nel caso ne veggano evidentemente la necessità o il vantaggio; dovendo però sempre agire in modo coerente al piano generale d'insieme dell'esercito o della divisione.

638. Le ali ed il centro dell'esercito, le divisioni e le brigate dovranno soccorrersi scambievolmente. Un generale il quale per ottenere de' vantaggi su di un punto tralasciasse impedire i successi del nemico su di un altro luogo o su di una truppa ch'egli avrebbe potuto soccorrere, lungi dal meritare elogi, anche in caso di riuscita sarebbe degno di molto biasimo.

639. Nel successo prospero le sole truppe leggiere dovranno inseguire il nemico celeremente; le altre truppe non muoveranno se non dopo ristabilito l'ordine nelle colonne: esse marceranno da posizione a posizione, sem-

pre in misura di respingere un attacco o di sostenere i corpi impegnati.

640. Per quanto si potrà, il generale in capo, i generali comandanti le grandi frazioni d'esercito o le divisioni indicheranno pria dell'attacco il punto in cui saranno personalmente per ricevere i rapporti: cangiando sito ne avvertiranno sempre, e lasceranno un ufiziale al posto che abbandonano per indicare la direzione che avranno presa.

641. Durante l'azione gli ufiziali ed i sotto-ufiziali dovranno ritenere nelle righe i militari sotto i loro ordini adoperando all'uopo tutt'i mezzi in loro potere, e forzandoli, ove occorra, all'obbedienza. Non soffriranno che i soldati lascino le righe per ricercare e spogliare i morti nè per trasportare i feriti, a meno di un permesso esplicito; il quale pure non potrà darsi se non dopo decisa l'azione. Primo interesse e primo dovere dovrà considerarsi quello di assicurare la vittoria, che sola può procurare a' feriti l'assistenza bisognevole.

642. Gli ufiziali rammenteranno a' soldati che la generosità fa onore al coraggio: in conseguenza i prigionieri di guerra non saranno giammai spogliati, e ciascuno di essi verrà trattato co' riguardi dovuti al suo grado.

643. I commissarî ordinatori, i commissarî di guerra e gli aggiunti saranno responsabili del servizio sanitario essi dovranno provvedere i mezzi per soccorrere e trasportare i feriti coerentemente agli ordini che riceveranno dall'ispettore generale sanitario. Innanzi l'azione e mentr'essa dura dovranno occuparsi di questo importantissim

oggetto, e renderne conto ai generali; questi faranno menzione nel loro rapporto de' membri del commissariato e degli ufiziali sanitarî che si saranno distinti per attività e per zelo.

644. Gli ufiziali di artiglieria dopo l'azione faranno raccogliere le artiglierie, le armi ed il cuoiame sparsi sul campo di battaglia.

645. I generali e gli ufiziali superiori concorreranno, ciascuno per la parte che li riguarda, al rapporto scritto da estendersi sui particolari della giornata.

646. Quando un militare meriterà di essere particolarmente nominato per la sua condotta in una battaglia o in un combattimento, per aver presa una bandiera un cannone, per aver salvato il suo generale o il suo superiore, per aver potentemente contribuito al successo, o per avere praticato altro atto di bravura eroica al disopra della regolare, egli sarà oggetto di un rapporto speciale da sommettersi al generale in capo; il quale ponderate le circostanze, accorderà al militare la distinzione di essere nominato nell'ordine dell'esercito, ed anche, se lo creda, nel rapporto delle operazioni; dovendo pertanto la seconda menzione aver luogo solo dopo che la prima avrà avuto effetto.

647. Il rapporto speciale sarà fatto e firmato dall'ufiziale superiore o altro sotto i cui occhi sarà avvenuto il fatto, anche se si tratti di un militare senza truppa, e sarà verificato con cura dal comandante della brigata e da quello della divisione; questi ufiziali generali vi apporranno il loro parere ragionato, onde sia ben provato

che la onorevole menzione all'ordine dell'esercito o nel rapporto, e le ricompense che ne conseguiranno sieno realmente premio di azioni luminose.

648. Saranno da noi prese in ispeciale considerazione le famiglie degli ufiziali che perissero sul campo di battaglia o per effetto di ferite riportate quivi, e specialmente di quelli che si fossero resi meritevoli di essere nel modo precitato distinti.

649. Dopo l'azione si eseguirà quanto negli statuti de' reali ordini cavallereschi di S. Ferdinando, e di S. Giorgio vien prescritto circa le proposte da innoltrarsi per decorazioni o promozioni negli ordini stessi.

Art. 5.

Degli assedî.

650. Per istabilire le norme su cui regolare il servizio di assedio si prenderà per base un corpo composto di due divisioni di fanteria ed una divisione, ovvero una brigata di cavalleria. Sarà agevole applicare tali norme ad un corpo assediante di maggiore ovvero di minore forza.

651. Il generale comandante un corpo destinato ad un assedio avrà le facoltà assegnate al generale comandante un esercito di operazione.

652. I brigadieri di fanteria eseguiranno per turno il servizio di trincea. Ne sarà nominato uno per giorno, ed anche due o più secondo la estensione degli attacchi e la lor posizione isolata. Sarà loro incarico disporre le

guardie della trincea destinate a respingere le sortite, proteggere i lavori, e difenderli in caso di attacco. Essi avran cura che il servizio, la custodia e la polizia della trincea si eseguano con esattezza.

653. Saranno addetti al generale di trincea degli ufiziali di stato maggiore, ond'essere impiegati alla trasmissione degli ordini ed ai particolari del servizio.

654. I colonnelli e tenenti colonnelli di fanteria eseguiranno pure il servizio di trincea, venendone nominato un certo numero per giorno, a seconda della estensione e della quantità degli attacchi. Essi dipenderanno dal brigadiere di trincea, e sopravvegghieranno il servizio delle guardie e de' travagliatori, ciascuno nella parte di attacco che dal brigadiere di trincea gli sarà assegnata; la quale sarà di preferenza quella ove si trovino truppe del respettivo corpo.

655. Il comandante dell'assedio potrà, se lo reputi necessario, far che i colonnelli alternino co' brigadieri nel servizio di trincea: in questo caso essi avranno i medesimi doveri e saranno loro addetti degli ufiziali di stato maggiore.

656. Il piano generale dell'assedio sarà formato dal comandante del genio sulle istruzioni che riceverà dal generale comandante l'assedio. Nel caso fosse già formato, il detto comandante del genio ne svilupperà, se fia d'uopo, le disposizioni.

657. Tale piano sarà indi esaminato dal comandante del genio e da quello dell'artiglieria all'uopo riuniti. Questi ufiziali sottometteranno i di loro pareri, concordi

o discordi, al generale comandante, il quale deciderà o stabilirà il piano, dopo averlo, se occorra, modificato, e darà gli ordini necessarî per eseguirlo. Si praticherà lo stesso pe' cangiamenti che l'andamento dell'assedio renderà necessario apportarsi al piano già fissato.

658. Le norme succennate si applicheranno al servizio giornaliero della trincea ed ai mezzi di esecuzione del piano generale. Tali mezzi proposti dal comandante del genio di trincea, e discussi tra questo ed il comandante di artiglieria parimenti di trincea, verranno sottoposti al generale di trincea, il quale deciderà sul loro parere comune, o sulle di loro opinioni respettive; se però il ritardo non apporti inconvenienti, riferirà al generale comandante.

659. Il generale comandante l'assedio destinerà un ufiziale superiore dello stato maggiore dell'esercito o di fanteria per disimpegnare le funzioni di maggiore di trincea: a questo saranno addetti uno o due ufiziali subalterni e de' sotto-ufiziali de' diversi corpi per secondarlo.

660. Il maggiore di trincea sarà il maggiore di piazza dell'assedio, e quindi avrà tutti i dettagli della riunione delle guardie e de' lavoratori; scompartirà le guardie su i diversi punti dell'attacco a seconda degli ordini del generale di trincea, ed i lavoratori sulle domande degli ufiziali del genio e dell'artiglieria, ricevendo all'uopo ogni giorno dal capo dello stato maggiore lo stato del servizio comandato nelle ventiquattro ore.

661. Al giungere del generale di trincea il maggiore gli darà tutte le notizie necessarie; lo accompagnerà, ne prenderà gli ordini, e li diramerà.

662. Il maggiore di trincea avrà cura che sian sempre in pronto gli uomini e le barelle occorrenti pe' feriti. Saranno a sua disposizione una o più compagnie delle truppe di guardia alla trincea, per essere impiegate al mantenimento dell'ordine ed alla polizia.

663. Le divisioni, le brigate, i corpi saranno accampati durante l'assedio nel loro ordine di battaglia usuale.

664. Il servizio interno ed esterno continuerà ad eseguirsi nel modo prescritto ne' titoli precedenti; il servizio di assedio si eseguirà nel modo spiegato qui appresso.

665. La fanteria negli assedî avrà due specie di servizî; guardia di trincea cioè, e travaglio di trincea.

666. La guardia di trincea si monterà giornalmente e per battaglioni. Perchè tutti i corpi concorrano egualmente a questo servizio, e che la linea del campo non rimanga interamente sguernita su di un punto si osserverà la regola seguente: se occorra un sol battaglione, ciascuna divisione lo fornirà alternativamente; se ne abbisognino due, ciascuna divisione ne somministrerà uno; se tre, una divisione ne darà due, l'altra uno, e così alternando. I due battaglioni che una divisione dovesse fornire non saranno presi nella medesima brigata. Il turno incomincerà in ciascun reggimento dal primo battaglione, seguirà il secondo, e così gli altri.

667. Il servizio de' lavoratori di trincea si farà per compagnia, e durerà ordinariamente dodici ore. Verrà regolato in modo che tutti i corpi vi prendano parte, sia simultaneamente, sia successivamente.

668. I distaccamenti de' lavoratori di trincea da som-

ministrarsi da un reggimento non saranno giammai minori di una compagnia; in conseguenza se il numero de' lavoratori fosse tale, per esempio, che cadaun reggimento dovesse dare mezza compagnia, in allora un reggimento tra due somministrerà alternativamente il distaccamento necessario.

669. Se il numero di uomini richiesto non fosse in rapporto esatto con la forza di una o più compagnie, il distaccamento sarà somministrato e completato da una o più frazioni, tratte dalla compagnia che siegue nel turno quella destinata a marciare.

670. Ventiquattro o almeno dodici ore pria di montare la guardia della trincea, i battaglioni nominati a tal servizio non daranno travagliatori; e le compagnie di tali battaglioni che per loro turno fossero state nominate a' lavori di trincea non vi anderanno se non dopo un riposo di ventiquattro ore, s' è possibile, o almeno di dodici ore.

671. I lavoratori richiesti per lavori diversi da quelli di trincea verranno presi al secondo giro di servizio ne' battaglioni e nelle compagnie non impiegate alla trincea.

672. Il battaglione primo a marciare per la guardia di trincea, e le compagnie prime a marciare pe' lavori, non somministreranno servizio, e saranno nominati dei picchetti, ond' esser pronti a marciare al primo cenno del maggiore di trincea.

673. I granatieri ed i cacciatori marceranno co' loro battaglioni per la guardia della trincea.

674. I granatieri formeranno ordinariamente la riser-

va; i cacciatori saranno impiegati con preferenza agli avamposti e come bersaglieri di trincea. Allorquando si reputerà necessario, si aggiungeranno ai granatieri ed ai cacciatori delle compagnie o delle frazioni di compagnie fucilieri.

675. Le compagnie scelte concorreranno co' fucilieri al servizio di trincea, a meno che delle circostanze determinino il generale comandante l'assedio ad incaricarle di un servizio particolare; ove ciò avvenga sarà prescritto l'ordine col quale debbono marciare.

676. Il personale ed il materiale di artiglieria che fosse addetto a talun reggimento sarà, durante l'assedio, a disposizione del comandante di artiglieria.

677. Allorquando i lavoratori saranno pagati ciò si eseguirà per trincea, ed ai prezzi stabiliti dal generale comandante l'assedio sulle proposte de' comandanti del genio e dell' artiglieria.

678. I materiali di assedio, come fascine, gabbioni, graticci, picchetti ec. saranno somministrati dai varî corpi impiegati all'assedio nelle proporzioni fissate dal generale comandante: allorquando tali oggetti dovranno pagarsi lo saranno a lavoro o a giornata, ai prezzi determinati dal generale sulla proposta de' comandanti del genio e dell' artiglieria.

679. Allorquando l'artiglieria o il genio abbisognano di ausiliarî pe' lavori di mina, di zappa o di costruzione li prenderanno dalla fanteria, e lor pagheranno la medesima mercede di travaglio che si accorda ai lavoratori dell'arma propria.

680. I battaglioni di guardia ed i lavoratori che vanno alla trincea si recheranno al luogo di riunione senza rumore e senza battere tamburi o suonare altri strumenti. Si eviterà, specialmente il dì dell' apertura della trincea, tutto ciò che attirar potesse l' attenzione del nemico: a tal uopo il generale comandante l' assedio potrà variare le ore destinate a rilevare le guardie ed i lavoratori.

681. Le domande pe' lavoratori saranno dirette da' comandanti del genio e dell' artiglieria al capo dello stato maggiore; tali domande verranno fatte con anticipazione, cosicchè l' andamento de' lavori non ne sia giammai ritardato. Dovrà sempre chiedersi al dippiù degli uomini assolutamente bisognevoli, onde aversi una riserba pe' casi impreveduti.

682. Se una tale riserva divenga insufficiente pe' casi sopravvenuti, il generale o il maggiore di trincea potranno, sulle richieste de' comandanti del genio e dell' artiglieria, far somministrare un supplimento di lavoratori dai picchetti.

683. Il maggiore di trincea, al momento della partenza delle guardie e de' travagliatori, li disporrà nel modo più convenevole, onde ciascun distaccamento possa recarsi senza confusione al luogo assegnatoli.

684. Le truppe di guardia saranno situate nella trincea secondo l' ordine di battaglia, in modo che i corpi o distaccamenti della dritta montino alla dritta degli attacchi, e quelli di sinistra montino a sinistra.

685. I battaglioni saranno nominati un giorno prima, e non somministreranno alcun servizio di trincea. Un bat-

taglione isolato lascerà al campo la guardia di polizia composta dagli uomini infermicci.

686. Per quanto sarà possibile le compagnie di lavoratori saranno situate nella trincea secondo l'ordine di battaglia de' reggimenti respettivi.

687. Le riserve di lavoratori saranno situate al deposito di trincea o in altro luogo, se ve ne sia, più a portata del servizio.

688. I lavoratori lasceranno il sacco e le sciable al campo, e marceranno col fucile e colla giberna che poseranno presso di loro durante il travaglio; porteranno sempre il cappotto onde coprirsene ne' momenti di riposo e nel caso di ferita.

689. I soldati di servizio alla trincea, non che i travagliatori, avran sempre nella giberna le cartucce stabilite: consumandole ne riceveranno altre su i boni de' comandanti de' battaglioni pe' primi e delle compagnie pei secondi, gli uni e gli altri vistati dal generale di trincea.

690. Le guardie entreranno nella trincea *al bilancia l'arme;* lo stesso faranno i lavoratori; ove però questi sian carichi di materiali di assedio porranno l'arme in bandoliera.

691. Le guardie ed i distaccamenti di lavoratori manderanno un caporale di ordinanza alla coda della trincea per servire di guida alle truppe che debbono rilevarli.

692. Le truppe smontanti dalla trincea marceranno pel fianco colla sinistra in testa, a meno che la dritta non fosse più prossima al luogo per ove debbono uscire: esse avran l'arme in bilancia.

693. I battaglioni di guardia saranno disposti in modo da proteggere i lavoratori e difendere le batterie.

694. Per coprire le sentinelle saranno disposti sulla cresta della trincea de' sacchi a terra che formino delle feritoie. Si stabiliranno di tali feritoie anche ne' luoghi ove non sian sentinelle, per ingannare il nemico sulla vera posizione di queste.

695. Allorquando si situano de' distaccamenti innanzi alla trincea per coprire i lavoratori, gli uomini che li compongono saranno seduti o coricati a seconda del terreno, ed in modo da essere nascosti al nemico; essi avranno sempre il fucile nelle mani. Le sentinelle avran sempre le orecchie tese onde avvertire il menomo rumore che venga dalla piazza; a tal uopo porranno sovente l'orecchio a terra, specialmente durante la notte. Per evitare ogni abbaglio si farà conoscere ai lavoratori la *truppa* da cui son coperti.

696. I distaccamenti saranno provveduti di bidoni, onde prendere l'acqua bisognevole ai lavoratori.

697. Non si renderanno onori nella trincea: allorquando un generale la visiterà gli uomini di guardia si situeranno dietro la banchina coll'arme al piede.

698. Un reggimento intero o nn battaglione isolato il quale marci per respingere una sortita o per montare all'assalto, porterà seco le bandiere, le quali non verranno dispiegate se non al momento in cui il generale comandante l'assedio ne dia ordine espresso.

699. I materiali di assedio di ogni specie, non meno che gli utensili, saran riuniti, parte ne' depositi di trincea,

e parte alla coda della trincea, ovvero in altro luogo determinato dal maggiore di trincea sul bisogno del servizio e sulle proposte dell' ufiziale del genio e di quello di artiglieria. Tali generi ed utensili saranno sotto la vigilanza respettiva di un ufiziale di ciascuna delle cennate armi, cui saranno addetti delle guardie o de'sotto-ufiziali delle armi stesse, ed in lor mancanza de'sotto-ufiziali di fanteria.

700. Gli utensili ed i generi saranno somministrati ai lavoratori su' boni firmati dal maggiore di trincea; questi li consegnerà a'comandanti de'distaccamenti, e nella muta de' lavoratori vigilerà, per quanto sarà possibile, alla consegna degli utensili che dovrà farsi da coloro che smontano a quelli che montano, avvalendosi all' uopo degli ufiziali subalterni e de' sotto-ufiziali alla di lui immediazione.

701. I lavoratori di trincea nel recarsi a' loro posti porteranno i materiali di assedio e gli utensili, semprequando ciò sia richiesto dagli ufiziali del genio e dell'artiglieria di servizio. Allorchè ciò dovrà eseguirsi il maggiore di trincea ne prenderà cura.

702. In caso di sortita dalla piazza le truppe di guardia si porteranno celeremente ne' luoghi anticipatamente loro assegnati dal generale di trincea, e che offrono i mezzi più adatti a difendere la testa de' lavori o le batterie, proteggere le comunicazioni, o prendere in fianco o di rovescio la sortita medesima.

703. Dopo aver guarnite le banchette per bersagliare il nemico le truppe si fermeranno sul rovescio della trincea per affrontarlo.

704. Nel caso precedente i lavoratori prenderanno le armi, sia per rimanere ai posti, sia per ritirarsi portando seco loro gli utensili, a norma degli ordini. Tali movimenti saranno eseguiti con ordine e celerità, in modo da evitare ogni ingombro nelle comunicazioni.

705. Le truppe uscite dalla trincea per respingere il nemico non debbono abbandonarsi ad inseguirlo. Il generale di trincea avrà cura di farle rientrare a' lor' posti priachè, ritirati gli assediati, possa l'artiglieria della piazza agire liberamente sovr' esse. I lavoratori saranno ricondotti alla trincea. Gli ufiziali ed i sotto-ufiziali de' distaccamenti faran l'appello de' loro individui durante il travaglio, che dovrà ripigliarsi senza perdita di tempo.

706. Allorquando le circostanze esigeranno che truppe di cavalleria siano impiegate a piedi al servizio di trincea, esse saranno situate, per quanto sia possibile, nelle parti della trincea più prossime al loro campo ed intercalate tra i distaccamenti di fanteria.

707. Le truppe a cavallo esser potranno impiegate negli assalti a portare fascine ed altri materiali atti a colmare il fosso ed a formare de' passaggi.

708. I generali di cavalleria saranno con ispecialità destinati al servizio de' posti e de' distaccamenti situati in osservazione per proteggere l'assedio. Verran pure incaricati, e gli ufiziali superiori della loro arma con essi, del comando delle scorte de' convogli, comechè composte da armi qualsivogliano, e se tali servizi non li occupassero sufficientemente concorreranno al servizio di trincea.

709. De' distaccamenti di cavalleria saran sempre tenuti in pronto, onde in caso di sortita montare speditamente a cavallo e piombare sul nemico, specialmente nel momento in cui per penetrare entro i lavori si disordina, e per ricondurlo nella piazza, mescolandosi con esso lui ond'essere al coperto de' fuochi di quella.

710. Gli ufiziali del genio e dell' artiglieria di trincea faranno al generale di trincea i rapporti ch' egli lor chiederà su i lavori, senza che ciò li dispensi da quelli dovuti a' lor capi diretti, relativi a' particolari de' servizî respettivi. Essi rimetteranno al generale di trincea lo stato delle perdite sofferte dalle truppe delle loro armi.

711. Al termine di ciascun turno di trincea il maggiore di trincea estenderà sul servizio delle ventiquattrore un rapporto in doppia copia, inviandone una al generale di trincea, l'altra al capo dello stato maggiore.

712. I comandanti del genio e dell' artiglieria dal lor canto indirizzeranno ogni giorno al generale comandante l' assedio un rapporto sullo stato de' lavori, e su quanto concerne il loro servizio di assedio.

713. I capi de' corpi faranno ai loro brigadieri rapporto delle perdite sofferte e della condotta degli ufiziali, sottoufiziali e soldati durante il servizio ed il travaglio di trincea.

714. Il generale di trincea che smonta andrà a fare rapporto verbale al generale comandante l' assedio di ogni occorrenza, e lo terrà informato con rapporti eventuali di quanto avvenga durante il suo servizio.

715. Il generale comandante un assedio prescriverà al

commissario corrispondente le misure necessarie per assicurare alle truppe di trincea le distribuzioni straordinarie di commestibili e di bevande: egli avrà piena autorità su di un tal ramo.

716. Il capo dello stato maggiore del corpo di assedio stabilirà col commissario ordinatore i mezzi di trasporto ed i soccorsi pe' feriti: in mancanza d'infermieri militari s'impiegheranno a questo servizio gli abitanti.

717. Per quanto sembri praticabile la breccia, per quanto sian ruinate le opere che le son dietro, occorrerà sempre che le teste delle colonne pria di marciare all'assalto sian munite di un certo numero di scale, onde superare più agevolmente gli ostacoli inopinati.

718. Il generale comandante l'assedio nominerà un determinato numero di compagnie scelte, le quali saranno esclusivamente destinate, dal momento dell'ingresso nella piazza, a proteggere le proprietà e le persone, e ad impedire il saccheggio e le violenze. Gli ufiziali dovranno con ogni mezzo rattenere le truppe.

719. Il generale comandante l'assedio designerà i luoghi che dovranno particolarmente esser protetti; nel numero di questi saranno le chiese, le case religiose, gli spedali, gli ospizî, i collegi e le pensioni, gli stabilimenti pubblici, la casa municipale, i magazzini militari e civili. Si farà noto all'ordine che coloro i quali obbliando i principî di disciplina e di onore si abbandonassero ad eccessi saranno tradotti innanzi a' tribunali militari, e giudicati siccome colpevoli di furto a mano armata.

720. Presa per assalto la piazza o ottenuta per capito-

lazione le provviste de bocca e da guerra, non che le casse pubbliche saranno riservate pel servizio dell'esercito: tali oggetti verranno raccolti dagli ufiziali di artiglieria e del genio e dal commessariato di guerra. Gli altri oggetti presi sul nemico saranno ripartiti con le norme dell'ordinanza di piazza.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

721. Il presente regolamento sarà eseguito non solo ne' campi e negli accantonamenti di guerra ed in campagna, ma puranche ne' campi d'istruzione, nelle riunioni di brigate o divisioni, e da tutt'i corpi che si eserciteranno al servizio di guerra.

722. Tutti gli ordini e le prescrizioni contenute nella ordinanza pel servizio delle truppe nelle piazze, non contrarî a quanto è stabilito in questa ordinanza sul servizio in campagna, saranno osservate dalle truppe nelle circostanze anzidette, salve le eccezioni derivanti dalla differente natura del servizio.

723. I capi de' corpi avranno cura che nelle scuole teoriche degli ufiziali e sotto-ufiziali si faccia uso del presente regolamento, onde sia conosciuto a fondo e nei suoi più minuti particolari.

MARCELLI

INDICE
DELLE MATERIE.

TITOLO I.

DELL' ORDINAMENTO DELL' ESERCITO E DE' COMANDI.

TITOLO I. Dell' ordinamento dell' esercito 1
II. De' depositi 3
III. De' comandi 4
IV. Degli stati maggiori 6

TITOLO II.

DEL SERVIZIO.

CAPITOLO I. Del servizio che i corpi prestar denno. 9

ARTICOLO 1. Del servizio dello stato maggiore dell' esercito ivi
2. Del servizio degli ufiziali superiori. . 11
3. Del servizio della gendarmeria reale. . 12
4. Del servizio dell' artiglieria e del genio. 13
5. Del servizio della intendenza 14
6. Del servizio delle ordinanze 16
7. De' soldati presso gli ufiziali 17

CAPITOLO II. Del modo di comandare e ripartire il servizio. 18
CAPITOLO III. Del modo di eseguire il servizio . 19

Articolo 1. Principi generali ivi
2. Della riunione delle guardie, della ispezione e della parata delle medesime. 20
3. Dell'ordine ivi
4. Del santo 24
5. Degli avamposti 26
6. Del servizio delle guardie ne' loro posti. 36
7. Delle pattuglie, delle ronde e delle scoperte 48
8. De' distaccamenti 51
9. De' partiti 53
10. Delle ricognizioni. 57
Ricognizioni giornaliere. . . . 58
Ricognizioni speciali. 61
Ricognizioni offensive. 63

TITOLO III.

DELLA POLIZIA E DEL GOVERNO.

CAPITOLO I. Della polizia e del governo delle truppe nei campi, negli accantonamenti ec. 64

Articolo 1. De' Campi 64
2. Modo di tracciare l'attendamento . . 68
Attendamento della fanteria . . 74
Attendamento della cavalleria. . 75
3. De' campi di baracche 78
4. De' bivacchi 80
5. Delle truppe ne' villaggi 82
6. Degli accantonamenti. 84
7. Delle distribuzioni. 85
8. Della istruzione. 90

CAPITOLO II. Della polizia generale. ivi

Articolo 1. De' prevosti, e della gendarmeria . . ivi
2. Delle salvaguardie. 97

CAPITOLO III. Del governo, della disciplina e del servizio interno de' corpi . . . 99

Articolo 1. Principî generali ivi
2. Delle armi e delle munizioni 101
3. Delle punizioni 102
4. Della guardia di polizia ivi
5. Del posto avanzato di polizia 105
6. Del picchetto. 107

CAPITOLO IV. Del governo e della disciplina delle truppe in movimento 108

Articolo 1. Delle marce 108
2. De' convogli e delle scorte 115
3. Degli equipaggi, de' loro conduttori, dei vivandieri e delle altre persone al seguito dell' esercito. . 123
4. Istruzione pei combattimenti 128
5. Degli assedî 136

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Disposizioni generali 150

Digitized by Google

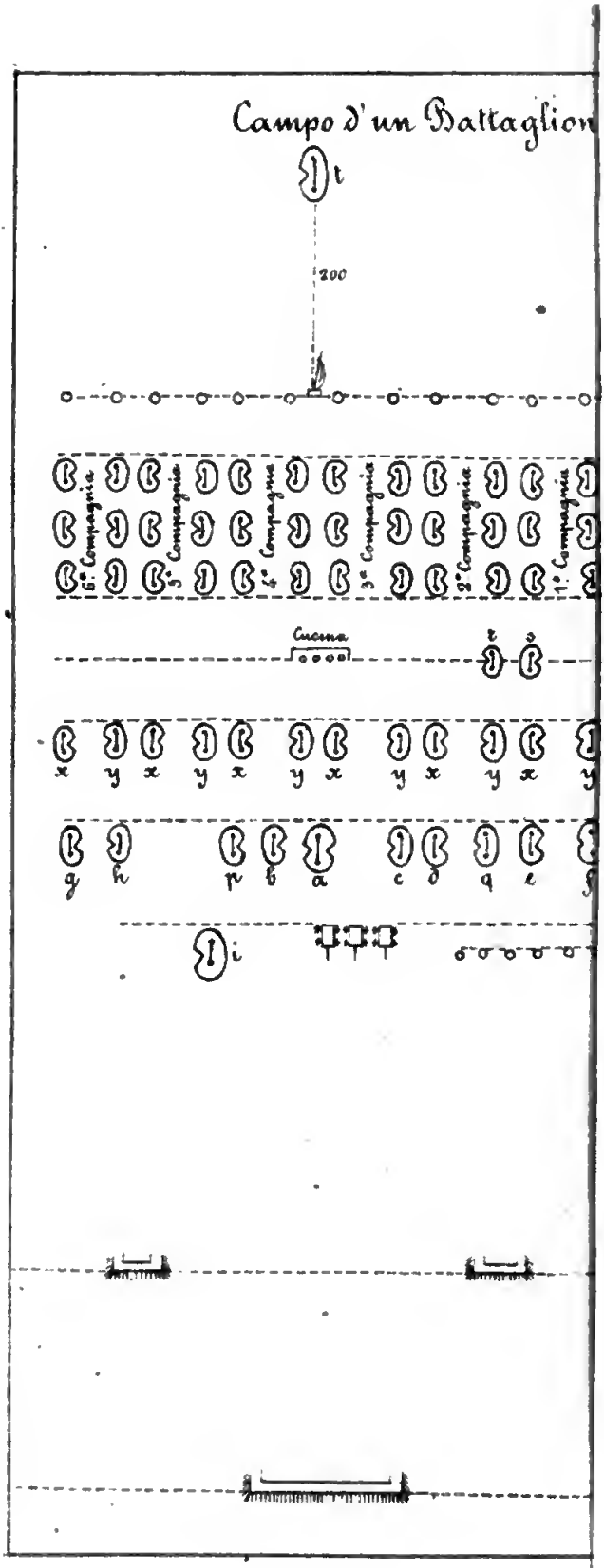
Campo d'un Battaglion
t
200
6.a Compagnie
5.a Compagnie
4.a Compagnie
3.a Compagnie
2.a Compagnie
1.a Compagnie
Cucina
z
o
x y x y x y x y x y x y
g h p b a c d q e f
i

Digitized by Google

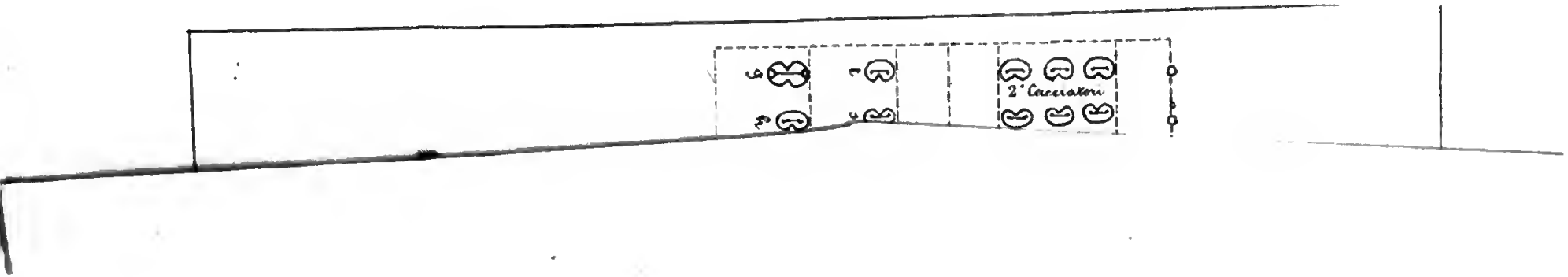
2' Circulation

Digitized by Google

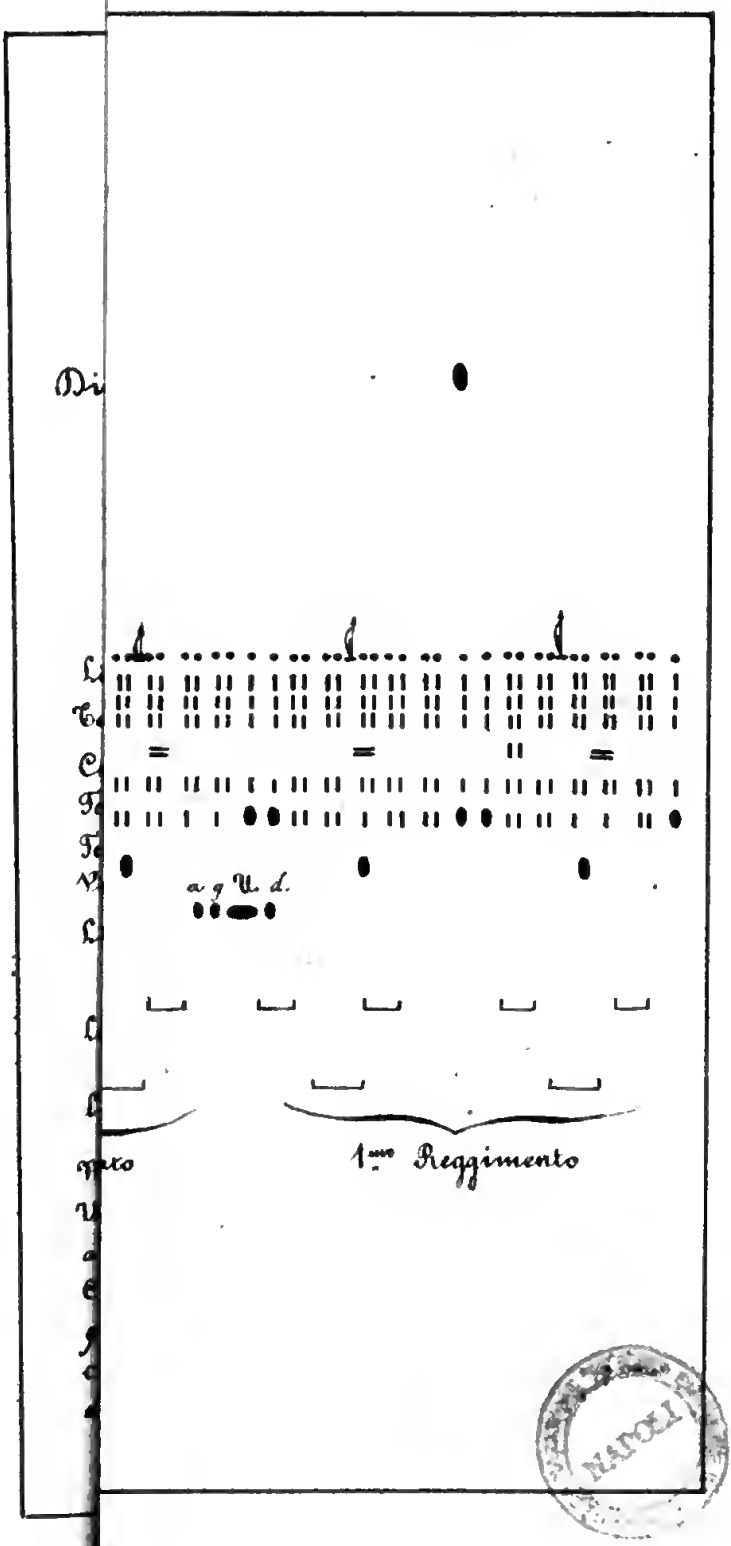

586084

Digitized by Google

Digitized by Google

Spaccato sulla linea A B

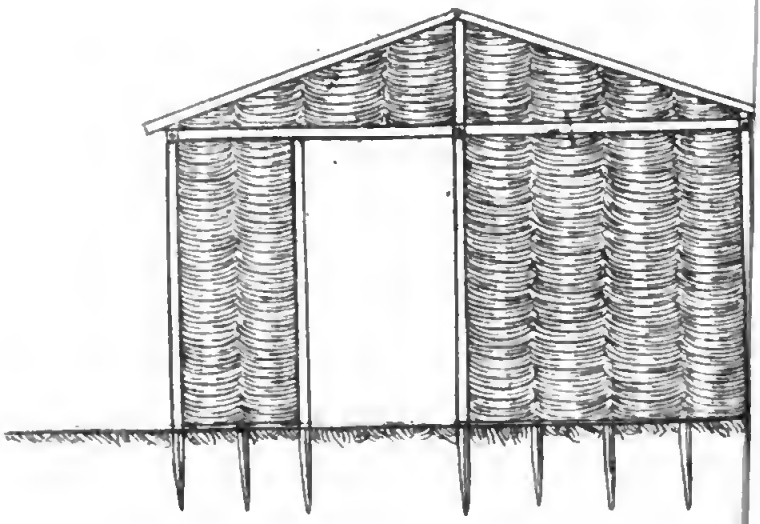

Pianta d'una Barracca per 14 uomini di fanteria ovver

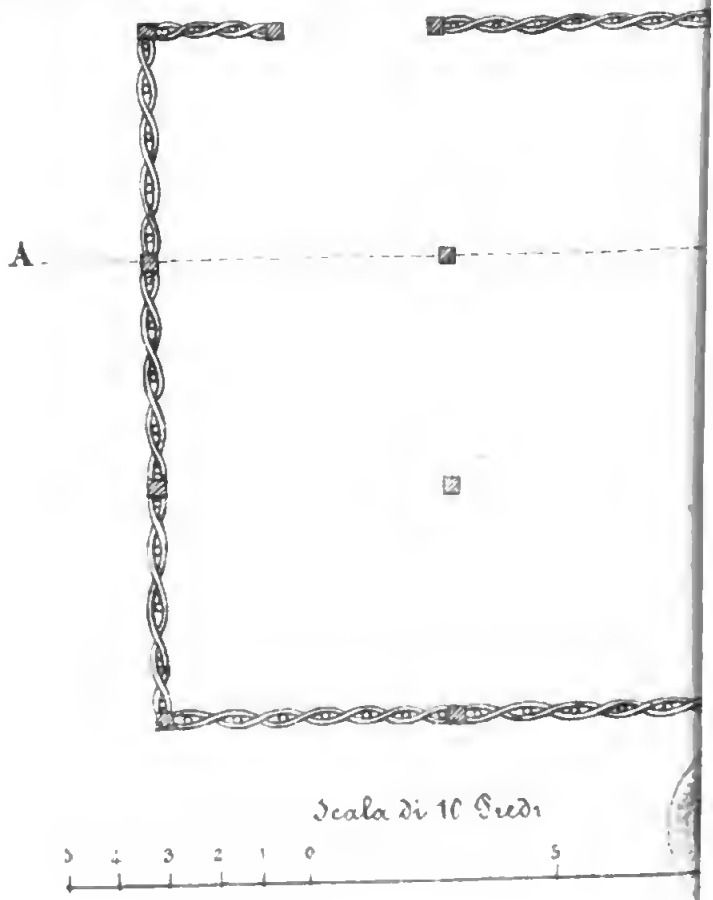

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

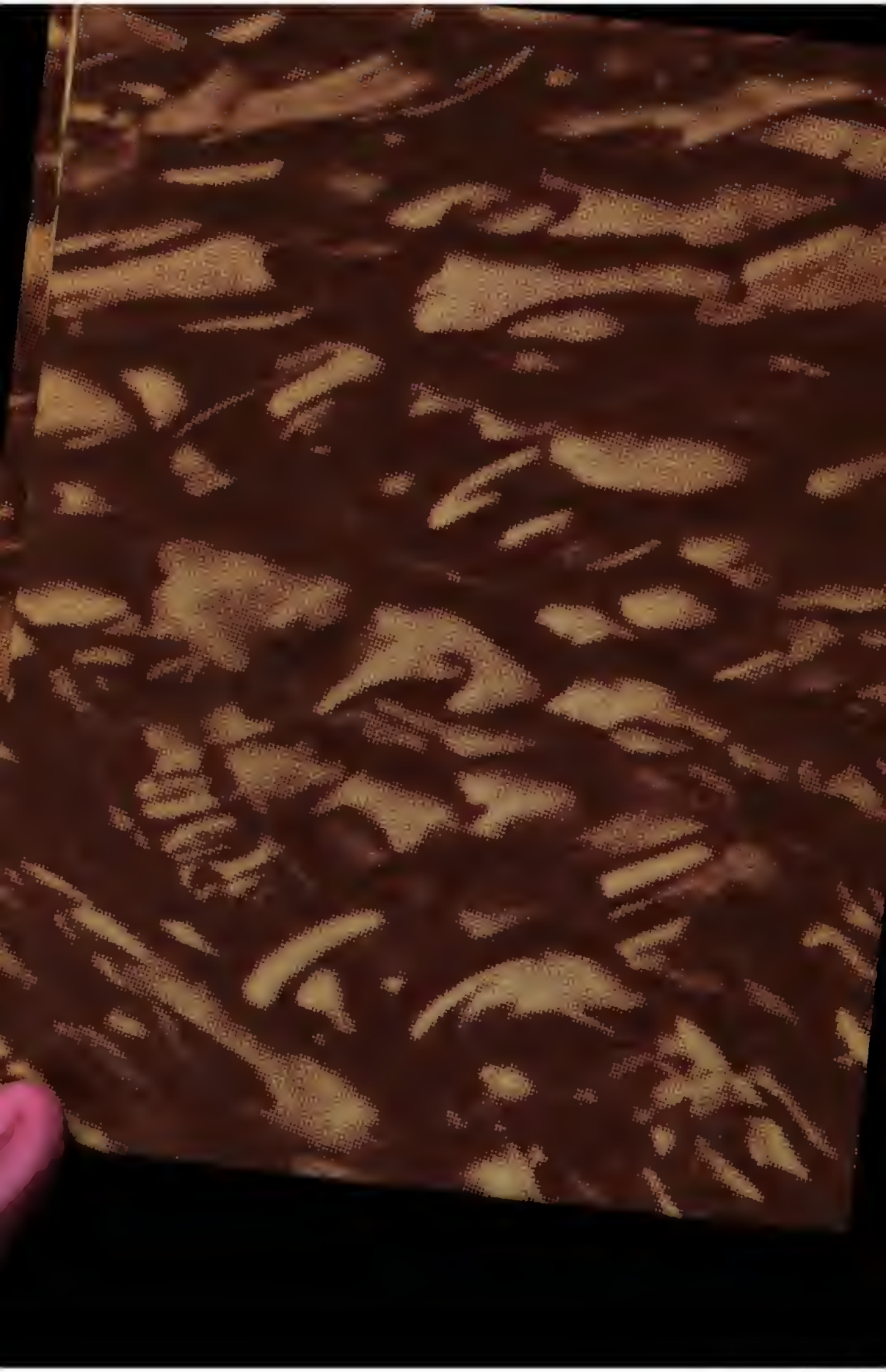

Digitized by Google